

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Volume CCXXXVII
Fascicolo 3-4 2017



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN)

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Ord. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Piero Antonio Bonnet – Prof. Em. Università di Teramo

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris I Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Norme e criteri redazionali

- Il nome dell'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato in MAIUSCOLETTO, l'iniziale del nome precede il cognome (es.: A. GELLIO).
- Il titolo dell'opera o dell'articolo citato va riportato in *corsivo*; la particella "in" che precede il titolo della Rivista (in *corsivo*) va invece riportato in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...).
- L'indicazione dell'anno di pubblicazione va in tondo.
- L'indicazione del numero o di parti della Rivista va in tondo (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) o "c." (colonna); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, pp. 81-87; A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le particelle "cit." e "loc. cit.", indicative di pagine già citate, vanno in tondo mentre vanno in *corsivo* la particella "*op. cit.*" e le particelle "*ivi*" ed "*ibidem*", indicative di un titolo di volume o Rivista già citato.
- Il luogo di edizione va in tondo.
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare brani di autori o il testo di disposizioni normative si usano le caporali «...»; per evidenziare con enfasi concetti si usano gli apici doppi "..."; l'uso degli apici singoli '...' è riservato a espressioni particolari, definizioni, locuzioni che siano oggetto del discorso.
- Le parole straniere vanno in *corsivo*.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione o l'abbreviazione, nel testo, dei termini "vol." (seguito da numero romano) o "tomo" (seguito da numero arabo) è facoltativa. (es. T. TZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, p. 113 ss.).
- Il richiamo ad altra nota nello stesso articolo va in tondo (es.: vedi nt. 11).
- Per opere di più autori: AA.VV., oppure, a scelta: iniziali dei Nomi e Cognomi dei curatori separati da lineetta "-", fra parentesi (a cura di) e seguiti dal titolo Es.: T. TZIS - A. GELLIO (a cura di), *Le società*, Roma, 2011.

Natale Vescio

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ E POLITICHE PUBBLICHE NEL *DE RATIONE* DI GIAMBATTISTA VICO*

SOMMARIO: 1. Istituzioni e cultura giuridica nel giovane Vico. Le *Orazioni inaugurali*. – 2. Università pubblica e politica del diritto nel Viceregno austriaco. La 'scommessa' del *De Ratione*. – 3. Alla scoperta dell'*arcano* della giurisprudenza romana. Magistrature e politica delle riforme. – 4. Le resistenze del sistema e le chiusure della cultura giuridica ufficiale.

1. *Istituzioni e cultura giuridica nel giovane Vico. Le Orazioni inaugurali*

Negli ultimi decenni della dominazione spagnola, la priorità del controllo dell'ordine pubblico, divenuto estremamente precario, messa al centro dell'agenda politica dal Marchese Del Carpio, impose la necessità di ridimensionare un potere baronale, ancora ampiamente padrone del territorio, mentre la diffusione del pensiero moderno, che animava un laicismo insidiosamente movimentista, venne attenzionata, con sospettosa diffidenza, e, in una capitale, divenuta il punto di attrazione delle aspirazioni di crescita culturale e sociale di tutta la provincia meridionale, emerse anche l'esigenza di arginare le crescenti pretese (abusive) di un mondo ecclesiastico, che intendeva normalizzare un vivace dibattito culturale e scientifico, a cui non mancavano autonomia, consapevolezza e maturità.

Gli eventi, seguiti all'inchiesta sugli ateisti ed agli sviluppi di un'istruttoria molto spregiudicata, che calpestò le più elementari garanzie processuali, crearono le premesse per

* Contributo sottoposto a valutazione.

un'ampia mobilitazione civile, che un potere declinante tentò di piegare, a proprio vantaggio, coinvolgendo gli intellettuali, che si erano formati nei circoli più avanzati della capitale (e, tra essi, i giuristi più esposti sui grandi temi del dibattito pubblico, e, soprattutto, sensibili alle ragioni dell'innovazione istituzionale e sociale, che sollecitavano la monarchia a ridimensionare il peso tradizionale di un mondo parassitario), attraverso l'Accademia Medinaceli¹, in una politica di graduale contenimento dei poteri concorrenti.

¹ Sull'Accademia Palatina del Medinaceli, cfr. G. RISPOLI, *L'Accademia Palatina del Medina Coeli*, Napoli, 1924; R. COLAPIETRA, *Vita pubblica e classi politiche del vicereame napoletano*, Roma, 1961; L. MARINI, *Per uno studio della civiltà politica del secondo Seicento*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 1964; M. RAK, *La parte storica. Storia della filosofia e libertinismo erudito*, Napoli, 1971; G. RICUPERATI, *La prima formazione di Pietro Giannone: l'Accademia Medinaceli e Domenico Aulasio*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, 1968, pp. 94-171; B. DE GIOVANNI, *La vita intellettuale a Napoli fra la metà del '600 e la Restaurazione del Regno*, in *Storia di Napoli*, vol. VI.1, Napoli, 1970, pp. 403-442; G. RICUPERATI, *A proposito dell'Accademia Medina Coeli*, in *Rivista Storica Italiana*, 1972, pp. 57-79; S. SUPPA, *L'Accademia di Medinacoeli tra tradizione investigante e nuova scienza civile*, Napoli, 1972; V. CONTI, *Paolo Mattia Doria e l'Accademia di Medina Coeli*, in *Pensiero Politico*, 1973, 2, pp. 203-218; M. RAK, *Note napoletane. I processi del 1688-1697*, in *Giornale Critico della Filosofia Italiana*, 1973, pp. 52-83; Id., *Le rime dell'accademia di Medinaceli*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1974, pp. 148-152; Id., *Di alcuni documenti della ricerca atomista e dei suoi modelli di comunicazione (1681-1709)*, in *Il libertinismo in Europa*, a cura di S. BERTELLI, Milano-Napoli, 1980, pp. 435-463; A. MIRTO, *Appunti sul pensiero civile di Gregorio Caloprese*, in *Pensiero Politico*, 1981, 3, pp. 458-466; G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Firenze, 1982; E. NUZZO, *Verso la Vita Civile: antropologia e politica nelle lezioni accademiche di Gregorio Caloprese e Paolo Mattia Doria*, Napoli, 1984; M. RAK, *Il pozzo di Democrito. Teorie e politica delle scienze e delle arti nelle lezioni dell'Accademia del duca di Medinaceli (1698-1701)*, in *Paolo Mattia Doria tra rinnovamento e tradizione*, Galatina, 1985, pp. 355-364; H.S. STONE, *Vico's cultural history. The production and transmission of Ideas in Naples 1685-1750*, Brill, Leiden, 1997; M. CONFORTI, *Echi dell'Accademia di Medinaceli nell'epistolario vichiano*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2000, pp. 93-108; G. RICUPERATI, *L'immagine della Spagna a Napoli nel primo Settecento: Vico, Carafa, Doria e Giannone*, in *Alle origini di una nazione: antispannolismo e identità italiana*, a cura di A. MUSI, Milano, 2003, p. 83 ss.; *Lezioni dell'Accademia di Palazzo del Duca Medinacoeli*, a cura di M. RAK, Napoli, 2000-2003; M. RAK, *L'Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli. Un'accademia di sto-*

Gli esponenti della nuova cultura giuridica e politica, che avevano guadagnato visibilità sociale, attraverso la lunga opposizione contro il tentativo maldestro di introdurre l'inquisizione (divenuta una battaglia, non solo per la difesa della libertà intellettuale, ma anche per una giustizia indipendente ed una nuova filosofia della giurisdizione, come strumento di riorganizzazione dello stesso potere e dei suoi assetti distributivi), animarono un vivace dibattito, che registrò un'ampia partecipazione (in cui era sottintesa una domanda di integrazione e/o di riconoscimento), ed un'importante elaborazione intellettuale, contro le pretese delle autorità ecclesiastiche di contrastare la *libertas philosophandi*.

Non a caso, gli ultimissimi anni del secolo, registrarono una significativa inversione di tendenza nella politica culturale del viceregno, che coinvolse i più importanti esponenti del ceto civile, concedendo una significativa protezione ed una passerella prestigiosa, in uno scenario rigorosamente istituzionale, che offriva l'occasione di proporre un modello di governo più evoluto, più partecipato e più attento alle esigenze del paese, e, anche se la crisi dell'impero spagnolo e le contingenze politiche, determinate dalla congiura di Macchia, impedirono all'iniziativa di stabilizzarsi, la sostanziale coesione del gruppo, implementò le potenzialità operative della funzione intellettuale, i suoi tratti movimentisti e le sue stesse capacità di rappresentazione e di coinvolgimento.

È molto significativa la circostanza che l'iniziativa – preparata dalle ampie raccolte di componimenti, dedicate sostanzialmente al nuovo Vicerè², che sembrano soltanto di-

ria, antiquaria, scienza e letteratura a Napoli (1698-1701), in *Lezioni dell'Accademia di Palazzo del duca di Medinaceli*, tomo V, a cura di M. RAK, note storiche di M. RAK, M. CONFORTI, C. LOMBARDI, Napoli, 2005; A. MUSI, *Politica e cultura a Napoli tra il crepuscolo del sistema imperiale spagnolo e l'avvento degli Asburgo d'Austria (1698-1707)*, in *La pérdida d'Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España*, a cura di A. ALVAREZ OSSORIO, B.J. GARCÍA GARCÍA, V. LEÓN, Fundación Carlos Amberes, Madrid, 2007; A. MUSI, *Il Regno di Napoli*, Brescia, 2016, pp. 201-209.

² Cfr. *Componimenti recitati nell'Accademia a' dì IV di Novembre, anno MDCXCVI Ragunata nel Real Palagio in Napoli Per la recuperata salute di Carlo II Re di Spagna, di Napoli, ecc. Dedicati all'Illustrissimo ed*

plomatiche prove d'orchestra della componente intellettuale, finalizzate alla costruzione di una sintonia, in vista di una mobilitazione più significativa – fosse partita da Nicolò Caravita³ e dal Principe di Santo Buono, che era a capo dell'Accademia degli *Infuriati*, con il coinvolgimento di Giuseppe Valletta, gli *opinion leaders* di un movimento molto ampio, che rappresentarono energicamente le ragioni della città e

Eccellentissimo Sig. Don Luigi Della Cerda Duca di Medinaceli, Viceré e Capitan Generale del Regno di Napoli, in Napoli, MDCXCVII, nella nuova Stampa di Domenico Antonio Parrino; *Pompe Funerali Celebrate in Napoli per l'Eccellentissima Signora D. Caterina D'Aragona e Sandovale Duchessa di Segorbia, Cardona, ecc. Con l'Aggiunta di altri Componimenti intorno al medesimo soggetto Dedicate All'Eccellentissimo Suo Figlio D. Luigi della Cerda Duca di Medina Celi & c. Viceré e Capitan Generale nel Regno di Napoli*, in Napoli, nella stamperia di Giuseppe Roselli, MDCXCVII.

³ Caravita scriveva nell'*Introduzione* alla raccolta *Per la recuperata salute*, che «ogni seme delle buone lettere il quale ad ogn'ora, e più a' nostri presenti tempi, sollecitamente innaffiato ha prodotto preziosissime frutta di virtùdi: talchè la nostra Città può ben andarne superba, ed altiera, oltre ad ogn'altra d'Italia e d'Europa» (p. 3). Cfr. il ricordo riconoscente, rispettoso della sua statura intellettuale, di G.B. VICO («Don Nicolò Caravita, per acutezza d'ingegno, per severità di giudizio e per purità di toscano stile avvocato primario de' tribunali e gran favoreggiatore de' letterati», *Vita di se medesimo* p. 189), che aggiungeva un cenno, dedicato al suo prestigioso salotto culturale («la cui casa era un ridotto di uomini di lettere», p. 193). Sul Caravita, cfr. N. BADALONI, *Introduzione a G.B. Vico*, Napoli, 1961, pp. 181 e 326; P. LOPEZ, *Riforma cattolica e vita religiosa e culturale a Napoli*, Napoli, 1964, p. 294; S. FODALE, *Nicolò Caravita e la negazione dei diritti pontifici sul Regno di Napoli*, in *Annali di Storia del Diritto*, 1966-1967, 10-11, pp. 241-335; V.I. COMPARATO, *Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del Seicento*, Napoli, 1970, pp. 164-165, 208, 244-247, 253 e 263; B. DE GIOVANNI, *La vita intellettuale a Napoli tra la metà del '600 e la restaurazione del regno*, cit., pp. 432-438; A. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregianniano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma, 1974, *passim*; G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Napoli, 1982; la 'voce' di F. SERPICO, *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. II, Bologna, 2013, pp. 440-441; A. LUNA-FABRITIUS, *The Secularization of Happiness in Early Eighteenth-century Italian political Thought: Revisiting the Foundations of Civil Society*, in *Trust and Happiness in the History of European Political Thought*, a cura di L. KONTER, M. SOMOS, Leiden-Boston, 2017, pp. 171-177; F. SERPICO, *'Pugnar con le ombre'. La critica al segreto inquisitoriale nella cultura giuridica napoletana tra Sei e Settecento*, Napoli, 2017, *passim*.

che animarono la vita culturale del paese, per oltre un ventennio.

Gli sviluppi di un conflitto istituzionale molto prolungato (seguito, con estrema attenzione, negli ambienti romani), che registrarono il protagonismo di un mondo giuridico, consapevole della posta politica in gioco, che riguardava i diritti e le libertà fondamentali, sancirono l'egemonia dei nuovi togati e mostrarono la loro capacità di direzione del ceto civile ed una non comune abilità nella costruzione di un rapporto privilegiato con la politica, proprio sul terreno della modernizzazione istituzionale e della razionalizzazione di un apparato statale, che scontava il peso dei grandi compromessi, imposti dalle dominanti preoccupazioni di conservazione dell'esistente.

Nella stessa scelta, compiuta dal Viceré Medinaceli (che aveva seguito la contrapposizione tra la città e le istituzioni ecclesiastiche), di sostenere la 'proposta', è possibile leggere anche un disegno di ridimensionare l'influenza dell'aristocrazia tradizionale, e non soltanto la volontà di attribuire un «riconoscimento ufficiale, tentando quasi di burocratizzarla, alla nuova cultura, che, dopo tante lotte, trionfava su tutta la linea»⁴, guadagnava uno spazio politico (con «la sicurezza di una protezione definitiva e di una ulteriore promozione nei riguardi della cultura tradizionale e di ogni eventuale ritorno offensivo clericale»⁵), e si candidava a gestire in proprio la politica di riproduzione intellettuale, formando i «quadri politici ed istituzionali del vicereame austriaco»⁶.

Gli scritti giovanili di Vico (presente, non a caso, in tutte le iniziative di Caravita, sia nella raccolta in onore dell'uscente Viceré Benavides, che nelle sillogi, dedicate al Medinaceli) sono legati alla difesa della laicità della cultura, del-

⁴ F. NICOLINI, *La giovinezza di Giambattista Vico 1668-1700: saggio biografico*, Bari, 1932, p. 185.

⁵ G. GALASSO, *Napoli nel vicereame spagnolo 1696-1707*, in *Storia di Napoli*, vol. VII, Napoli, 1972, p. 146.

⁶ G. RICUPERATI, *La prima formazione di Pietro Giannone. L'Accademia Medina-Coeli e Domenico Aulisio*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, MCMLXVIII, p. 113.

la politica, e, più in generale, delle istituzioni⁷, e riflettono la convinzione che soltanto l'amministrazione pubblica fosse in grado di garantire autonomia alla società civile (anche, attraverso una gestione più imparziale del processo, non subalterna alla feudalità ed alle preoccupazioni di controllo delle coscienze libere, espresse dal mondo ecclesiastico), e potesse rappresentare uno strumento per la formazione di una classe dirigente evoluta, e soprattutto, indipendente, capace di modernizzare le istituzioni, e rispecchiano la coscienza della centralità della politica, come strumento di sviluppo, e non soltanto, di governo, che si arricchiva di una lettura della storia dei sistemi sociali, a cui, probabilmente, non è stata ancora accordata l'importanza che merita.

Nel suo intervento, tenuto all'Accademia di Medinaceli, affrontava un argomento poco esposto, apparentemente distante dai grandi temi del dibattito istituzionale, soltanto a prima vista erudito, che sembrava, in realtà, ispirato dalla necessità di proteggere, con il ricorso allo specifico 'gastro-nomico', scientificamente 'leggero' (*le cene sontuose dei romani*), lo spessore politico di un'esperienza intellettuale, che non intendeva 'occupare' platealmente la ribalta con il tema del declino degli imperi (che la *finis Hispaniae* metteva sotto gli occhi), per indagare silenziosamente la fenomenologia (e la fisiologia) della crisi dei modelli politici e istituzionali, e, in particolare, la decadenza dell'organismo imperiale romano (da euro-mediterraneo, divenuto euro-asiatico), attraverso la radicale mutazione dei comportamenti delle sue *elites* dirigenti, consumate dalle loro stesse prassi dissipative⁸.

⁷ Cfr. N. VESCIO, *Politica e istituzioni negli Affetti di un disperato di Giambattista Vico*, cds.

⁸ Cfr. G.B. VICO, *Delle cene sontuose de' Romani* («la seconda parte, la quale, perché era la principale, cena appellavasi, faceva smaltimento delle carni più rare e di pesci più ricercati; e qui è non so se mi si dica bello o brutto il vedere con quanto studio s'affrettassero i Romani gire incontro alla loro rovina, e come il lusso, portato in trionfo dall'Asia trionfò de' trionfanti»). Sulle *Cene sontuose*, cfr. R. MAZZOLA, *Vico all'Accademia del Medinacoeli*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1990, pp. 131-139; e soprattutto, D. CORRADINI BROUSSARD, *Vico absconditus*, in G.B. VICO, *Le cene sontuose de' Romani*, Pisa, 1993; D.P. VERENE, *Vico and Culinary Art: 'On the Sumptuous Dinner of the*

È un testo, che prendeva le mosse dalla lettura di Macrobio⁹ (con un'attenzione non banale, di segno anti-aristocratico, alle leggi suntuarie), in cui, evidentemente, era sottintesa una critica spietata (oltre che, al disastroso imperialismo ottomano e spagnolo, che avevano 'generato' aristocrazie, inchiodate alla rendita) al senescente baronaggio meridionale, sostanzialmente parassitario, privo, di *ethos* civile, incapace di sensibilità e progettazione istituzionale e di un decoroso protagonismo civile (distante dal discorso pubblico, anche perché, spesso non era in grado di concorrervi).

Denunciava il suo costante mantenimento della visibilità della propria opulenza, come strumento di distanziamento dai ceti popolari e di celebrazione della propria predominanza, anche rispetto alla stessa concorrenza interna ed alla ridefinizione di egemonie e gerarchie, con annesse pratiche di tutela del confine di colletto, disancorato dalla capacità gestionale (smentita continuamente dalla realtà) e/o produttiva, dominata dalla pretenziosa ricerca dell'effimero, che, paradossalmente, concorreva alla perdita del suo stesso prestigio.

Duro atto d'accusa, che si riscontra esplicitamente nel *De parthenopea coniuratione*, con una clamorosa 'contrapposizione' tra la rivoluzione di Masaniello, promossa dai ceti popolari, contro l'oppressivo fiscalismo di un potere, venuto meno ai suoi stessi impegni, abbandonata dalla nobiltà¹⁰, e la

Romans', in *New Vico Studies*, 2002, pp. 69-78; J. EXPEDITO PASSOS LIMA, *Sobre as ceias suntuosas dos Romanos de Giambattista Vico*, in *Cadernos de Ética e Filosofia Política*, 2001, 1, pp. 249-255.

⁹ T. MACROBIO, *I Saturnali*, a cura di N. MARINONE, lib. III, 16-17, pp. 436-441.

¹⁰ Cfr. il discorso del popolano, rivolto al Gambacorta, opportunamente sottolineato da Vico, per ricordare il rifiuto dei *populares* di sostenere la congiura («sotto la guida di Masaniello, noi tentammo di alleggerire la città dal gravissimo carico di gabelle e di rivendicare l'osservanza dei privilegi dell'Imperatore Carlo V. Vi poneste allora contro di noi, quando sarebbe stato giusto che, secondando i desideri dei più deboli, i nobili ci sostenessero; e proprio da voi, dal vostro potere, contrariamente ad ogni giustizia, le forze del nostro ordine furono schiacciate, in modo tale che non c'è quasi nessuno, di quanti oggi voi chiamate ad imprese dubbie ed ardue, che non abbiate privato dei genitori con i più crudeli dei supplizi e i peggiori tormenti. Ora ci si presenterebbe

congiura di Macchia, che condannava un mondo emarginato dai grandi giochi, anche perché, non esprimeva nessuna capacità di proposta politica¹¹, connivente con il malgoverno spagnolo (da cui era garantito nei propri privilegi e nelle proprie rendite), attento soltanto a sfruttare i vantaggi di un sistema, che penalizzava il paese, inchiodato alla (pessima) gestione delle rendite e dei poteri feudali, ostile alla domanda di riforma delle istituzioni, responsabile della desertificazione delle province, a cui lo ‘storico’ opponeva l’azione di governo del Medinaceli¹², che aveva opportunamente difeso la città dalle pretese degli ecclesiastici¹³.

Nel lavoro vichiano, rimasto inedito, il mondo baronale veniva descritto come incapace di riconfigurare il proprio ruolo, all’interno di un disegno di ristrutturazione della società meridionale, di rappresentare un territorio, (s)governato attraverso l’esercizio della giurisdizione, che divenne il

l’occasione di rendere la pariglia: ma preferiamo starcene al sicuro e guardarvi affrontare i pericoli», *La congiura*, cit., p. 244).

¹¹ «Nella capitale la vita sociale era caratterizzata da una bassa plebe senza alcuna coscienza politica, da un ceto medio nemico del disordine e adagiato nell’ozio, da una nobiltà che univa l’arroganza nei confronti della plebe al disprezzo delle attività pubbliche, e agitata al suo interno da malcontenti e ostilità reciproche. Il tutto, in un malcostume generale, caratterizzata da frivolezze, ostentazione e sforzo divampante» (G.B. VICO, *La congiura dei Principi Napoletani*, 1701, a cura di G. PANDOLFI, Napoli, MDMXCII, p. 45). Sulla *Coniuratio*, oltre al lavoro ancora utile di S. MASTELLONE, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Messina-Firenze, 1965, pp. 204-209, cfr. B. ANN NADDEO, *Vico and Naples. The Urban Origins of Modern Social Theory*, Cornell University Press, 2012 (e, in particolare, il capitolo *The Origin of Vico’s Social Theory: Vichian Reflections of the Neapolitan Revolt of 1701 and the Politics of the Metropolis*, *ivi*, pp. 19-49).

¹² «Governava come viceré il regno di Napoli Luigi de la Cerda, duca di Medinaceli, uomo che era riuscito a sopprimere quasi totalmente gli abusi baronali, duro nel pretendere l’assolvimento degli oneri fiscali, rigido nell’amministrazione della giustizia penale. Come reggente della Vicaria era stato da lui nominato Giuseppe dei Medici, principe di Ottaiano, sotto la cui giurisdizione non c’era speranza alcuna di sottrarsi ad una accusa con la corruzione, poché erano le possibilità che un crimine non venisse scoperto», p. 195.

¹³ «Contro il De la Cerda, per converso, giravano dei libelli, ma tutti scritti in modo tale da rivelare la mano dei religiosi: tornava dunque tutto a suo onore, in quello stato di cose, risultare invisibile ad un tal genere di uomini», p. 273.

campo di azione della grande sfida di una borghesia in ascesa, emersa attraverso procedure di selezione, relativamente più meritocratiche (il mercato professionale, pur con tutti i suoi limiti e condizionamenti strutturali), che alimentava più evolute strategie di aggregazione e di (auto)promozione culturale (più capace di lealismo istituzionale e sociale, che tentò di usare la sponda governativa, per ridimensionare un'aristocrazia senescente, con il 'pretesto' dell'ordine pubblico), e lo strumento principale della sua delegittimazione pubblica, avviata coraggiosamente dalle minoranze intellettuali, nel contesto difficile del declino spagnolo, a cui veniva sostanzialmente associato.

Giambattista Vico leggeva le sue *Orazioni inaugurali*¹⁴, contemporaneamente al dibattito dell'Accademia, con annesse polemiche giurisdizionaliste sulle attribuzioni delle istituzioni ecclesiastiche, e soprattutto, sull'autonomia e la liber-

¹⁴ Sulle *Orazioni inaugurali* di Vico, cfr. M. GIGANTE, *Sull'edizione delle Orationes vichiane*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1976, pp. 153-158; *La seconda Orazione inaugurale*, a cura di G.G. VISCONTI, *ivi*, pp. 5-40; S. MONTI, *Sulla tradizione e sul testo delle orazioni inaugurali di Vico*, Napoli, 1977; M. GIGANTE, *Le Orazioni inaugurali di Vico: lingua e contenuti*, in *Filosofia*, 1978, pp. 399-410; F. LOMONACO, *A proposito di 'Giusnaturalismo ed etica moderna': note su Grozio e Vico nella V Orazione inaugurale (1705)*, in *Studi Critici*, 1992, 1-2, pp. 65-71; R. MAZZOLA, *Noterelle vichiane*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1996-1997, pp. 101-126; G. FURNARI LUVARA, *Fondamento e geni della scienza civile nel Vico delle Orazioni*, in *Criterio. Quaderni*, 1998, pp. 5-63; G. NAVET, *Le sixième discours de Giambattista Vico: la sagesse et l'éloquence*, in *Giambattista Vico et la naissance de l'anthropologie philosophique*, in *L'Art Du Comprendre*, 1998, pp. 46-58; G. A. PINTON, *Gli Exercitia di Ignazio e le Orazioni di Vico*, in *Giambattista Vico nel suo tempo e nel nostro* (Atti del Convegno, Napoli, 1-3 dicembre 1994), a cura di M. AGRIMI, Napoli, 1999, pp. 273-300; F.J. NAVARRO GÓMEZ, *El De Officiis de M. T. Cicerón en las Orationes Inaugurales de G. B. Vico (Apuntes para una aproximación al estudio de las fuentes viquinas)*, in *Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea*, vol. II, cit., pp. 615-642; *Id.*, *Las Orationes inaugurales y la sabiduría primitiva de los Italianos*, in *Cuadernos sobre Vico*, 2001-2002, pp. 327-333; J.M. SEVILLA, *Introduction*, in G.B. VICO, *Obras. Orationes inaugurales. La antiquissima sabiduría de los italianos*, a cura di F.J. NAVARRO GÓMEZ, E. HIDALGO SERNA, J.M. SEVILLA, Anthropos, Rubi (Barcelona), 2002, pp. XI-XVIII; R. MAZZOLA, *Noterelle. Presenze galileiane nella III Orazione inaugurale*, in *Metafisica Storia Erudizione. Saggi su Giambattista Vico*, Firenze, 2007, pp. 93-124.

tà di pensiero, e l'*incipit* del suo discorso sottolineava le valenze, prevalentemente politiche, della connessione tra stato ed università¹⁵ (in un paese, che aveva visto la nascita della prima università di stato), e rifletteva sulla destinazione politica, e non esclusivamente civile, dell'istituzione, oltre che della cultura e dell'impegno intellettuale, strumento di organizzazione della società, attraverso l'orientamento delle sue classi dirigenti, con un riconoscimento non rituale alle grandi magistrature della capitale, che intendeva rendere onore al loro impegno pubblico e sottolineare la centralità della giurisprudenza nella creazione di nuovo diritto, che attribuiva nuove valenze civili all'attività giudiziaria¹⁶.

Mentre, la critica alla vana erudizione (attinta dal Vives), ribadiva il superamento di una prospettiva contemplativa degli studi umanistici, che usava la storia, come elemento scenografico, per guadagnare densità culturale, ma non spessore scientifico, disincanto normativo, capacità di elaborazione giuridica, padronanza dell'ordinamento (nel testo, era marcata la distanza, nei confronti di una storiografia giuridica, utile soltanto alla riproduzione di una cultura di apparato, capace di sopravvivere nel sistema, estranea alle ragioni dell'evoluzione sociale, abituata a cercare i propri punti di riferimento soltanto nel proprio ambiente di prove-

¹⁵ Cfr. Oratio I, habita XV Kal. Novembris anno MDCIC cuius argumentum *Suam ipsius cognitionem ad omnem doctrinarum orbem brevi absolvendum maximo cuique esse incitamento* («Molte sono senza dubbio le istituzioni sapientemente fondate e stabilmente costituite dai nostri antenati affinché questa nostra nazione, basata su di esse, fosse ordinata ad una vita morale e felice») e l'altro passaggio, ancora più significativo («tutti i frutti di questa nostra nazione che gode ora della pace, frutti che in gran parte hanno il loro fondamento nel culto appassionato di tali studi, tutti dico, sono racchiusi in questa utilissima istituzione»), G.B. VICO, *Le orazioni inaugurali*, a cura di G.G. VISCONTI, Napoli, 1982, p. 72.

¹⁶ «Questi autorevolissimi magistrati con le loro altissime cariche, che essi reggono con incredibile saggezza e sapienza e che sono il giusto premio dei loro studi, affinché poi entriate a far parte dell'amministrazione dello Stato ricoprendo quelle cariche di cui sarete degni», G.B. VICO, *Oratio I habita XV Kal. Novembris anno MDCIC cuius argumentum Suam ipsius cognitionem ad omnem doctrinarum orbem brevi absolvendum maximo cuique esse incitamento*, ora in *Orazioni inaugurali*, p. 94.

nienza, preoccupata solo di guadagnare autorevolezza istituzionale), e scopriva una propensione baconiana per il sapere operativo, che avrebbe dovuto rinnovare anche la formazione giuridica¹⁷.

Nella scrittura vichiana, veniva dedicato ampio rilievo al ruolo, rivestito dall'istituzione universitaria pubblica, l'unica struttura che poteva garantire efficacemente e stabilmente una formazione autentica, svincolata da interessi e logiche particolaristiche (a spese dello stato), e consentire una maggiore affermazione della meritocrazia (da considerare un valore fondamentale per l'ordinamento, e non soltanto, per la società civile, contrapposta al peso delle provenienze e delle relazioni sociali, alla staticità del mondo feudale¹⁸).

¹⁷ «Ti vanti, o filologo, di sapere tutto sul vasellame, sull'abbigliamento dei romani, e di conoscere a menadito più le vie, gli abitanti e le zone di Roma che quelli della tua città. Di che ti insuperbisci? Non sai altro che quello che sapevano il vasaio, il cuoco, il calzolaio, il corriere, il banditore romano», G.B. Vico, *Oratio III habita XV Kal. Novembris anno MDCCI cuius argumentum A Literaria Societate omnem malam fraudem abesse oportere, si nos vera non simulata, solida non vana eruditione ornatos esse studeamus*, in *Orazioni*, cit., p. 143.

¹⁸ «Di che cosa dunque si deve stimare che ciascuno di voi sia debitore alla patria, ora che essa gli ha dato, in questa università degli studi, un numero così grande di persone dottissime in ogni ramo della cultura, che senza alcuna spesa da parte vostra, senza difficoltà alcuna, senza alcuno che vi raccomandandi si offrono a voi spontaneamente e vi promettono di svolgere la loro opera a spese dello Stato affinché voi possiate erudirvi in tutte quelle arti e quelle scienze, che o il vostro ingegno vi porta ad apprendere o a cui vi spinge il consiglio dei vostri genitori?», *ivi*, p. 155. Cfr. pure il passaggio, in cui sottolineava il valore aggiunto dell'istruzione universitaria, garantita dal sistema pubblico, rispetto alla concorrenza al ribasso, attuata dalle scuole private («sulla base di questo esempio, meditate ora dentro di voi che cosa sia giusto che facciate voi che siete istruiti con sollecitudine somma da parte dello Stato, con sapiente acutezza di giudizio da parte delle autorità, con sicura esperienza da parte degli uomini più dotti, con attenta scrupolosità da parte del prefetto degli studi ed a pubbliche spese, e consentitemi di continuare con questa mia orazione ad esporvi i meravigliosi frutti di tale vostro giusto operare», *ivi*, p. 157). Tutte le *Orazioni* vichiane insistono sulla necessità di attribuire all'ateneo il dinamismo civile, proprio delle più libere e dinamiche accademie, per istituzionalizzare un processo di formazione più evoluto delle classi dirigenti ed una promozione supplementare della crescita del sistema.

Decisivo, il contributo alla ridefinizione socialmente più avanzata delle nuove politiche pubbliche¹⁹, come strumento di emancipazione sociale, rispetto alle prevalenti egemonie, con la liberazione delle potenzialità del sistema (che giustifica il consenso alle recenti scelte ‘governative’ di accordare maggiore attenzione all’ateneo, rispetto alla precedente tradizione di abbandono²⁰), contrapposta all’istruzione privata, condizionata dai suoi tradizionali limiti cetuali, che non garantiva autentica formazione e sottraeva risorse al settore pubblico (il ‘mondo’ giuridico, prevedibilmente, era più esposto alla ‘concorrenza’, sia per l’ampiezza del fenomeno, che, per le ricadute sul sistema istituzionale, considerando la destinazione dei laureati e l’incidenza sull’organizzazione delle istituzioni²¹).

Vico celebrava l’utilità sociale supplementare dell’istruzione pubblica (e ribadiva che l’apertura alla grande speculazione del mondo greco, non era in contrasto con i valori cri-

¹⁹ «Del resto, che significa, vi prego, il fatto che le più alte autorità sono tanto a lungo e con tanto impegno pensose della vostra erudizione...se non riconoscere che in realtà lo Stato si prende in particolar modo cura di voi affinché sappiate un giorno assumerne sapientemente, assieme al sovrano, la tutela? E allora se la possibilità di accedere alle cariche dello Stato costituisce il pungone più efficace per lo studio delle discipline civili, che cosa bisogna pensare quando lo Stato vi viene incontro di sua iniziativa? Vi erudisce perché possiate giovargli? Si preoccupa di essere un giorno governati da voi in tutti i rami della pubblica amministrazione?», *Oratio IV, habita XV Kal. Novembris anno MDCCIV cuius argumentum Si quis ex litterarum studiis maximas utilitates easque semper cum honestate coniunctas percipere velit, is rei publicae seu communi civium bono erudiat*, in *Orazioni*, cit., p. 151.

²⁰ «Perciò ora che tanti e così importanti problemi hanno trovato la loro soluzione, acquietandosi, e questa università degli studi è stata ormai arricchita ed ornata di dottissimi docenti, io riprendo a svolgere il mio compito e la mia incombenza, e nessun argomento più convincente per esortarvi e più adatto a rendere grazie allo Stato io posso trattare se non questo: se qualcuno di voi vuole ottenere dagli studi letterari i più grandi vantaggi, sempre per di più congiunti con il prestigio personale, si erudisca mirando al bene comune dei concittadini», *ibidem*.

²¹ Era il mondo, che poteva incidere maggiormente, per *expertise*, padronanza delle stesse dinamiche istituzionali, per radicamento sociale, e capacità di mediazione politica (oltre che, di comprensione, di lettura e di organizzazione dei processi politici).

stiani, tanto da essere stata promossa dalla patristica nel medioevo, in un passaggio polemico con gli irridigimenti ideologici della curia napoletana, che aveva dichiarato guerra al mondo degli ateisti²²), implementata dalla difesa dello stato e delle sue istituzioni, contro le pretese dei gruppi di pressione, portatori di interessi contrapposti²³, che avrebbe avuto ricadute positive anche sull'istruzione militare (destinata a contrastare il disarmo della provincia meridionale), a cui solo un insegnamento più evoluto, poteva garantire la risorsa preziosa dell'aggiornamento strategico²⁴.

Sottolineava, tra le ricadute positive, a vantaggio della collettività, anche l'emersione di una burocrazia moderna, al servizio delle istituzioni, la diffusione di un *ethos* civile, contro l'affermazione dell'effimero e le più comuni prassi di ostentazione di un'aristocrazia declinante, condannata dal suo stesso parassitismo²⁵, e la connessione, non dichiarata,

²² «I Cristiani fanno risorgere l'attività letteraria, la coltivano, la incrementano, e diventano in guerra i più famosi di tutti i popoli del mondo», *Oratio V*, habita XV Kal. Novembris anno MDCCV cuius argumentum *Res publicas tum maxime belli gloria inclytas et rerum imperio potentes, quum maxime literis floruerunt*, in *Orazioni*, cit., p. 185.

²³ «E in questo modo, al prestigio, che noi abbiamo proposto come il fine principale dei nostri studi, tengono dietro senza esserceli proposti né averli ricercati ma naturalmente e da soli, quei fini successivi nel tempo, come l'essere di ornamento al sovrano, di decoro alla nazione e, per dirla in breve, necessari allo Stato», *Oratio IV*, cit., p. 160.

²⁴ «Questa università degli studi è infatti il tempio dove si coltiva l'ingegno militare, con questi studi si sviluppa la scienza della guerra, da voi sorgeranno i nobili sentimenti delle armi, da voi i piani arditissimi delle imprese di guerra, da voi le tecniche mirabili dei comandanti di eserciti, da voi infine sorgerà la gloria militare e la grandezza dell'impero», *Oratio V*, in *Orazioni*, cit., p. 187.

²⁵ «Questo è infatti il proposito di un uomo saggio, coltivare studi che in se e per se non danno alcun guadagno, così che siete inutili fuori, pensosi in casa, scontenti di voi stessi, poiché voi potete armonizzare questi stessi studi con la suprema utilità dello Stato e con i vantaggi notevolissimi che ne ricaverete. Desidero infine concludere con questa massima che è, se non m'inganno, veramente politica: i sovrani onorano quelle arti e quegli studi che sono di giovamento allo Stato e di freno ai mali più gravi delle comunità: l'avarizia e il lusso. Indirizzate dunque lo studio delle lettere al bene comune, ed evitate da una parte la grettezza, e dall'altra eliminate il superfluo; e sono sicuro che, anche senza volerlo, voi conseguirete cariche meritatissime, ricchezze

tra la scienza dello stato e dell'organizzazione delle istituzioni e lo sviluppo intellettuale della società, come risorsa primaria del sistema pubblico, perché generava autonomia di pensiero, capacità di produrre cultura e progettazione, rispetto alla domanda di omologazione, pretesa dalle istituzioni religiose²⁶.

Centrale, l'intuizione del valore 'rivoluzionario' di una struttura, che doveva diventare strategica, per le sue capacità di aggregazione delle stesse competenze formative e di mobilitazione delle energie intellettuali, per il valore sociale delle credenziali educative, garantite gratuitamente (diversamente dagli studi privati, certamente meno 'accessibili'), che trasmetteva tante competenze in maniera professionale e scientifica, e poteva assicurare, attraverso una maggiore decorosità e genuinità del 'servizio' pedagogico, un'istruzione superiore più completa, rilevante per la crescita della stessa coscienza civile degli attori del sistema pubblico ed il diverso spessore della motivazione istituzionale, impressa all'esercizio professionale.

Solo il controllo dello stato poteva assicurare, attraverso pubbliche procedure di selezione del corpo docente, una conoscenza più autentica e meno approssimativa²⁷, che non cristallizzava le posizioni occupate nella gerarchia sociale, sfi-

onestissime, mezzi lodevolissimi, clientele fedelissime, un favore non passeggero, una lode non adulatrice e la vera gloria che non può in alcun modo essere offuscata né dalla violenza né dalla frode», p. 164.

²⁶ «Queste così numerose e importanti virtù della mente e dell'anima in quali popoli si trovano mai, se non in quelli per i quali da un lato uomini di profonda sapienza hanno fondato lo Stato su conservano le ottime istituzioni dello Stato con il culto delle lettere?», *Oratio VI*, habita XV Kal. Novembris anno MDCCVII, cuius argumentum *Corruptae hominum naturae cognitio ad universum ingenuarum artium scientiarumque orbem absolvendum invitat, ac rectum, facilem ac perpetuum in iis addiscendis ordinem exponit*, cit., p. 180.

²⁷ «Quanto più posso vi esorto, vi incoraggio, vi incito e vi stimolo a dedicarvi ad essi, dal momento che le scienze necessarie allo Stato hanno raggiunto un tale grado di perfezione, che chi vuole professarle in modo veramente adeguato deve imparare, completamente ed a fondo queste lettere che chiamano umane; tanto esse servono agli studi della teologia, della giurisprudenza, della medicina, delle lingue, della storia e dell'eloquenza», *Oratio IV*, in *Orazioni*, cit., p. 164.

dando la logica del riservato dominio²⁸, con ricadute, rilevanti per tutto il sistema formativo, capace di valorizzare le risorse intellettuali, in maniera più trasparente, mentre l'insistenza sulla destinazione nel sistema pubblico delle competenze maturate, rinviava alla costruzione di un'identità professionale, impegnata nella difesa delle istituzioni²⁹.

È una lettura, che scaturiva da un ragionamento più evoluto sugli ordinamenti politici, sul ruolo decisivo svolto dalle trasformazioni sociali per la vitalità delle istituzioni, e sulle opportunità, che avrebbe potuto guadagnare la stessa scienza giuridica, oltre che la dinamica del sistema complessivo, nel sostenerle (e che scopriva una 'propensione' speculativa, che avrebbe fatto la differenza nell'individuazione della statica e della dinamica dei sistemi sociali), che sottolineava il segreto vantaggio competitivo della potenza romana, fondata sulla progressiva socializzazione del diritto, e sull'invenzione del diritto delle genti³⁰, (decisivo, per il suo vittorioso confronto con il modello cartaginese³¹), e la sua superiorità

²⁸ «Quid igitur existimandum est quemque vestrum patriae debere, cum in hac studiorum universitate in omni doctrinarum genere doctissimorum copia virorum paravit, qui, nullo vestro sumptu, nullis difficultatibus, nullo adhibito commendatore, se vobis ultro praebent suamque vobis operam publicus pollicentur ut, ad quas artes scientiasque addiscendas vel vestrum ingenium ducit vel parentum consilium agit, eas universas erudiri possitis?», *ivi*, p. 154.

²⁹ «Sulla base di questo esempio, meditate ora dentro di voi che cosa sia giusto che facciate voi che siete istruiti con sollecitudine somma da parte dello Stato, con sapiente acutezza di giudizio da parte delle autorità, con sicura esperienza da parte degli uomini più dotti, con attenta scrupolosità da parte del prefetto degli studi ed a pubbliche spese», p. 157.

³⁰ «Se dunque i sacerdoti del diritto civile professano una vera, non simulata filosofia; se non esistano Stati ottimamente costituiti sulle leggi se non quelli che i sapienti hanno fondato; se Cicerone, profondissimo filosofo, antepone il solo libretto delle 12 Tavole a tutte le biblioteche dei filosofi; dal momento, infine, che il diritto delle genti è tanto superiore a quello civile quanto tutto il genere umano ad una sola nazione, quanto stimeremo che sia utile al conseguimento della vera gloria della conoscenza dell'arte della guerra, che è la scienza dell'umano diritto?», *Oratio V*, p. 179.

³¹ «Annibale, contro il diritto umano e divino delle genti, assale Sagunto, l'abbatte, la distrugge per far divampare la scintilla della guerra; i romani sono dalla loro lealtà costretti alla guerra per vendicare l'eccidio dei loro al-

sull'aristocratico governo spartano, che aveva sottratto alla cittadinanza la conoscenza delle leggi (la cui delegittimazione, suonava polemica, nei confronti delle politiche aristocratiche degli stati europei moderni³²).

Se il ragionamento sui sistemi sociali, la pianificazione strategica e le architetture istituzionali, era filtrato attraverso il più libero dibattito storico, meno esposto alle insidie dell'occhiuta vigilanza del potere, la delegittimazione del dispotismo turco (altra potenza sottosviluppata, percepita ancora come minaccia dalle popolazioni meridionali), arretrato soprattutto sul terreno dell'organizzazione economica, per la ridotta capacità di mobilitazione delle energie civili e di coinvolgimento sociale, l'uso primordiale dell'autorità e della repressione, la prolungata incapacità di generare innovazione e sviluppo, e di gestire processi istituzionali evolutivi (ormai inchiodato ad una prospettiva declinante³³), offriva il pretesto per sottolineare i compiti propulsivi di un'azione di go-

leati. Paragonate la continenza di Scipione in Spagna con la vita corretta di Annibale fra i campani; il limpido valore e la saggezza di Scipione con la perfidia di costui; con quanta umanità Scipione, con quanta crudeltà costui mantenga saldi gli eserciti nella disciplina e nella lealtà; paragonate Roma con Cartagine; Roma, benché fosse stretta da un assedio feroce, comprava al giusto prezzo i campi su cui i nemici si erano insediati; Cartagine, appena vidi i nemici presso le sue mura, rovinò dalle fondamenta; paragonate tutto questo e vi renderete conto che dalla parte dei romani vi fu un'autentica gloria militare, dalla parte dei cartaginesi soltanto l'ombra di quella gloria», *Oratio V, op. cit.*, pp. 176-177.

³² «Affinché essi ignorassero del tutto le lettere e non ne facessero assolutamente uso, fu stabilito da una legge di Licurgo che le leggi non venissero scritte», *Oratio V, ivi*, p. 175.

³³ «Ma forse qualcuno di voi potrebbe non arrendersi ancora nelle nostre argomentazioni, solo perché ha notato che, fra gli Stati moderni, quello turco è tenuto lontano dagli studi letterari ed è uno Stato potente ed importante per il suo dominio vastissimo per la gloria delle armi. Ma se Sergio, abusando ampiamente della dottrina cristiana, non avesse consolidato con le leggi lo Stato turco, e non fosse confluita in esso la buona organizzazione militare degli arabi, che furono dei letterati, e se dai nostri non fossero state fatte conoscere le nuove macchine militari e le nuove tecniche per assediare ed espugnare le città, ebbene, avremmo noi come oggi come nemico del mondo non dico uno Stato così grande, ma ne avremmo alcuno come nemico, avremmo insieme quello Stato?», p. 176.

verno consapevole ed inchiodare alle proprie responsabilità il potere spagnolo; tema, eminentemente politico, che serviva a sollevare riserve su un sistema di governo primitivo, in grado di reggersi soltanto grazie all'accentuazione del carico repressivo, e proponeva molti spunti di riflessione agli stessi lettori occidentali, sui limiti degli ordinamenti, considerati 'evoluti'.

Dietro l'uso scenografico della contrapposizione tra Oriente ed Occidente (che sarebbe stata compiutamente sviluppata nel *De Uno*), emergevano, in realtà, riserve molto puntuali sulle politiche assolutiste, ancora egemoni, che 'sollecitavano' prudentemente una demilitarizzazione del diritto penale³⁴, cautamente introdotto da una polemica contro la tesi di Antoine Favre sulla responsabilità solidale degli eredi del ladro defunto, che assumeva un significato evidentemente simbolico, e intendeva ribadire l'autonomia intellettuale e scientifica di una cultura giuridica, che si confrontava criticamente con i più autorevoli esponenti del cultismo, anche, nello stesso approccio al penale e nella denuncia (implicita) del suo uso spregiudicato, compiuto dai regimi assolutisti, e si poneva il problema di ristabilire una maggiore 'civiltà', nella ricostruzione della filosofia di fondo del diritto e del processo penale³⁵.

³⁴ «Ubbidisce a questa legge, o non piuttosto la infrange il medico che nulla aggiunge di suo al patrimonio comune e faccia a pezzi la medicina degli antichi e dei moderni? Il giudice che o derida Accursio considerandolo un barbaro e un ottuso ignorante, o dica che i seguaci di Cuiacio null'altro conoscono che le formule solenni della cessione legittima dei beni e del testamento stilata a norma di legge?», *Oratio III*, p. 131.

³⁵ Cujas aveva riconosciuto che l'azione giudiziaria contro un ladro si estingueva con la sua morte per cui, ogni erede, avrebbe dovuto rispondere soltanto per la parte di refurtiva, che aveva ricevuto («condictio ex causa furtiva similis est actioni in factum ex causa doli quae datur ex edicto, de alienatione iudicii mutandi causa facta: utraque ad rei persecutionem pertinet, utraque pecuniaria non poenalis, & tamen videtur ex delicto dari, atque ideo in heredem datur non nisi in id, quod ad eum pervenit»), *Observationum et Emendationum*, lib. XIII, cap. XXXVII, p. 385 B). Favre, nel *De erroribus pragmaticorum*, sosteneva che ciascun erede era tenuto a rispondere *in solidum* per l'intero valore della refurtiva (*DD. Antonii Fabri I. C. Sebusiani, et in Supremo Sabaudiae Senatu Primarij Praesidis, De*

È un argomento che riprendeva un motivo della riflessione ponderosa di Girolamo Borgia³⁶, un giurista attivo nei decenni successivi alla rivolta di Masaniello, meno esposto sul terreno del dibattito politico, e tuttavia, non insensibile ai problemi del paese, ed alle ragioni del rinnovamento scientifico, che aveva contagiato la cultura moderna, vicino alla cerchia dei fratelli Francesco e Gennaro D'Andrea³⁷, Giuseppe

erroribus Pragmaticorum et Interpretum Iuris, Chiliadis Tomus Secundus in Decades L posteriores distinctus, Lugduni, sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud et Claudii Rigaud, MDCLVIII, *Error VII, De emendatione d. l. si dominus 8. D. de praescriptis verbis*, pp. 447-450; *Error VIII, De actione incerti Praescriptis Verbis, ad certam quantitatem pecuniae*, pp. 450-451; *Error IX, De Bartoli, & Cuiacij ad supradictam Papiniani legem interpretationibus*, pp. 451-453; *Error X, De aliis Cuiacij erroribus ad eandem Papiniani legem*, pp. 454-456. Cfr. le preziose osservazioni di Visconti nelle note alle orazioni vichiane). Girolamo Borgia ricostruiva la contesa («Jacobus Cujacius tamen, quem, Nonnulli sequuntur, praesertim Vultejus in Comment. ad § plane odio instit. de act. nu. 11 & in *Jurisprudentia* lib. 2, cap. 6, num. 5...aliter sensit, & non esse locum exceptioni propositae contendit Obser. 13 cap. 37...affirmat nec furtivam conditionem, nec rerum amotorum actionem in solidum adversus haeredes competere, sed dari quatenus ad eos pervenit», *Investigationum*, cit., vol. I, lib. IV, cap. I, *De conditione furtiva, & actione rerum amotarum, & an detur insolidum contra haeredes*, p. 151, 2) e contestava la tesi di Favre («nos tamen faciliori stylo, ut solemus, id ipsum praestantissimus, nam Fabri coniecturas omnes investigare, et refellere propositum est», p. 151, 3).

³⁶ Girolamo Borgia (1633-1683) si laureò in *utroque jure* nel 1654, ed esercitò la professione per alcuni anni e non è escluso che nutrisse ambizioni accademiche, documentate dal suo poderoso lavoro *D. Hieronymi Borgiae J. C. Investigationum Juris Civilis Libri XX in quibus Antonij Fabri J. C. coniecturae investigantur et refelluntur quidve circa easdem in Foro receptum sit in gratia Pragmaticorum disquiritur*, Neapoli, ex officina bulifoniana, MDCLXXVIII, in cui, oltre alla conoscenza approfondita della letteratura tardo-umanistica, mostrava consapevolezza intellettuali e scientifiche non comuni. Dopo la morte della moglie, prese l'abito ecclesiastico, diventò Consigliere del Cardinale Innico Caracciolo, poi Canonico della Chiesa Metropolitana di Napoli (1681), e, successivamente, Vescovo di Tropea (1683). Cfr. le 'voci' di G. DE CARO, *DBI*, vol. XII, Roma, 1970, pp. 724-725, e di E. CHIOSI, *DBGI*, vol. I, Bologna, 2013, pp. 304-305. Sulla sua critica a Favre, cfr. G. BORTOLUCCI, *Un critico del Fabro per la storia dell'obbligazione solidale*, in *Conferenze romanistiche*, tenute nella R. Università di Pavia, nell'anno 1939, a ricordo di G. CASTELLI, Milano, 1940, pp. 185-213.

³⁷ Cfr. il riferimento celebrativo a Gennaro D'Andrea, per la sua recentissima nomina a Fiscale della Vicaria («quod aliquando ex facto admissum

Valletta, altro protagonista del rinnovamento intellettuale di fine secolo³⁸, Marcello Marciano, discendente da una prestigiosa famiglia di togati, penalista di spessore con una pronunciata sensibilità giurisdizionalista ed un altrettanto deciso orientamento anti-baronale³⁹.

Era stato il principale *sponsor* (insieme a Giulio Capone, che apparteneva alla generazione precedente, con un passato di intellettuale impegnato, coinvolto nella rivoluzione, altrettanto schierato sulla polemica anti-feudale⁴⁰) del giova-

scio urgente diligentissimo fisci Patrono, quod munus gaudeo dum haec scribo obtinuisse D. Januarius Andreas, virum in Jurisprudentia vera ac in bonis literis exultissimum, atque ingenio, eloquentia, & Nobilitate praecellentem», lib. XVII, cap. XVI, num. 9), e la menzione d'onore, riservata al Valletta, che aveva redatto il parere, nella veste di *censore civile*, premesso al testo («amicus noster Joseph Valletta», lib. XVII, cap. 12, num. 17).

³⁸ Cfr. il *placet*, redatto da Valletta, che definiva Borgia «Vir tam genere, quam virtutibus clarus», e sottolineava il rilievo scientifico del testo («opera omni eruditione plena»).

³⁹ Cfr. il parere, stilato da Borgia, in veste di censore civile, per la riedizione degli scritti di Marcello Marciano, promossa dal figlio Giovanni Francesco, che prendeva, come punto di riferimento del suo metodo giuridico, Cujas e il portoghese Antoine Gouveja («Hinc dum soboles una integerrimo iustitiae gladio lites in Foro dirimit: Altera Cuiacij accurato stylo, sed ad ingenium Goveani acuminato, ut maiorem gentium Iurisconsultos Typis exprimat, iustissimum censeo», *Opera Legalia Posthuma D. Marcelli Marciani*, Neapoli, Typis Novelli de Bonis Typograph. Archiep., MDCLXXX), sulla scorta di un suggerimento di Favre («Tulit aetas nostra maximos in jurisprudentia viros non paucos, sed precipuos, si quid mei ingenii est, ceterorum pace dixerim, Ant. Goveanum & Jac. Cujacium. Illum, ut mihi quidem videtur, multo felicior ingenio ad jurisprudentiam natum: sed qui naturae viribus tam confideret, ut diligentiae laudem sibi non necessariam, minus etiam fortasse honorificam putare videretur. Hunc contra minus lucido praestantique ingenii acumine, sed qui adsiduo labore ea sequoque adsequi posse crederet, quae solis ingenii nervis parari queunt», *Epistola Amplissimo Viro Petro Fabro Regio Consiliario Libellorum Ordinario Magistro, & in Tholosano Senatu Praesidi integerrimo*, in *Antonii Fabri IC. Sebusiani Serenissimi Sabaudiae Ducis Consiliaris ab intimis, et in Supremo Sabaudiae Senatu Praesidis Primarij Coniecturarum Iuris Civilis Libri Viginti*, sumptibus Iacobi Crispini, MDCXXX, p. 188).

⁴⁰ Su Capone, cfr. per l'orientamento anti-baronale A. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregianniano*, cit., pp. 83-84, e, per il coinvolgimento nella rivoluzione di Masaniello, P. L. ROVITO, *Il Vicereame spagnolo di Napoli*, Napoli, 2003, pp. 298, 306 e 328; Id., *L'immutabilità dell'antico. Uomini e vicende*

nissimo Nicola Gaetano Ageta e delle sue precocissime *Visiones Iurium Feudalium*⁴¹, generalmente ricordato soltanto per la vivace polemica, scientificamente rifinita, con Favre⁴², che presupponeva una riconsiderazione complessiva dell'umanesimo giuridico, delle sue coordinate scientifiche,

dell'arretratezza meridionale, Benevento, MMIX, pp. 57 e 134, mentre, per un profilo generale, le 'voci' di A. MAZZACANE, in *DBI*, vol. XVIII, 1975, pp. 601-605, e soprattutto, di E. CORTESE, *DBGI*, vol. I, pp. 432-433.

⁴¹ Nicolò Gaetano Ageta, considerato dalla storiografia l'enfant prodige della giurisprudenza napoletana del secondo Seicento, si cimentò giovanissimo nelle *Visiones Iurium Feudalium*. Neapoli Campaniae, Typis Hyeronimi Fasuli, Anno MDCLXX), dedicate al Cardinale Innico Caracciolo, che, per l'ampiezza dei riferimenti dottrinali, la complessità dei temi affrontati, il taglio storico-giuridico non comune, mostrano lo spessore scientifico di uno studioso maturo, che non può non sottintendere l'intervento determinante di protettori autorevoli. Nel testo, ricordava come maestri, Giulio Capone («omni iuris peritia instructus S. Theol. Doct. D. Iulius Capone nostra in Neap. Acad. Primariae vespertinae lectionis publicus interpres dignissimus, meus iuris civilis scholis in observandiss. Praeceptor», p. 53) e Francesco Rocco («peritum Dominum meum Reg. Consiliarius Franciscum Roccum», p. 244), ma è abbastanza evidente il ruolo svolto da Girolamo Borgia, che, nelle sue *Investigationes*, gli dedicava varie benevole citazioni, ed è probabilmente, per sua iniziativa, che venne coinvolto, in veste di giurista, nella stesura di una memoria sulla successione del Ducato di Monteleone, che dipendeva dalla diocesi di Tropea, di cui Borgia era Vescovo (cfr. C. SUSANNA, G. BORGIA, N. G. AGETA, *De successione Ducatus Montisleonis Consultatio pro D. Antonio Pignatello Ill.^{mo} D. Caesaris Marchionis Casalnuovi Primogenito filio*. Ad mentem D. Hectors Pignatelli Primi Montisleonis Ducis elucubrata, Neapoli, 1679).

⁴² Sul Favre, cfr. L. CHEVAILLER, *Le President Favre et la jurisprudence du Senat de Savoie de 1585 a 1605*, in *Tijdschrift voor de Rechtsgechiedenis*, 1952, pp. 263-289, 456-478; ID., *Recherches sur la reception du droit romain en Savoie des origines à 1789*, Annecy, 1953, pp. 263-289; D. GUILLLOT, *La premier President Antoine Favre jurisconsulte, écrivain, homme d'état, père de Vaugelas*, Chambéry, 1954; ID., *Antoine Favre premier President du Sénat de Savoie*, 1957, pp. 3-16; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989, pp. 94, 99, 116, 121, 136, 150, 175, 180, 205 e 219; C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'oeuvre d'Antoine Favre, entre humanisme et rationalisme*, *Juris-prudence*, in *Revue critique*, 2010, pp. 339-350; R. SAVELLI, *La città proibita. L'editoria ginevrina e la curiosa storia del Codex Fabrianus*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. Il cammino delle idee dal medioevo all'antico regime. Diritto e cultura nell'esperienza europea*, a cura di P. MAFFEI, G.M. VARANINI, Firenze, 2014, pp. 103-113.

dei suoi presupposti, dei suoi orientamenti e delle sue stesse ambizioni culturali (e culturaliste), e soprattutto, una sua riconversione pragmatica, capace di valorizzare l'approccio storico-giuridico, in vista di una rimodulazione più consapevole, rispetto alle esigenze di funzionalità (e di una rilettura) di un ordine normativo risalente.

È il personaggio che può legittimamente considerarsi il principale esponente dell'orientamento anti-interpolazionista prevalente nel mondo napoletano, pragmaticamente distante dalla sensibilità 'purista' di un cultismo, che inseguiva i grandi modelli della giurisprudenza classica, impegnandosi in una polemica poco costruttiva contro il *droit Tribonianique*, lontana dai problemi del presente, in una realtà istituzionale, in cui mancavano prestigiose strutture universitarie, destinate alla formazione delle grandi burocrazie degli stati moderni, che rappresentavano il polmone naturale di ricerche storico-giuridiche dispendiose, altrimenti prive dei necessari interlocutori istituzionali, di diffusione e di risonanza⁴³.

⁴³ Muratori ricordava il giurista sabaudo come «uno de' più mirabili ingegni, che abbiano illustrata la Giurisprudenza», aggiungendo che, per il suo temperamento polemico, «con cautela s'hanno da ricevere tante sue opinioni opposte a tanti Autori che signoreggiano nel regno legale», e perciò, segnalava il testo di Borgia, dove «in grazia de' Legisti Forensi sono esaminate e riprovate assaissime conietture e dottrine del sopradetto Fabro» (*De' Difetti della Giurisprudenza*. Trattato di Ludovico Antonio Muratori Bibliotecario del Sereniss. Sig. Duca di Modena, dedicato alla Santità di Benedetto XIV Pontefice Massimo, in Venezia, MDCCXLII, presso Giambattista Pasquali, p. 84). Del Favre è noto l'impegno della ricerca dei mutamenti, introdotti durante i lavori della compilazione giustiniana, per adeguare alla nuova realtà, istituti, norme e regole assai più risalenti, occultando il diritto romano classico, che la scuola culta si proponeva di indagare e riscoprire nella sua integrità («Caeteras plerasque leges Digestorum, quas contra iuris veteris rationem ad posteriorem Imperatorem Constitutiones accommodavit», Faber, *Rationalia*, I, p. 428). Sul Favre critico degli *emblemata Triboniani*, cfr. L. LUSIGNANI, *Saggio di una raccolta delle interpolazioni presso gli antichi*, Parma, 1898; A. DE MEDIO, *I Tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro*, in *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 1900; G. BAVIERA, *Ancora sui Tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro*, in *Archivio Giuridico*, 1902, p. 398 ss.; L. PALAZZINI FINETTI, *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris Giustiniano*, Milano, 1953, pp. 216-228; F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica inter-*

Difensore della compilazione giustiniana e delle sue scelte di fondo, rivisitate talvolta, con accanimento ipercritico – ma, in realtà, spesso storicamente giustificate – Borgia apprezzava l'impegno scientifico più meditato di riorganizzazione sistematica del giuridico, sviluppato dal mondo culto, attento alla tradizione romanistica ed alla ricostruzione del suo sviluppo storico⁴⁴, sul modello di Cujas, autentico interprete di una scienza giuridica più concreta, capace di grandi ricostruzioni storiche, che esercitarono larghe suggestioni su tutta la cultura giuridica europea, sensibile all'esigenza di riorganizzazione delle architetture istituzionali dello stato moderno, non appiattito sulle politiche assolutiste, considerato interlocutore privilegiato (contrapposto al cerebralismo velleitario di Favre, poco spendibile con il suo atteggiamento prevenuto e dichiaratamente ostile alla compilazione giustiniana e le sue divagazioni polemiche sui limiti di una cultura giuridica, spesso alimentate da esigenze di protagonismo), ed il suo lavoro intendeva ristabilire le coordinate di

polazionistica nelle fonti giuridiche romane, in *Revista de Estudios Historico-Juridicos*, 2011, Valparaiso, Chile, pp. 65-120.

⁴⁴ Cfr. *Investigationum*, lib. V, cap. XIX (*Disseritur de Tribonianis additionibus ad quaedam Digestorum loca*), che sollecitava un atteggiamento scientificamente più misurato sull'operazione di Triboniano (pp. 229-230), in grado di riconoscere, al di là dei limiti e delle cadute di stile, il significato storico complessivo della compilazione giustiniana («illud ante omnia prae oculis habito, quod ab homine Graeco, factum & eo in seculo nato, in quo...nedum latini sermonis elegantia labefactata, verum, & formularum, sollemniumque verborum observantia in totam ceciderat, & moribus cum religione mutatis judiciorum forma, & Tribunalia praxis diversimode, & longe dissita ab antiquis instituta fuerant; hinc puritas latinae linguae superstitiosa omnium antiquorum rituum observantia exigenda non erit, quamquam quod haec omnia ab ipso Tribon. Neglecta potius, quam ignorata fuerint, satis, superque ex suo Juris opere intelligimus, in quo sane nil, quod non saltem magnam ingenij vim, tenacemque memoriam, non probet, invenire est; quis enim tot milia volumina legere, confusa seligere, jus vetus ad novum trahere, & accommodare potuerat, & ordine tam accurato, ut a Cujacio aliisque melioribus optimus confiteri meruerit, & a Jacobo Gothofredo in manuale Juris a Giphanio in oeconomia Pandectarum; atque a plerisque alijs talis ostendi; idque integre in tam brevi temporis spatio, ab ipso Tribonian. & socijs effectum, quantum vix Pandectis ab illis consarcinatis legendis, satis esse cuique diligenti homini potuisset»).

un approccio scientifico costruttivo, per la riorganizzazione funzionale di un sistema giuridico, che aveva bisogno di riforme concrete.

Nella sua attività scientifica, non mancava di manifestare interesse per la causa delle riforme (e, probabilmente, non sono estranee al suo magistero le riserve sollevate su una politica assolutista, che non lasciava spazio al ruolo di mediazione degli apparati, che si riscontrano nel lavoro del giovanissimo Ageta), condividendo le preoccupazioni politiche del ceto civile ed il suo impegno per un progressivo contenimento della feudalità e delle sue attribuzioni abusive, come dimostra lo spazio, accordato ai temi della polemica anti-baronale⁴⁵, anche in materia di giurisdizione, che rende il suo testo meno astratto ed accademico.

Decisamente proiettato oltre l'identità cetuale del giurista e la stilizzazione del suo profilo accademico, distante dal prevalente modello del burocrate custode delle sue tradizioni scientifiche e disciplinari, garante dell'ortodossia, attraverso la gestione della memoria (corporativa) e della compattezza ideologica della corporazione, e attento al recupero del *mos italicus* per l'interpretazione evolutiva del diritto, che aveva fatto crescere il sistema, esercitando autenticamente il proprio ruolo⁴⁶ (pur senza trascurare l'esperienza di

⁴⁵ Cfr., tra gli altri, il passaggio, contenuto in *Invest.*, lib. V, cap. XI (re-tinetur recepta lectio in par. ult. l. cum essent 33 D. de ser. rust. praed.), in cui Borgia ribadiva che «concessio facta Baronibus non praejudicat Vassallis» (p. 214, n. 12), che riecheggia le conclusioni di una celebre allegazione di Francesco D'Andrea, datata 20 marzo 1664 (contenuta nel volume *Practicae Observationes Civiles Criminales et Mixtae Authore Francisco Maradei J.C. Et Advocato Neapolitano*, Neapoli, ex typographia Felicis Mosca, MDCCIV, p. 36 ss., e ricordata da S. MASTELLONE, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Messina – Firenze, 1965, pp. 47-48); e l'altro riferimento, in cui sottolineava che «praestationes vassallorum ex causa doni non obligant vassallos si absque titulo, & causa facta» (lib. VII, cap. VIII, *Intellectus ad l. cum de in rem verso D. de usuris, & ad l.I C. de fidecomm.*, p. 305, n. 13).

⁴⁶ «Tu che ti proponi di esercitare la giurisprudenza, consulta le glosse di Accursio, e se dopo di lui la lingua greca e la latina non fossero state richiamate in vita, e la storia romana non fosse stata ben conosciuta, non so se per quello che riguarda la giurisprudenza del nostro paese sarebbe nato un auto-

un umanesimo giuridico costruttivo, all'interno di una prospettiva, che riconosceva il valore aggiunto della sua lezione epistemologica e scientifica, senza disperderne la carica innovativa nell'erudizione e nel filologismo⁴⁷), il testo di Borgia rilanciava un'esigenza autentica di una rilettura del giuridico più densa di contenuti concreti, che giustifica le suggestioni esercitate sulla cultura giuridica dell'epoca successiva, in cui si sono formati i giovani Gravina e Vico, che, con la sua rivalutazione di un umanesimo giuridico più pragmatico, fecero i conti.

Nel pensiero giuspubblicistico napoletano dei primi anni novanta, emergeva l'altro grande tema della riscoperta del primato della giurisdizione pubblica, che covava diffusi sentimenti anti-baronali, evidenti anche nel recupero della coraggiosa battaglia dandreiana contro i diritti di passo, essenziale alla promozione del commercio, alla liberazione delle potenzialità del territorio e del mercato interno, che, in uno dei testi più significativi dell'epoca, le *Adnotationes pro Regio Aerario* di N.G. Ageta (tra i colleghi più autorevoli del giovane Vico – suggestionato dal suo lavoro – nell'ateneo na-

re più grande di Accursio», *Oratio III*, in *Orazioni inaugurali*, cit., p. 133. È un *topos*, che riecheggia un motivo centrale nel *De Ortu et Progressu Iuris Civilis* di Gravina (apparso pochissimi anni prima, proprio a Napoli), molto impegnato nella rivalutazione della stagione del rinascimento giuridico bolognese, rispetto alle polemiche culte («in sensibus autem vestigandis adeo fuit acutus, & solers; perspicuus autem in verbis, & sobrius: felixque in abditis sententiis eruendis; ut, nisi temporum barbaries antiquitatis ei lucem, & sermonis elegantiam ademisset; nullam fortasse laboris partem reliquisset eruditus recentioribus», *J. Vincentii Gravinae De Ortu, et Progressu Iuris Civilis Liber, Qui est Originum Primus Ad Clementem XI Pont. Max.*, Neapoli ex Officina Bulifoniana, MDCCI, p. 221).

⁴⁷ Cfr. la premessa di Gennaro D'Andrea al volume *Opera Legalia* di Marcello Marciano, che sottolineava polemicamente la deriva erudita degli studi giuridici («abeant illi, quos vel adeo Romana delectat historia, ut inde legum interpretationes deducant, aut toti sunt in evolvendis latinis auctoribus, quod putent hanc solam viam, esse, ut veterum iurisconsultorum sensum tenere possit. Nam qui hac ad forum, ad causam, ad praxim pertinent? Grammatici magis id est, quam Iurisconsulti»), riprendendo evidentemente gli argomenti di Alberico Gentili, un autore molto presente nel *De Uno* vichiano.

poletano), si saldava alla creazione di un erario statale (proposta, che sarebbe riemersa, come vedremo, nel *De Uno*).

Le *Adnotationes* proponevano un clamoroso giro d'orizzonte sullo scenario europeo in movimento, con un'attenzione privilegiata ai governi anti-assolutisti, meno oppressivi sul terreno fiscale, rispetto ai sistemi autoritari ed ai loro apparati potenti e parassitari e recepivano l'orientamento 'complessivo' dell'impegno della giurisprudenza meridionale più combattiva, in materia di ristrutturazione dei poteri pubblici, e soprattutto, sostenevano la battaglia anti-feudale⁴⁸, che certamente richiamò la sua attenzione, come mostra

⁴⁸ *Adnotationes pro Regio Aerario Ad Supremi Regiae Camerae Summariae Senatus Regni Neapolis Decisiones per luculentum tractatus, et quaestiones ad rem fiscalem attinentes exaratas a praeclarissimo J. C. spectabili Dom. D. Annibale Moles ejusdem Regiae Camerae Praesidente, nostra aetate anno 1670 in lucem editas, Auctore Nicolao Cajetano Ageta, Neapoli, ex officina typographica Jacobi Raillard, MDCXCII.* Nelle *Adnotationes*, che contenevano le allegazioni di Francesco D'Andrea ('omnigenae eruditio-nis Jurisconsultus'), contro i diritti di passo («adversus iniustas pedagiorum exactiones, pro communi Regni bono, ac Regij Aerarij utilitate», vol. II, p. 180, n. 52) e la vendita degli *officia*, che «non posse alienari absque assensu» (vol. II, p. 298, n. 6), era esplicita la collocazione del giurista nell'ambito del ceto civile, come dimostrano le menzioni d'onore, riservate a Giuseppe Valletta «ob celebre ejus Museum» (vol. II, p. 336, n. 27), Nicolò Caravita («eruditissimus I. C. avitis, ac proprijs meritis omni Magistratus dignissimus», vol. III, p. 100, n. 46) e Serafino Biscardi («doctiss. I. C., & in nostris Subsellijs primarius Advocatus», vol. III, p. 132, n. 4). Di grande interesse, l'insistenza sui poteri di giustizia, con cui Ageta ricordava che la concessione alfonsina del *mixtum et merum imperium* ai baroni, aveva inferto un grave *vulnus* al sistema («Regni Barones amplam jurisdictionem in pauperes Vasallos acquisivere, & inde deminata, & pessumdata remansit ampla illa M. C. Vic. iurisdictione ut recte exclamat Praes. De Franchis dec. 370, n. 8»), aveva aggravato la condizione delle popolazioni («omnes vasalli Baronum vere servi possunt appellari, quia ut plurimum angarij sunt, & parangarij», vol. III, p. 182, n. 16), con una differenza enorme, rispetto ai cittadini dei centri demaniali («vasalli dicuntur servi, & vivere sub servitute, quando non vivunt immediate sub Dominio Regis», vol. III, p. 182, n. 15), riprendendo tutte le denunce della letteratura anti-baronale («omnia gravamina & onera...esse verissima, & quotidie infelices vasallos illa perpati, & pejora, negari nullo modo posse», *ibidem*). Sottolineava che il danno maggiore era venuto proprio dall'attribuzione della giurisdizione penale («era qua cuncta mala proveniunt, & pro subditorum bono, & pro regni utilitate, pro Regis interesse esset super hoc invigilandum», vol. I, p. 183, n. 19), auspicando un intervento più determinato del po-

anche il riconoscimento riservato, nelle pagine della *Vita*, a Francesco e Gennaro D'Andrea, simboli di una grande stagione politica ed intellettuale⁴⁹, che scelse di 'istituzionalizzare' nella memoria della capitale.

Decisivo, il ruolo svolto dal 'laboratorio' culturale, che esercitò una grande attività di impulso della nuova coscienza giuridica e politica, costruito da Giuseppe Valletta, 'erede', dalla seconda metà degli anni novanta, in avanti, dell'impegno intellettuale di D'Andrea (di cui, Vico avrebbe ripreso il lascito scientifico, nel *De Uno*, sostenendo la tesi della scomparsa del diritto romano nell'alto medioevo, che era la premessa della *Disputatio an Fratres*⁵⁰), oltre all'azione intellet-

tere politico, che, in presenza di gravi abusi, avrebbe potuto revocare le concessioni («ita quoque vasallus etiam non recedendo potest eximi a jurisdictione Baronis, ut puta si Dominus pluries opprimebat, dum Barones affligentes possunt licite privari jurisdictione», vol. I, p. 360, n. 9). Cfr. per la citazione di De Franchis, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Venetiis, apud Iuntas, MDCVII, pp. 198-199 (sul De Franchis, è d'obbligo il rinvio al volume di M.N. MILETTI, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le Decisiones di Vincenzo De Franchis*, Napoli, 1995); mentre, per il problema della giurisdizione feudale nel pensiero della dottrina meridionale, cfr. i lavori fondamentali di G. VALLONE, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo D'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce, 1985; ID., *Le Decisiones di Matteo D'Afflitto*, Lecce, 1988; ID., *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo e Antico Regime. L'area salentina*, Roma, 1999. Su Ageta, cfr. gli spunti presenti nel prezioso volume di A. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma, 1974; G. RUGGIERO, *La Turris Fortitudinis tra politici, ecclesiastici e filosofi nella Napoli di fine Seicento*, in *Frontiera d'Europa*, 2003, 1, pp. 5-174; I. ASCIONE, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli, 1994; F. SERPICO, *Pugnar con le ombre. La critica al segreto inquisitoriale nella cultura napoletana tra Sei e Settecento*, Napoli, 2017.

⁴⁹ Cfr. il ricordo di «Gaetano di Andrea Teatino, che poi morì santissimo vescovo, fratello de' signori Francesco e Gennaro entrambi d'immortal nome», *Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo*, in *Raccolta d'Opusculi Scientifici, e Filologici*, Tomo Primo, Sotto la Protezione dell'Altezza Serenissima di Dorotea Soffia, in Venezia, Appresso Cristoforo Zane, MDCCXXVIII, p. 188.

⁵⁰ *Francisci De Andreys Regii Consilii Disputatio an Fratres in Feuda nostri Regni succedant, cum Fratri decedenti non sunt coniuncti ex eo latere unde ea obvenerunt. Ad intellectum Constitutionis Regni ut de Successionibus et de Successione nobilium*, Neapoli, Ex nova officina socio-

tuale contro la giurisdizione ecclesiastica (senza clamorosi arretramenti, come nel caso di Ageta, Amato Danio, Pietro De Fusco⁵¹, e la circostanza, che il filosofo, abbia 'differenziato' la sua 'fermezza' istituzionale – insieme a quella di Cara-

rum Dom. Ant. Parrino, et Michaelis Aloysii Muti, MDCXCIV. D'Andrea sosteneva con rinnovato slancio scientifico la tesi della scomparsa del diritto romano nell'alto medioevo, per cui le istituzioni feudali dovevano essere connesse al diritto longobardo, sulla base del combinato disposto tra la *Const. Puritatem* e la *Ut de successioneibus*, con l'obiettivo di ridurre l'area degli eredi chiamati alla successione, ed il suo testo doveva codificare un metodo di lavoro che intendeva sostenere un disegno di politica del diritto (cfr. G. D'AMELIO, *Una falsa continuità: il tardo diritto longobardo*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma, 1978, pp. 369-411; I. ASCIONE, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli, 1994; M. GAMBINI DE VERA D'ARAGONA, *Il diritto feudale in Francesco D'Andrea*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2016, pp. 127-170). Nella scelta vichiana, prevedibilmente consapevole del valore di un'esperienza scientifica estremamente rilevante, è evidente la volontà di recuperare il senso di un progetto di segno anti-feudale. (Cfr. il passo del *De Universi Juris Uno Principio et Fine Uno*, Neapoli, Felix Musca, MDCCXXI, cap. CCVI, *Interiores caussae romani iuris ab universis ferme Europae regnis recepti*, p. 178); concetto, rafforzato nel *De Constantia Jurisprudens*, Neapoli Felix Musca, MDCCXXI (cap. XX – Prima temporis oscuri epocha: regimen theocraticum et sub eo imperium monasticum et paternum fundatum, p. 128). Non a caso la tesi di D'Andrea veniva riproposta (nonostante la ricostruzione contraria di Donato Antonio D'Asti, *Dell'Uso e Autorità della Ragion Civile nelle Provincie dell'Imperio Occidentale dal dì che furono inondate da' Barbari fino a Lotario II*, in Napoli, per Felice Mosca, 1720-1722, schierato a sostegno della tesi continuista, con un contributo di ricerca non privo di rilevanza, per opposte esigenze politiche), nella *Scienza Nuova* («certamente, in Italia si recavano a vergogna i nobili di regolar i loro affari con le leggi romane e professavan soggiacere alle longobarde; e i plebei, che tardi si disavvezzano de' loro costumi, praticavano alcuni diritto romano in forza di consuetudini. ch'è la cagione onde il corpo delle leggi di Giustiniano ed altri del diritto romano occidentale tra noi latini, e i libri *Basilici* ed altri del diritto romano orientale tra' greci si seppellirono. Ma poi, riunite le monarchie e introdotta la libertà popolare, il diritto romano compreso ne' libri di Giustiniano è stato ricevuto universalmente», *Principj di Scienza Nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle Nazioni*, In Napoli, MDCCXLIV, nella stamperia Muziana, lib. IV, cap. XIII, p. 640).

⁵¹ Cfr. oltre alle ricerche di Lauro e al recentissimo volume di Serpico, A. LUNA FABRITIUS, *The Secularisation of Happiness in Early Eighteenth-century Italian Political Thought: Revisiting the Foundations of Civil Society*, in *Studies in the History of Political Thought*, a cura di T. BALL, A. DIJN, J. LEONHARD, W. WELEMA, Leiden, 2017, pp. 169-195.

vita – rispetto alla posizione di tutti gli altri, neanche ricordati, ha evidentemente il suo rilievo), e soprattutto, quella baronale⁵².

È documentato anche dall'edizione delle opere del giurista portoghese Antoine de Gouveja⁵³, predisposta da Domenico Greco, un avvocato e bibliofilo talentuoso, che gravitava nel suo circolo⁵⁴, che privilegiava le sue posizioni, assunte sul problema della giurisdizione, nel celebre commento al passo di Ulpiano in *l. Imperium de iurisd. omnium iudic. quae hactenus Summorum Iurisconsultorum ingenia exer-*

⁵² Sul pensiero giuridico di Valletta, resta fondamentale, il saggio di B. DE GIOVANNI, *Cultura e vita civile in Giuseppe Valletta*, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, 1968, pp. 1-47, e, soprattutto, la monografia di V.I. COMPARATO, *Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del Seicento*, Napoli, 1970. Oltre alle sue note posizioni contro la giurisdizione feudale, e l'inquisizione (su cui, rinvio ai lavori citati di Lauro e Serpico), merita di essere segnalato un importante 'suggerimento' sulla connessione tra sistemi sociali e sistemi penali (che Vico avrebbe ripreso, con ben altra profondità), contenuto in *Difesa per Santolo Spina accusato di furto di carlini novantacinque nella Regia Zecca*, in *Josephi Vallettae Neap. J. C. Causarumque Patroni Disceptationes Forenses*, J. Parisi, 1682, pp. 82-83.

⁵³ Sull'attività scientifica di Gouveja, cfr. J. V. SERRÃO, *António de Gouveia e a Prioridade do Método Cujaciano do Direito*, in *Boletim de Faculdade de Direito de Coimbra*, 1952; ID., *António de Gouveia Professor de Direito em Grenoble*, Coimbra, 1954; ID., *António Gouveia e o seu tempo*, in *Bol. Fac. Direito de Coimbra*, 1966, pp. 25-224; *ivi*, 1967, pp. 1-131; *Les Portugais à l'Université de Toulouse: (XIII-XVII siècles)*, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural Português, 1970; L. DE MATOS, *Gouveia A.*, in *DHP (Dizionario de Historia de Portugal dirigido par J. Serrao)*, BD. 1-4, Lissabon, 1971; J.M. SCHOLZ, A.G., *Juristen. Ein biographische Lexicon Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, Muncken, 1997, pp. 247-248.

⁵⁴ *Antonii Goveani Iureconsulti Clarissimi Opera*, Neapoli, ex Typographia Nicolai Layno, MDCXCVI, sumptibus Francisci Antonii Perazij. Cfr. la *Vita ipsius Auctoris*, scritta da Domenico Greco, ricordata da V. Ariani, *Commentarius de claris jureconsultis neapolitanis*, Neapoli, 1769. Sul Greco, cfr. V. TROMBETTA, *Erudizione e bibliofilia a Napoli nella prima metà del XVIII secolo: la biblioteca di Domenico Greco*, in *Rara volumina. Rivista di studi sull'editoria di pregio e il libro illustrato*, IV, 1997, pp. 59-91. Sull'edizione napoletana, cfr. D. MAFFEI, *Sulla fortuna dell'opera di Gouveia in Italia*, in *Frontiera d'Europa*, 1999, pp. 5-11; N. VESCIO, *Giuristi culti a Napoli. Tra fortuna intellettuale e diffusione editoriale. Tesi di Dottorato in Storia del diritto italiano, con particolare riferimento alla Storia del Diritto Medievale e del Diritto Comune*, XI° Ciclo (1996-1999), Roma, 1999, pp. 103-107.

cuerat ('*primum eis adijci curavimus*'⁵⁵), incentrate sulla distinzione tra *mixtum* e *merum imperium*, che aveva necessità di una concessione espressa⁵⁶, con la 'conseguente' delegittimazione dei poteri di giustizia, abusivamente esercitati dalla feudalità, in sua assenza (elemento, che interessava maggiormente ai suoi lettori napoletani⁵⁷).

Ricordata, in un passaggio cursorio delle *Origines* di G. V. Gravina⁵⁸ (schierato nel *De Iurisdictione et Imperio* – rimasto inedito, per comprensibili esigenze di prudenza – per

⁵⁵ *Antonius Goveanus Ad Legem III D. Imperium, De Iurisdictione omnium iudicum Ad Ioannem Corasum*. Cfr. l'accurato e pregevole lavoro, ancora fondamentale, di M.P. GILMORE, *Argument from Roman Law in Political Thought, 1200-1600*, New York, Russel and Russel, 1963, pp. 45-92, e le osservazioni di L. MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in *Quaderni Fiorentini*, 1990, pp. 323-381.

⁵⁶ «Ulpianus ait, Imperium aut merum, aut mixtum est. Merum Imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum in facinorosos homines: quae etiam potestas appellatur. Mixtum imperium est (cui etiam iurisdictione inest) quod in danda bonorum possessione consistit. Iurisdictione est etiam iudicis dandi licentia...Potestas animadvertendi in facinorosos homines, vel lege, vel constitutione Principis, vel S. C. constitutis, atque adeo ab officio ius dicentis seiuncti atque separati...ut autem merum, ita & vehementissimum est hoc imperium: ad capitales namque res pertinet, de quibus nisi ex lege quaeri non potest».

⁵⁷ «Prae caeteris vero eius operibus magno in pretio habuerunt viri docti duos adversus Eguinarium Baronem de Iurisdictione libros, qui inter alios, quos male habuerat in suo de Iurisdictione Commentario magni nominis Iurisconsultos, Goveanus etiam, qui paucos ante annos interpretationem ad l. Imperium ediderat, carpere ausus erat: cui tanta styli moderatione primo libro ad iniustis illius criminationibus se purgando respondet, innumera tum in iure, tum in Romana historia eiusdem errata ostendens, ut mirum videri posit virum doctrina eximium iniuria lacessitum tantam in scribendo modestiam adhibere potuisse», *Vita Antonii Goveani*, pp. VII-VIII.

⁵⁸ «Natus est Goveanus in Lusitania, educatus in Gallia, omnibus bonis artibus excultus: ut unus Aristotelis patrocinium viriliter susceperit adversum Petrum Ramum, publice bellum indicentem scholae Peripateticae, nostri his temporibus jam delabentis, allato in forum Graeco ejus philosophi exemplari», *Jani Vincentii Gravinae JC & Antecessoris Romani Origines Juris Civilis*, quibus Ortus & progressus Juris Civilis, Jus Naturale, Gentium & XII Tab. Legesque ac Seta explicantur Ad Clementem XI Pont. Max. Lipsiae, Apud Jo. Fridericum Gleditsch, MDCCVIII, p. 210.

un drastico ridimensionamento della giurisdizione feudale⁵⁹, proprio in nome delle ragioni del lusitano e della sua nota presa di posizione, un passaggio, diplomaticamente 'richiamato', nel suo più noto capolavoro⁶⁰, l'iniziativa napoletana, nasceva dallo stesso ambiente di Gerolamo Borgia e dei fratelli D'Andrea, nel contesto di un'offensiva del ceto civile contro la giurisdizione feudale.

È significativa la circostanza che Vico, nel *De Uno*, avrebbe riconosciuto la statura scientifica del giurista portoghese, ed implicitamente, il valore dell'operazione dei suoi editori napoletani (in termini abbastanza simili alle espressioni usate dallo storico calabrese⁶¹), sostenendo le ragioni del-

⁵⁹ «Igitur ut haec breviter perstringam et singula suis definitionibus ordine vobis exponam; merum imperium est capitalis, aut gravior quaelibet animadversio, non iure magistratus veniens, sed vel a Populo, vel a Principe, vel a Lege specialiter alicui magistratui, et aliquando etiam privato tributa, proptereaque mandata iurisdictione minime nascens, quam iurisdictionem criminalem appellant quicumque minus religiose iurisdictionis nomen accipiunt, inter quos Goveanus insignis I. C.», G.V. GRAVINA, *De Imperio et Iurisdictione*, opera inedita, pubblicata per cura di F. MOFFA, con prefazione di F. CICCAGLIONE, Catania, 1907, p. 11.

⁶⁰ «Quod si caruisset Goveanus ut erat ille ingenio acutissimus, minime merum Imperium quod est, iurisdictionem appellasset. Si quidam iurisdictionem definivit: potestatem publicam statuendi de civili, vel criminali negotio, cum negotia criminalia mandarentur a populo magistratibus neque in eorum munere comprehenderentur, et consequenter non continerentur in iurisdictione, quae est propria magistratus», G.V. GRAVINA, *De Imperio et Iurisdictione*, cit., p. 12. Cfr. il richiamo del suo trattato, in *Origines*, cit., lib. III, cap. IV, *De Mero Mixtoque Imperio*, p. 481.

⁶¹ «At unus Antonius Goveanus, acutissimus philosophus et philologus perinde eximius, his ambobus praesidiis tantum instructus ad iurisprudentiam accessit, et ioco ac relaxandi animi causa leges romanas tanta felicitate interpretabatur, ut Iacobus Cuiacius de suo elegantium iuris intepretum principatu metueret, si Goveanus serio ad iurisprudentiam animum appulisset. Sed is aliquot romani iuris minutas partes legit: principia, quae iure naturali gentium constant, neglexit», *De Uno, De Opera Proloquium*, e, per la ricostruzione del calabrese, *Jani Vincentii Gravinae Jcti et Antecessoris Romani Orationes et Opuscula*, Trajecti ad Rhenum, Apud Gulielmum vande Weter, Acad. Typogr. MDCCXIII («docebat etiam Avenione laude haud vulgari Aemilius Ferretus Etruscus, cujus in disciplinam sese tradidit Antonius Goveanus Lusitanus, vir in explicando jure civili tam acutus atque perspicuus, & simul parvus, ut, si seriam huic scientiae operam navare voluisset, neque paucis titulis explicatis exigisque variarum lectionum libris conten-

la riaffermazione della giurisdizione pubblica, perno di una nuova amministrazione dello stato moderno (come si vedrà in seguito); posizione, che chiarisce anche le ragioni politiche, e non soltanto, culturali, della sua contiguità con l'ambiente di Valletta e il mondo, che gravitava intorno alla sua biblioteca⁶².

2. *Università pubblica e politica del diritto nel Viceregno austriaco. La 'scommessa' del De Ratione*

Nei primi anni del viceregno austriaco, che suscitò grandi speranze in una svolta, rispetto alla gestione inerziale del potere spagnolo, scoppiava la polemica beneficiaria, e la monarchia avviava una politica di ridimensionamento delle attribuzioni ecclesiastiche e sollecitava l'azione dei giuristi, ottenendo successi importanti⁶³, ma non assecondava l'impe-

tus fuisset, ne Cujacio quidem, ut ipsemet fatetur, in jure civili reliquisset locum», p. 158).

⁶² Da notare che, nel testo lucreziano, molto diffuso nell'ambiente del libero pensiero, e certamente, studiato anche dal giovane Vico, viene celebrato il ruolo 'garantista' delle magistrature, presumibilmente riletto, in chiave anti-assolutista («li magistrati poi di loro in parte/ appresero a creare, e quel potere/ a formar, che in vigor tenga le leggi/ ed il gener umano languente, e stanco/ di viver fra i nemici infesta etade/ volontario quel più curvò la fronte/ sotto alle leggi, ed al rigor dei dritti»). Cfr. *La natura delle cose di Tito Lucrezio Caro*, recata in verso italiano dal Cav. Gaetano Renieri, Firenze, Tip. V. Batelli, 1833, lib. V, p. 501.

⁶³ Cfr. M. VERGA, *Il sogno spagnolo di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia asburgica e i domini italiani*, in *Il Trentino nel '700 fra Sacro Romano Impero e antichi Stati italiani*, a cura di C. MOZZARELLI, G. OLMI, Bologna, 1985, pp. 203-261; A. CASELLA, *Costituzione e ordine politico a Napoli all'arrivo degli Austriaci*, *ivi*, pp. 285-321; *Dilatar l'Impero. Asburgo e Italia nel primo Settecento*, a cura di M. VERGA, in *Cheiron*, 1994, 21; A. SPAGNOLETTI, *Il dibattito politico a Napoli sulla successione di Spagna*, in *Famiglie, nazioni e monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Successione Spagnola*, a cura di A. ALVAREZ OSSORIO, in *Cheiron*, 2003, pp. 267-310; M. VERGA, *L'Impero in Italia. Alcune considerazioni introduttive*, in *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, a cura di M. SCHNETTGER, M. VERGA, Bologna, 2006, pp. 11-25; *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. CREMONINI, R. MUSSO, Roma, 2010 (in particolare, il saggio di C. CREMONINI, *La media-*

gno degli intellettuali più esigenti, che sottolinearono maggiormente il divario di ritmi evolutivi tra i grandi stati europei, capaci di costruire un modello avanzato di organizzazione istituzionale, basato sul primato dei pubblici poteri (considerati la spina dorsale di una società, interessata al mutamento economico-sociale), ed una realtà etero-diretta, asservita ai disegni di un imperialismo, scarsamente attento all'efficienza del pubblico, divenuto oggetto di scambio politico con un mondo, che 'contrattava' continuamente la propria sopravvivenza nel sistema⁶⁴.

Maturarono, nelle loro prove più significative, un robusto sentimento *anti-establishment*, una diffusa ansia di promozione sociale (e non soltanto culturale) ed una più profonda coscienza che il diritto non dovesse appartenere solo alle

zione degli interessi imperiali in Italia tra Cinque e Settecento, ivi, pp. 31-48); C. CREMONINI, *Proyectos, aspiraciones y vinculos internacionales des les élités italianas entre 1700 y 1714 durante la Guerra de Sucesión al trono de España*, in *Els Tractats 'Utrecht. Clarors i foscors de la pau. La resistència dels Catalans*, Barcelona, Parlament de Catalunya – Museu d'Historia de Catalunya, 2015, pp. 41-50; R. QUIRÓS ROSADO, *Tradition and Change in the Neapolitan Provincial Government during the War of Succession: the Spanish presidi (1707-1714)*, in *The Transition in Europe between XVIIth and XVIIIth centuries. Perspectives and case studies*, a cura di A. ALVAREZ OSSORIO, C. CREMONINI, E. RIVA, Milano, 2016, pp. 138-159; M.A. NOTO, *The Kingdom of Naples to the Test of Succession: Aristocracy, the Desire for Autonomy and International Politics at the Beginning of the XVIIIth Century*, ivi, pp. 160-191; G. CIRILLO, *Between the Hagsburgs and the Bourbons. The Integration of Nobility and the Self-Consciousness of Aristocrats in the Kingdom of Naples*, ivi, pp. 192-223.

⁶⁴ Sul vicereame spagnolo, cfr. G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica cultura società*, Firenze, 1983; L. DE ROSA, *Il mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza*, Milano, 1989; G. GALASSO, *Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino, 1994; *Nel sistema imperiale: l'Italia spagnola*, a cura di A. MUSI, Napoli, 1994; L. DE ROSA, *Conflitti e squilibri nel Mezzogiorno tra Cinque e Ottocento*, Bari, 1999; A. MUSI, *L'Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava dei Tirreni, 2000; Id., *La rivolta di Masaniello sulla scena politica barocca*, Napoli, 2002; P.L. ROVITO, *Il Vicereame spagnolo di Napoli*, Napoli, 2003; G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, Torino, 2007; P.L. ROVITO, *L'immutabilità dell'antico*, Benevento, 2009; R. VILLARI, *Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero, 1585-1648*, Milano, 2012; A. MUSI, *L'impero dei Viceré*, Bologna, 2013.

caste (oltre alla domanda di strumenti istituzionali, rivolti all'incremento delle tutele garantite ai *cives*), ma non riuscirono a guadagnare successi istituzionali significativi, nemmeno, nella propria area di campo.

Emerse un dibattito storico-giuridico, che spinse per una complessiva ridefinizione delle politiche pubbliche e delle architetture istituzionali ereditate, con attenzione alle compatibilità, imposte dai nuovi assetti di governo, capaci di sollecitarne l'evoluzione e di consolidare il prestigio, l'immagine pubblica e la funzione delle magistrature, impegnate nel ridimensionamento dei poteri tradizionali e nel recupero di attribuzioni statali.

Si aprì una fase nuova che offrì maggiori margini di manovra ed un inedito slancio alla campagna giurisdizionalista, in cui, prevedibilmente, la componente giuridica⁶⁵, riuscì

⁶⁵ Sul giurisdizionalismo napoletano, cfr. A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del '600 e del '700*, a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, Torino, 1914; F. FERRARA, *Stato e Chiesa nel Regno delle Due Sicilie nel secolo XVIII. Contributo alla storia del diritto ecclesiastico*, Napoli, 1935; A. CORSANO, *Il pensiero religioso italiano dall'umanesimo al giurisdizionalismo*, Bari, 1937; A. PAPA, *Politica ecclesiastica nel Regno di Napoli tra il 1708 e il 1710: vertenza beneficiaria tra il papa e l'imperatore*, in *Gregorianum*, 1955, IV, pp. 622-668; Id., *Politica ecclesiastica nel Regno di Napoli tra il 1708 e il 1710: polemica libellistica e strascichi della vertenza beneficiaria*, in *Gregorianum*, 1956, I, pp. 55-87; P. SAVIO, *Dottrina e azione dei giurisdizionalisti del secolo XVIII*, in *Archivio Veneto*, 1958, pp. 8-40; P. SPOSATO, *Le Lettere Provinciali di Biagio Pascal e la loro diffusione a Napoli durante la rivoluzione intellettuale della seconda metà del secolo XVII: contributo alla storia del giansenismo e del giurisdizionalismo nel Regno di Napoli*, Tivoli, 1960; E. PAPA, *Aspetti di politica ecclesiastica napoletana durante la Reggenza (1759-1767)*, in *Aloisiana*, 1961, pp. 345-386; S. MASTELLONE, *Osservazioni sulle origini seicentesche dell'anticurialismo meridionale*, in *Critica Storica*, 1965, pp. 1-13; A. MELPIGNANO, *L'anticurialismo napoletano sotto Carlo III*, Roma, 1965; R. COLAPIETRA, *Discussioni sull'anticurialismo a Napoli nel '700*, in *Rassegna di Politica e Storia*, 1966, pp. 289-305; M. ROSA, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo Borbone*, in *Critica Storica*, 1967, 4, pp. 494-531 (rist. in Id., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, 1969, pp. 119-163 e 272-280); N. CASERTA, *Dal giurisdizionalismo al liberalismo: 1748-1848. Un secolo di travaglio della coscienza religiosa in Italia*, Napoli, 1969; A. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregiannoneiano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723)*, Roma, 1974; G. GALASSO, *La parabola del giurisdizionalismo*, in Id., *Il Mezzogiorno*

ad affermare le risorse scientifiche, connesse alla propria *expertise*, considerata la premessa per una politica sviluppatista più ambiziosa (capace di archiviare la lunga stagione del vicereame spagnolo e di riflettere criticamente sulla sua eredità), muovendosi sul terreno, strettamente connesso alla difesa della giurisdizione statale, utilizzando, a supporto, la sponda del dibattito pubblico, progressivamente affrancato dai vincoli strutturali, che gravavano sulla libera opinione e maggiormente esposto all'azione di contrasto, sviluppata dai poteri tradizionali.

Assunse un profilo scientificamente più sofisticato, l'impegno intellettuale, frutto di un'elaborazione più che decennale, di Gianvincenzo Gravina, che completava il disegno delle *Origines* (maturato, prima del suo insegnamento romano e con molti agganci al dibattito napoletano), con la nuova versione lipsiense, che gli avrebbe garantito una notorietà

nella storia d'Italia, Firenze, 1977, pp. 209-236; A. MUSI, *Fisco, religione e Stato nel Mezzogiorno d'Italia* (secoli XVI-XVII), in *Fisco, Religione Stato (secoli XVI-XVII)*, a cura di H. KELLENBENZ, P. PRODI, Bologna, 1989, pp. 427-457; L. MASCELLI MIGLIORINI, *Chiesa e Stato*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. IX, tomo II, *Aspetti e problemi del Medio Evo e dell'Età Moderna*, Napoli, 1991, pp. 311-342; M. ROSA, *Il giurisdizionalismo borbonico a Napoli nella seconda metà del Settecento*, in *Società e Storia*, 1991, pp. 53-76; D. COSIMATO, *Clero e regia giurisdizione dopo Masaniello nel carteggio diplomatico di Simancas*, in *Rassegna Storica Salernitana*, n.s. 10, 1993, pp. 55-76; F. DI DONATO, *Stato magistrature controllo dell'attività ecclesiastica. Niccolò Fraggianni nel 1743*, in *Archivio Storico delle Province Napoletane*, 1993, pp. 255-328; M. SPEDICATO, *Il mercato della mitra. Episcopato regio e privilegio dell'alternativa nel Regno di Napoli in età spagnola (1529-1714)*, Bari, 1996; F. CACCIAPUOTI, *Il processo agli atei-sti: dalla discussione teologica al giurisdizionalismo, in Dalla scienza mirabile alla scienza nuova. Napoli e Cartesio*, a cura di E. LOJACONO, Napoli, 1997, pp. 149-171; R. AJELLO, *Giurisdizionalismo*, in *Federiciana*, 2006, I, pp. 753-758; M.G. MAIORINI, *Stato e chiesa nazionale nel Regno di Napoli in età borbonica: la via 'amministrativa' di Bernardo Tanucci*, in *Stati e chiese nazionali nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SPEDICATO, Galatina, 2007, pp. 99-121; P. LOJACONO, *Chiesa, Stato e Popolo nel Mezzogiorno dei Lumi: la legislazione ecclesiastica dei Borboni di Napoli e di Sicilia tra istanze regaliste e tutela dell'ordo spiritualis (1734-1789)*, Cosenza, 2012; D. LUONGO, *La polemica sull'Inquisizione nel Preilluminismo napoletano*, in *La prassi del giurisdizionalismo negli stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, a cura di D. EDIGATI, L. TANZINI, Roma, MMXV.

europea, propiziata dalle recensioni apparse negli *Acta Eruditorum* e nella *Bibliothèque Ancienne* di Le Clerc, in cui sperimentava una sintesi efficace tra il grande filone storicista del mondo culto e l'approccio sistematico.

Nelle sue pagine di delineava l'esigenza di ricostruire un ordine giuridico risalente, proprio per la sua capacità di adattare le norme alle esigenze della prassi, alla ricerca delle connessioni tra scienza giuridica e coscienza sociale, che ispirava la sua rilettura dell'esperienza storica del diritto romano, in chiave anti-assolutista ed anti-feudale (celebrando un modello di governo, basato sul primato delle leggi, in cui non esistevano giurisdizioni feudali⁶⁶), con il recupero del

⁶⁶ Cfr. il ricordo – molto significativo e istruttivo sulle stesse vicende dell'ateneo napoletano – contenuto nella *Vita vichiana*, che occultava l'esperienza nelle Accademie napoletane di fine Seicento, la stessa vicenda dell'Arcadia e datava i rapporti con Gravina, a partire dalla pubblicazione del *De Rebus Gestis Antonii Caraphaei* («l'opera uscì magnifica dalle stampe di Felice Mosca in quarto foglio in un giusto volume l'anno 1716 e fu il primo libro, che con gusto di quelle di Olanda uscì dalle stampe di Napoli: e mandata dal Duca al Sommo Pontefice Clemente XI in un breve, con cui la gradi, meritò l'elogio di Storia immortale: e di più conciliò al Vico la stima, e l'amicizia di un chiarissimo letterato d'Italia Sig. Gianvincenzo Gravina, col quale coltivò stretta corrispondenza infino che egli morì»). Su Gravina, cfr. oltre agli scritti datati di G. DE MONTEMAYOR, *Storia del diritto naturale*, Milano – Napoli – Palermo, 1910-1911, *passim*; M. DEL GIUDICE, *La scuola storica italiana del diritto e i suoi fondatori*, Campobasso, 1918, *passim*; B. BARILLARI, *Preestetica e filosofia del diritto in G. V. Gravina*, Napoli, 1939; il lavoro, ancora, per molti versi, interessante di M. CAPURSO, *Accentramento e costituzionalismo. Il pensiero italiano del primo Settecento di fronte al problema dell'organizzazione dello Stato*, Napoli, 1959; la monografia di C. GHISALBERTI, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Milano, 1962; la ricognizione di P. GIANNANTONIO, *L'Arcadia Napoletana*, Napoli, 1962; le ricerche più significative di A. QUONDAM, *Cultura e ideologia di Gian Vincenzo Gravina*, Milano, 1968; C. PECORELLA, *Note per la classificazione delle Accademie Italiane dei secoli XVI-XVIII*, in *Studi Ssassaresi*, 1967-1968 (ora in *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, 1995, pp. 221-228); Id., *Gravina legislatore: Note sull'ordinamento arcadico*, in *Studi in memoria di G. Donaiuti*, vol. II, Milano, 1973, pp. 295-322; G. RICUPERATI, *Studi recenti sul primo '700 italiano. Gian Vincenzo Gravina e Antonio Conti*, in *Rivista Storica Italiana*, 1970, III, pp. 611-644; B. DE GIOVANNI, *La vita intellettuale a Napoli fra la metà del '600 e la Restaurazione del Regno*, in *Storia di Napoli*, t. VI, Napoli, 1970, *passim*; M. CANDELA, *Il pensiero pedagogico in Gian Vincenzo Gravina*, in *L'educazione giuridica. II. Profili storici*, Perugia, 1979, pp. 347-

principio della divisione dei poteri – molto significativa la rivalutazione del *Senato*, su cui innestava la riscoperta dell'*E-forato* – e del primato della giurisdizione pubblica, con l'annessa 'celebrazione' del ceto medio, che auspicava una più lungimirante politica di coinvolgimento sociale e di governo del territorio, all'interno di una ricostruzione storicista.

Recepiva la grande lezione umanistica, liberandosi della polemica interpolazionista (sollecitando un giudizio scientifico più distaccato ed equilibrato sulla complessità dell'operazione giustiniana⁶⁷, che, con tutti i suoi limiti, aveva salvato l'eredità giuridica più significativa del mondo romano, trasmessa agli ordinamenti moderni⁶⁸), incapace di inne-

386; W. PROSS, *Gian Vincenzo Gravina. Teoria del diritto e teoria del dramma all'inizio del Settecento*, in P. DI GIOVANNI, *La tradizione illuministica in Italia*, Palermo, 1986, pp. 283-292; H.S. STONE, *Vico's cultural history. The Production and Transmission of Ideas in Naples, 1685-1750*, Leiden, 1997, *passim*; G. FERRONI, *Il Metastasio napoletano tra l'Istoria Civile e la Scienza Nuova*, in *Legge, poesia e mito. Giannone, Metastasio e Vico. Fra 'tradizione' e 'trasgressione' nella Napoli degli anni venti del Settecento*, a cura di M. VALENTE, Roma, 2001, p. 200 ss.; C. SAN MAURO, *Gianvincenzo Gravina*, in *DBI*, vol. LVIII, Roma, 2002, pp. 756-764, EAD., *Gianvincenzo Gravina e il De Romano Imperio liber secundus*, Napoli, 2004; O. NIKITINSKI, *Gian Vincenzo Gravina nel contesto dell'umanesimo europeo. Per una rivalutazione dell'immagine di Gravina*, Napoli, 2004; C. SAN MAURO, *Gianvincenzo Gravina giurista e politico* (con un'appendice di scritti inediti), Milano, 2006, e soprattutto, F. LOMONACO, *Filosofia, diritto e storia in Gianvincenzo Gravina*, Roma, 2006; D. LUONGO, *Consensus gentium*, cit., vol. II, pp. 850-877 ss.

⁶⁷ «Quis vero tulerit inclementiam eorum, qui quodcumque in libris juris, vel in historia, vel in verbis fuerit erratum, uni Triboniano adscribunt: quasi scriptores omnes, omnesque Jurisconsulti, ab omni errore, praeter humanitatis labem exhauserit Tribonianus? Erravit nimirum ille quid ni? Immo & saepiscule: quippe implicitus tantis commentariorum involucris: e quibus nescio quisnam accusatorum melius tam brevi tempore se felicius explicasset», *Originum, cap. CXXXVII, De Tribonianus, et sociis*, p. 160.

⁶⁸ «Erravit ille fateor: sed neque omnia, neque unus. At fuit posteris noxius, propter intercepta veterum Jurisconsultorum scripta. Quasi tot alia Graecae, ac Latinae sapientiae volumina supersuit: aut receptos e tanto naufragio libros, ulli praeter quam sorti debeamus. Immo si jus temporibus illis barbaris petendum fuisset e toto illo commentariorum pelago, socordia hominum potuis in tenebris jacuisset. Quis scit igitur an Jurisprudentiae vestigium ullum retineremus; nisi has nobis Tribonianus particulas excerpsisset?», p. 161.

stare supplementi di operatività ad un ordine giuridico, che aveva necessità di essere riorganizzato, e restituiva il dinamismo storico-sociale di un sistema⁶⁹, che aveva assorbito e governato il conflitto, consentendo la progressiva emancipazione della plebe, con grande attenzione alla realtà meridionale, 'auspicando' una riforma agraria, che restituisse alla provincia, risorse umane ed opportunità di crescita, riequilibrando il rapporto con la capitale⁷⁰ (disegno, in cui non mancano significativi punti di contatto con il progetto del maestro Serafino Biscardi⁷¹), ed il suo lavoro, rilanciato dalla risonanza europea della nuova edizione lipsiense, diede avvio, anche nella provincia italiana, al dibattito epistemologico sul giuridico.

Giambattista Vico, in sintonia con lo storico calabrese, pur con un più accentuato *target* speculativo ed una più pronunciata sensibilità 'sociale'⁷², nel *De Ratione*, maturato nell'ate-

⁶⁹ Cfr. il ritratto graviniano di Favre, che distingue tra il polemista del *De erroribus pragmaticorum*, ed il talento costruttivo, emerso nel *Codex Fabrianus* («Tandem in Antonio Fabro consistam interpretum audacissimo, & pragmaticorum hoste vehementissimo: qui aliis quidem in operibus acumen magis, quam veritatem praestitit: in Codice vero suo usum rerum, & ingenii sui jam maturi reddidit nobis utilitatem: ut meliora sint illius, quae minus acuta», *Originum*, CLXXXIV, p. 228).

⁷⁰ «Optimus vero populus, est agricolarum, atque pastorum, atque ibi civilis, & militaris virtus haerebit firmius, ubi plurimum est rei agrariae, atque pecuariae studium. Pastores etenim, & agricolae, quia urbe absunt propter laborem rusticum, quo exercentur, & quia spem victus ducunt a proventu agrorum, & pecorum, neque fame ad desperationem aguntur, neque ocio conciones frequentant, neque ducuntur studio rerum novarum; & si ducendi fuerint in bellum, erunt milites validiores», GRAVINA, *Originum*, *De Legibus et Senatusconsultis*, p. 35.

⁷¹ «Questa Città è così grande e numerosa che si è resa assai difficile a potersi governare col rigor della giustizia...bisognerebbe in primo luogo disinnuire la Città da tanto numero di genti inutili...ordinare ogn'anno che si facciano nove leve per trasportarli altrove, e così per questa strada si sgraverebbe questa Città di qualche numero di gente a far male», *Idea del governo politico ed economico del Regno di Napoli*, in D. LUONGO, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli, 1993, p. 326.

⁷² Cfr. le osservazioni fondamentali di G. BAVIERA, *Giambattista Vico e la storia del diritto romano*, Palermo, 1912, opportunamente richiamato da SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, vol. II, Torino, 2004, p. 112.

neo napoletano (una connessione strutturale, e, non occasionale, sottolineata ripetutamente dal filosofo, sia nel testo, sia nella più matura retrospettiva, compiuta nella *Vita di se medesimo*, in cui avrebbe sottolineato l'avvio di un percorso, più compiutamente sviluppato, nel *De Uno*⁷³), affrontò un discorso più ampio sulla rifondazione complessiva delle istituzioni, a cui il mondo universitario (di cui rivendicava la centralità, mettendo l'accento sul primato della formazione) intendeva concorrere, come luogo di condensazione di una coscienza pubblica (e non, di strutturazione della identità corporativa dei giuristi e delle loro pratiche di riproduzione ideologica), con una grande consapevolezza (prevedibilmente, non dichiarata, e sottovalutata dalla storiografia) del ruolo moltiplicatore della struttura e della sua capacità di impatto⁷⁴.

⁷³ «Ma nell'anno 1708 avendo la Reggia Università determinato fare un'Apertura di studj pubblica solenne, e dedicarla al Re, con un'Orazione da dirsi alla presenza del Cardinal Grimani Vicerè di Napoli, e che perciò si doveva dare alle stampe; venne felicemente fatto al Vico di meditare un Argomento, che portasse alcuna nuova scoperta ed utile al mondo delle lettere», *Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo*, in *Raccolta d'Opusculi scientifici, e Filologici*, Tomo Primo, sotto la protezione dell'Altezza Serenissima di Dorotea Soffia Contessa Palatina del Reno Duchessa di Parma Piacenza, ecc., in Venezia, appresso Cristofaro Zane, MDCCXXVIII, p. 207.

⁷⁴ DE/ NOSTRI TEMPORIS/ Studiorum Ratione/ DISSERTATIO/ a JOH. BAPTISTA A VICO/ NEAPOLITANO/ Eloquentiae Professore Regio/ In Regia Regni Neap. Accademia/ XV. Kal. Nov. Anno MDCCIIIX/ A D/ Literarum studiosam Juventutem/ solenniter habita/ *DEINDE AUCTA/ NEAPOLI/ Typis Felicis Mosca Anno MDCCIX*. Cfr. B. DE GIOVANNI, *Il De nostri temporis studiorum ratione nella cultura napoletana del primo Settecento*, in *Omaggio a Vico*, Napoli, 1968, pp. 143-191; soprattutto, sul significato politico, G. GIARRIZZO, *La politica in Vico*, in *Quaderni Contemporanei*, 1968, pp. 63-133; M. DONZELLI, *Natura e humanitas nel giovane Vico*, Napoli, 1970, pp. 95-117; S. CAMPAILLA, *Metodo cartesiano e metodo baconiano nel De nostri temporis studiorum ratione del Vico*, in *Belfagor*, 1971, 3, pp. 253-272; G. GIARRIZZO, *Aequitas e prudentia: storia di un topos vichiano*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1977, pp. 6-30; M. AGRIMI, *La aequitas nella formazione del pensiero vichiano*, in *Itinerari*, 1978, 1-2, pp. 163-181; A. CORSANO, *Per una rilettura del vichiano De Ratione*, in *Giornale Critico della Filosofia Italiana*, 1978, pp. 151-171; M. AGRIMI, *Presenza di Vico nella cultura Veneziana del primo Settecento (la 'politicità' del De Ratione)*, in *Vico e Venezia*, a cura di C. DE MICHELIS, G. PIZZAMIGLIO, Firenze, MCMLXXXII, pp. 45-75; C. VASOLI, *Vico sul 'metodo'*, in *Leggere Vico*. Scritti di Giorgio

Tentò di coinvolgere il ceto giuridico in un'impresa socialmente più impegnativa, 'celebrando' il momento creativo del-

Tagliacozzo e di altri, introduzione e cura di E. RIVERSO, Milano, 1982, pp. 97-106; le più importanti osservazioni di A.C. 'T HART, *La metodologia giuridica vichiana*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1983-1984, pp. 5-28; D.K. BIRNS, *Vico's De nostri temporis studiorum ratione and Eighteenth-Century English thought*, in *Carte Italiane*, 1984, pp. 37-47; L. GELDESETZER, *Il 'metodo degli studi' di Vico e la giurisprudenza tedesca*, in *Vico in Italia e in Germania*, a cura di G. CACCIATORE, G. CANTILLO, Napoli, 1993, pp. 369-375; A.M. DAMIANI, *Teoría y praxis in De nostri temporis studiorum ratione*, in *La dimension politique de la Scienza Nuova y otros estudios sobre Giambattista Vico*, Buenos Aires, Eudeba, 1998, pp. 113-130; G. PATELLA, *Universitas e ratio studiorum nel pensiero retorico vichiano*, in *Humanitas*, cit., vol. II, pp. 189-202; G.B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione di Giambattista Vico*. Prima redazione inedita dal ms. XIII B 55 della Bibl. Naz. di Napoli, Indici e ristampa anastatica dell'edizione del 1709, a cura di M. VENEZIANI, Firenze, 2000; R. RUGGIERO, *'Et leges incidere ligno'. Spunti giurisprudenziali dal De nostri temporis studiorum ratione*, in Id., *La 'volgare tradizione'. Problemi di critica testuale in G. B. Vico*, Lecce, 2001; G. FURNARI LUVARÀ, *Topica, retorica e scientia civilis nel De nostri temporis studiorum ratione*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2001-2002, pp. 131-159; B. DE GIOVANNI, *Topica e critica*, in *Vico e i segni della storia*, in *Il Pensiero*, n.s. 41, 2002; D. PH. VERENE, *Vico's Method of Studies in Our Time*, in *New Vico Studies*, 2002, pp. 13-18; S. ZURBUCHEN, *Giambattista Vicos Methodenbegriff*, in *Der historische Kontext von Pestalozzis 'Methode': Konzepte und Erwartungen im 18. Jahrhundert*, a cura di D. TROHLER, S. ZURBUCHEN, J. OELKERS, Bern, Haupt, 2002, pp. 65-89; V. CHIAVES DOS SANTOS, *Vico e a ordem de estudos de seu tempo: a ligação entre conhecimento é ética*, in *Educação e Sociedade*, 2003, 85, pp. 1277-1294; J. BISBAL MARTINEZ, *El De ratione de G. Vico: una critica politica del cartesianisme*, in *XV Congrès Valencià de Filosofia. 'Josep L. Blasco in memoriam'*, (València, 1-3 aprile 2004), a cura di E. CASABAN MOYA, València, Bancaixa, 2004, pp. 7-21; A. PONS, *Introduzione al De nostri temporis studiorum ratione*, in Id., *Da Vico a Michelet. Saggi 1968-1995*, trad. it. a cura di P. CATTANI, Pisa, 2004; R.K. SHERWIN, *Sublime jurisprudence: On the Ethical Education of the Legal Imagination in Our Time*, in *Symposium on Recalling Vico's Lament: The Role of Prudence and Rhetoric in Law and Legal Education*, a cura di F.J. MOOTZ, in *The Chicago-Kent Law Review*, 2008, pp. 1157-1196; F.J. MOOTZ, *Vico's Ingenious Method and Legal Education*, *ivi*, pp. 1261-1302; M. CONSTABLE, *On the (Legal) Study Methods of Our Time: Vico Redux*, *ivi*, pp. 1303-1332; P. CICCARELLI, *De iure Romano ex ratione civili interpretando. Zur Wende der politischen Philosophie zur Geschichts-philosophie bei Vico*, in *Ars Iuris. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag*, hrsg. von M. AVERARIUS, R. MEYER-PRITZL, C. MÖLLER, Göttingen, 2009, pp. 87-118; G.B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, a cura e con introduzione di F. LOMONACO, Pomigliano d'Arco, 2014, pp. I-XXXI.

la giurisprudenza, con la rivendicazione della centralità della sua mediazione, attraverso l'esaltazione della dimensione della progettazione istituzionale⁷⁵, per il suo contributo indispensabile al processo di adeguamento dell'ordinamento alle nuove esigenze, che reclamavano inedite soluzioni e dovevano fare affidamento sulle magistrature nazionali, piuttosto che, sull'azione di un governo etero-diretto.

Grazie alla maggiore disponibilità del nuovo potere a ridimensionare i privilegi ecclesiastici, gli esponenti della società civile vennero incoraggiati a scoprire le connessioni tra giusnaturalismo e giurisdizionalismo, con le annesse conseguenze, in materia di architetture istituzionali, anche per reagire alle pretese delle autorità ecclesiastiche di ridurre progressivamente gli spazi di libertà, e maturarono le condizioni per il rilancio dell'iniziativa di un mondo intellettuale, generalmente costretto sulla difensiva, che, senza la pretesa velleitaria di spezzare i vincoli, che incatenavano l'economia e la società meridionale, riprendeva con rinnovato vigore, l'opportunità di lavorare nelle istituzioni per aprire nuove occasioni di dibattito pubblico.

Diversa, tuttavia, la percezione del ruolo delle politiche pubbliche e dell'importanza politico-sociale della laicità, come punto di riferimento delle istituzioni (e non soltanto dell'organizzazione del sapere), che il governo austriaco intendeva limitare alla polemica beneficiaria, mentre, negli ambienti più avanzati del mondo partenopeo, veniva considerato uno strumento (e soprattutto, la premessa) per una più ambiziosa rifondazione della politica e della società⁷⁶, e

⁷⁵ «E perché egli il Vico sempre avea la mira a farsi merito con l'Università nella Giurisprudenza per altra via, che di leggerla a' giovinetti, vi trattò molto dell'*arcano delle leggi* degli antichi *Giurisprudenti Romani*: e diede un *saggio di un Sistema di Giurisprudenza d'interpretare le leggi, quantunque private, con l'aspetto della ragione del governo Romano*», p. 208.

⁷⁶ Sul vicereame austriaco, cfr. gli spunti presenti nel volume di R. COLAPIETRA, *Vita pubblica e classi politiche del vicereame napoletano: 1656-1734*, Roma, 1961 (su cui cfr. le perplessità di R. AJELLO, in *Rivista Storica Italiana*, 1962, III, pp. 620-623); e soprattutto, i fondamentali lavori di A. DI VITTORIO, *Gli Austriaci e il Regno di Napoli: 1707-1734. Le Finanze Pubbliche*, Napoli, 1969; Id., *Il Banco di S. Carlo in Napoli ed il riformismo asburgico*

l'insuccesso accademico ed istituzionale dei due grandi intellettuali, che, avevano scommesso sull'ateneo napoletano (in cui Gravina, probabilmente, pensava di inserirsi, dopo le polemiche romane, seguite alla *divisione d'Arcadia*) è anche una conferma della volontà del nuovo potere di non sostenere un rinnovamento culturale (e politico) ambizioso.

Vico, nel *De Ratione*, patrocinava le ragioni del riscatto del sapere umanistico, la sua superiore valenza formativa, l'importanza sociale della sua funzione civile, destinata a forgiare lo spirito critico, l'autonomia di pensiero, come 'patrimonio' del paese e dell'università pubblica (antidoto contro il conformismo, imposto da un concerto di poteri tradizio-

co, in *Rassegna Economica*, 1969, 2, pp. 235-263; Id., *Gli Austriaci e il Regno di Napoli: 1707-1734. Ideologia e politica di sviluppo*, Napoli, 1973; G. RICUPERATI, *Napoli e i Vicerè Austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, vol. VII, cit., pp. 349-372; L. DE ROSA, *Potere ed elites nella storia economica del Vicereame*, in *Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea*, 1977-1978, 30, pp. 310-333; A. DI VITTORIO, *Il Mezzogiorno d'Italia e mondo asburgico (1700-1860): una rassegna storiografica*, in *Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento*, 1978, pp. 295-319; Id., *Un caso di correlazione tra guerre, spese di militari e cambiamenti economici: le guerre asburgiche della prima metà del secolo XVIII secolo e le loro ripercussioni sulla finanza e l'economia dell'Impero*, in *Nuova Rivista Storica*, 1982, 1-2, pp. 59-81; Id., *Ancora a proposito di storia della dominazione austriaca a Napoli, 1707-1734*, in *Archivio Storico Italiano*, 1982, pp. 608-622; I. ZILLI, *Imposta diretta e debito pubblico nel Regno di Napoli, 1669-1737*, Napoli, 1990; A. DI VITTORIO, *Crisi economica e riforme finanziarie nel Mezzogiorno dei primi decenni del XVIII secolo*, in *La finanza pubblica in età di crisi*, a cura di Id., Bari, 1993; P. VILLANI, *Il Vicereame Austriaco e il problema del 'ceto civile'*, in *Settecento napoletano. Sulle ali dell'aquila imperiale 1707-1734*, Napoli, 1994; R. AJELLO, *Lo Stato e la società degli Austriaci e dei Borboni. La transizione dalla repubblica dei togati all'assolutismo*, in *Spagna e Mezzogiorno d'Italia nell'età della transizione*, vol. I, *Stato, finanza ed economia (1650-1760)*, a cura di L. DE ROSA, L.M. ENCISO RECIO, Napoli, 1997, pp. 189-237; C. CIANCIO, *La nobiltà di spada napoletana tra vicereame spagnolo e vicereame austriaco: le 'Memorie' di Tiberio Carafa, principe di Chiusano*, in *Archivio Storico del Sannio*, 2006, 1, pp. 31-89; A. DI VITTORIO, *Temi e problemi di economia asburgica tra Vienna e Napoli nel XVIII secolo*, Innsbruck-Bozen, 2009; *Il Vicereame Austriaco (1707-1734): tra capitale e province*. Atti del Convegno di Foggia (2-3 ottobre 2009), a cura di S. RUSSO, N. GUASTI, Roma, 2010; *Cerimoniale del Vicereame austriaco di Napoli, 1707-1734*, a cura di A. ANTONELLI, Soveria Mannelli, 2014.

nali e tradizionalisti, oltre che dalle politiche governative, diffidenti nei confronti dell'autonomia di pensiero⁷⁷), il suo valore aggiunto, il vantaggio competitivo, rispetto all'approssimativa e sommaria istruzione, impartita dagli studi privati, che giustificava il rilievo pubblico delle politiche formative, che garantivano l'affrancamento del capitale intellettuale, dai condizionamenti tradizionali.

Ribadiva la necessità di ricostruire un'istituzione superiore, capace di assecondare strutturalmente l'evoluzione del sistema pubblico e la crescita della società civile (che doveva voltare pagina, rispetto ad una lunga tradizione di disinteresse governativo, ed alla sua tradizionale assenza dai processi di elaborazione intellettuale), con ricadute sulla coscienza pubblica dei giuristi, coerente con i valori del sistema pubblico (e non di altri poteri di riferimento), con l'invito rivolto alla cultura giuridica a rendersi protagonista del mutamento, a rimeditare le proprie categorie, la propria lettura della realtà ed a ridefinire la sua stessa identità, in armonia con la rivoluzione culturale della modernità, rispetto alla tradizione romanistica ed ai suoi valori fondanti, che rappresentavano uno strumento di difesa dell'ordine sociale esistente, per spingersi oltre il perimetro tradizionale della riproduzione cetuale delle *elites* meridionali, con un ruolo guida di elaborazione e gestione dei processi decisionali.

Gli stessi accenni alle potenzialità ermeneutiche del *regolo lesbio*, che recuperano l'insegnamento aristotelico, riscoperto dagli umanisti⁷⁸, mentre svelano inediti riferimenti al-

⁷⁷ «Vorrei che fossero filosofi anche a corte: che si curassero del vero, come appare, e che seguissero l'onestà, che tutti approvano», p. 101.

⁷⁸ «Poiché dunque le occupazioni della vita sono valutate in base al peso e alla conseguenza delle cose, che sono dette circostanze, e di esse molte sono estranee e inopportune e alcune sono spesso rovesciate, e talvolta anche contrarie al loro scopo, i fatti umani non possono essere valutati in base a questa semplice e rigida regola mentale, ma devono essere considerati secondo quella misura flessibile utilizzata a Lesbo, che non vuole conformare a sé i corpi, ma si adatta essa stessa a quelli», pp. 96-97. Cfr. il lavoro attento di V.I. COMPARATO, *Il regolo lesbio tra volontà e ragione: da Connan a Muratori*, in *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, a cura di F. CERRONE, G. REPETTO, Milano, 2002, pp. 743-771.

le dinamiche evolutive di un mondo, che aveva conosciuto grandi trasformazioni sociali e scopriva la centralità dell'*ordo medius* (sia nell'antichità classica, che, nel contesto della rivoluzione dell'umanesimo, seguita alla riorganizzazione della società comunale), sottolineavano implicitamente la necessità di formare giuristi, attrezzati alla comprensione della relatività storica di norme, istituzioni ed ordinamenti (e perciò, della loro strutturale provvisorietà), ed a valorizzarne il profilo dinamico, rispetto agli elementi caduchi.

Discorso, che sottintendeva una critica, non scontata, ad un mondo professionale pletorico, afflitto da scadimento intellettuale, e suggeriva un'inedita riflessione sulle alchimie sotterranee di un potere, che aveva consentito la proliferazione abnorme di un ceto giuridico, privo delle necessarie risorse ermeneutiche ed epistemologiche, che doveva ritornare a rendersi protagonista di un progetto di rifondazione delle istituzioni, e non restare inchiodato alla gestione tradizionale del contenzioso.

Gli studi umanistici, connessi alla storia ed alla filologia (tanto preziosi anche per la ridefinizione e la rilettura del giuridico, come la giurisprudenza meridionale più avanzata, aveva mostrato), restavano decisivi per l'emancipazione del pensiero e la sua capacità di orientamento tra i nuovi saperi e di gestione delle nuove conoscenze, per incrementarne la capacità operativa, e soprattutto, il potenziale di liberazione, che dovevano diventare le ragioni sociali dell'unica istituzione universitaria pubblica (che necessitava di competenze rinnovate e del lealismo intellettuale all'impresa statale), anche per implementare la creatività, ed il superamento delle conoscenze, spendibili in tutti i settori della ricerca scientifica⁷⁹, il pensiero determinante, contro il pensiero dominante e/o il pensiero unico.

⁷⁹ Cfr. i due preziosi volumi di D.P. VERENE, *Vico's Science of Imagination*, Ithaca-London, Cornell University Press, 1981 (trad. ital. *Vico: la scienza della fantasia*, a cura di F. VOLTAGGIO, Roma, Armando, 1984) e di E. GRASSI, *Vico and Humanism. Essays on Vico, Heidegger and Rhetoric*, New York-Bern-Frankfurt am Main-Paris, Peter Lang, 1990, trad. it., Milano, 1992; le osservazioni di F.J.M. SEVILLA, *Universales Poéticos, fantasía y racionalidad*,

Vico paventava il rischio di un deperimento del sapere critico, lo spettro del *sapere degli arabi*, auspicato dalla retroguardia controriformista, desiderosa di normalizzazione (anche se la sua polemica, per comprensibili ragioni di prudenza, si rivolgeva, piuttosto che contro Cartesio, nei confronti dello scolasticismo dei cartesiani e dei suoi epigoni meridionali⁸⁰, che non erano in grado di discutere criticamente

in *Cuadernos sobre Vico*, 1993, pp. 67-113; S. VELOTTI, *Vico tra neopragmatismo, retorica e fantasia*, in *Specchi americani. La filosofia europea nel Nuovo Mondo*, a cura di C. MARRONE, G. COCCOLI, C. SANTESE, F. RATTO, Roma, 1994, pp. 37-73; D.P. VERENE, *Memory and Imagination. Hegel, Vico and Cassirer*, in *Clio*, 1994, 4, pp. 327-472; S. GENSINI, *Ingenium e linguaggio. Note sul contesto storico-teorico di un nesso vichiano*, in *Vico und die Zeichen/ Vico e i segni*, a cura di J. TRABANT, Tübingen, 1995, pp. 237-256; M. SANNA, *La fantasia come occhio dell'ingegno. Il paradigma conoscitivo dell'immagine in Vico*, *ivi*, pp. 17-28; P. FABIANI, *Fantasia e immaginazione in Malebranche e Vico*, in *Giambattista Vico nel suo tempo e nel nostro*, a cura di M. AGRIMI, Napoli, 1999, pp. 167-193; A.S. MENASSEYRE, *Costituzione del legame sociale e funzione della fantasia: la figura del legislatore in Vico e Rousseau*, in *Vico tra l'Italia e la Francia*, a cura di M. SANNA, A. STILE, Napoli, 2000, pp. 197-226; S. GENSINI, *G. B. Vico e la tradizione della retorica civile e dell'ingegno: tra Napoli e l'Europa*, in *Legge, poesia e mito: Giannone Metastasio Vico fra tradizione e transgressione nella Napoli degli anni Venti del Settecento*, a cura di M. VALENTE, Roma, 2001, pp. 99-194; e soprattutto, di N.E. BOULTING, *The Mythico-Poetic and Recollective Fantasias As Routes to an Ideal Eternal History Grounding a New Science: Giambattista Vico's (1688-1744) Conception of Ultimate Reality and Meaning*, in *Ultimate Reality and Meaning*, 2002, 2, pp. 93-126; M. SANNA, *Inventio e verità nel percorso vichiano*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2001-2002, pp. 11-25; M. VENEZIANI, *Ingenium e 'ingegno' nelle opere di Vico*, in *Ingenium propria hominis natura*, a cura di S. GENSINI, A. MARTONE, Napoli, 2002, pp. 295-325; G. CACCIATORE, *L'ingegnosa ratio di Vico tra sapienza e prudenza*, in *Forme e figure del pensiero*, a cura di C. CANTILLO, Napoli, 2006, pp. 225-240; Id., *Formas y figuras del ingenio en Cervantes y Vico*, in *Quaderns de Filosofia i Ciència*, 2007, pp. 57-70; J. TRABANT, *Cenni e voci. Saggi di sematologia vichiana*, a cura di E. PROVERBIO, Napoli, 2007, pp. 97-109; G. PATELLA, *Gracián y Vico: creatividad como ingenio*, in *Cuadernos sobre Vico*, 2008, pp. 167-175; R.M. ZAGARELLA, *Ingenium e natura umana in Giambattista Vico*, in *Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio*, 2009, 1, pp. 222-249; K. BUDNER, *Forging Modernity: Vulcan and Iron Age in Cervantes, Ovid and Vico*, in *Ovid in the Age of Cervantes*, a cura di F.A. DE ARMAS, Toronto University Press, 2010, pp. 97-115.

⁸⁰ «Idque adeo in dissertatione *De nostri temporis studiorum ratione*, physicae incommoda ingenii cultu vitari posse innui; quod aliquis methodo occupatus forte miratus sit. Nam methodus ingeniis obstat, dum consulit fa-

la sua lezione, sottovalutando il ruolo decisivo di altre scienze⁸¹, invece di valorizzare gli elementi positivi del sapere antico e del sapere moderno, senza esclusivismi⁸²), autentico

cilitati; et curiositatem dissolvit, dum providet veritati», *De Antiquissima Italorum Sapientia ex Linguae Latinae Originibus eruenda Libri Tres a Joh. Baptista A Vico Neapolitani Regii Eloquentiae Professoris, Neapoli, MDCCX, ex typographia Felicis Mosca, p. 51.*

⁸¹ Cfr. la *Seconda risposta del Vico al Giornale de' Letterati*, in cui ricordava che «non volli mai dispiacere a' dottissimi cartesiani, co' quali ho stretto vincoli d'amicizia. Ma, perchè essi sono oltre Cartesio dottissimi, il devono prendere in quella parte più tosto, che, per utile del mondo, propongo essi in essemplio a' giovani, che vogliono divenire valorosi filosofi», G.B. VICO, *Metafisica e metodo*, Milano, 2008, p. 383.

⁸² Sull'opposizione di Vico a Cartesio, cfr. M. GIORDANO, *Implicazione e tempo. Discorso sul Metodo. Vico e Descartes*, in *Giambattista Vico. Poesia, Logica, Religione*, a cura di G. SANTINELLO, Brescia, 1986, pp. 242-258; E. GIANCOTTI, *Philosophie et méthode de la philosophie dans le polémiques sur Descartes en Italie entre le XVII^e et le XVIII^e siècle*, in *Problématique et réception du Discours de la méthode et des Essais*, textes réunis par H. MÉCHOULAN, 1988, pp. 282-299; B. PINCHARD, *De la physique des formes à la métaphysique de l'informe. Giambattista Vico (1668-1694), lecteur du 'Discours de la méthode'*, *ivi*, pp. 319-333; M. AGRIMI, *Descartes nella Napoli di fine Seicento*, in *Descartes: il metodo e i saggi*. Atti del Convegno per il 350° anniversario della pubblicazione del *'Discours de la Methode' e degli 'Essais'*, a cura di G. BELGIOIOSO, G. CIMINO, P. COSTABEL, G. PAPULI, Roma, 1990, pp. 545-586; E. NUZZO, *Descartes nella cultura napoletana tra '600 e '700*, in *Cartesiana*, a cura di G. BELGIOIOSO, Galatina, 1992, pp. 125-134; M. AGRIMI, *Note sulle polemiche cartesiane antifrancesi di Vico*, in *Studi Filosofici*, 1995, pp. 243-269; G. BELGIOIOSO, *Philosophie aristotélécisme et mécanisme cartésien à Naples à la fin du XVII^e siècle*, in *Nouvelles de la République des Lettres*, 1995, pp. 19-47; C. CASTELLANI, *Metafisica della mente e verum-factum. Un confronto di Vico con Cartesio*, in *Vico e Gentile*. Atti delle Giornate di Studio sulla Filosofia Italiana, organizzate dall'Accademia d'Ungheria in Roma, in occasione del 50° anniversario della morte di Gentile e del 250° anniversario della morte di G.B. Vico, Soveria Mannelli, 1995, pp. 75-85; M.T. MARCIALIS, *Il cogito e la coscienza. Letture cartesiane nella Napoli settecentesca*, in *Rivista di Storia della Filosofia*, 1996, pp. 581-612; H.S. STONE, *Vico's cultural history. The Production et Transmission of Ideas in Naples, 1685-1750*, Leiden-New York-Köln, 1997; E. LOJACONO, *Letture cartesiane da Cornelio a Caloprese (1638-1694)*, in *Dalla scienza mirabile alla scienza nuova*. Napoli e Cartesio, Catalogo della mostra bibliografica e iconografica, Napoli, 1997, pp. 13-73; G. BELGIOIOSO, *La variata immagine di Descartes. Gli itinerari della metafisica tra Parigi e Napoli (1690-1733)*, Lecce, 1999; O. REMAUD, *Vico et le cartésianisme*, in *Les âmes*, a cura di J. ROBÉLINE, C. DUFLO, Paris, Presses Universitaires Franc-Comtoises, 1999, pp. 81-95; F. TUCCILLO, *L'eredità carte-*

bersaglio, nascosto dietro l'obiettivo 'dichiarato' del suo lavoro, che difendeva il valore strategico del sapere creativo, come premessa del sapere costruttivo, più 'produttivo' del sapere operativo⁸³.

Non a caso, recuperava la capacità inclusiva del cristianesimo delle origini, che aveva salvato la cultura classica ed arricchito il suo stesso patrimonio⁸⁴, polemicamente 'contrapposto' all'integralismo della curia napoletana ed alla politica dell'Arcivescovo, che aveva organizzato l'opposizione alla cultura moderna ed ai suoi intellettuali di riferimento, che documentava non soltanto il riconoscimento in un mondo di valori (e, del resto, il ricordo dei cartesiani, coinvolti, a vario

siana in Gravina e Vico, *ivi*, pp. 191-213; S. OTTO, 'Scienza positiva' o 'teoria della scienza'. Riflessione sul valore e sulla condizione di validità dei principi della Scienza Nuova, in *Il mondo di Vico/Vico nel mondo*, Perugia, 2000; S. GENSINI, *Linguaggio e natura umana: Vico, Herder e la sfida di Cartesio*, in *Natura e storia*, a cura di L. BIANCHI, Napoli, 2005, pp. 199-228; A. GUNGOV, *Vico's Deviation from Descartes' Logical Principles*, in *Sophia Philosophical Review*, 2008, 2, pp. 48-56; A.M. IACONO, *La verità del verosimile. Vero, verosimile, falso. La critica di Vico a Cartesio*, in *L'illusione e il sostituto. Riprodurre, imitare, rappresentare*, Milano, 2010, pp. 147-154; C. MARRONE, *Implicazioni anticartesiane della teoria del linguaggio in G. B. Vico*, in *Dal Cartesianesimo all'Illuminismo radicale*, a cura di C. BORGHIERO, C. BUCCOLINI, Firenze, 2010, pp. 127-142.

⁸³ Cfr. il riferimento della *Vita*, in cui ricordava che Cartesio «disapprovava gli studj delle Lingue, degli Oratori, degli Storici, e de' Poeti: e ponendo su solamente la sua Metafisica, Fisica, e Matematica, riduce la letteratura al sapere degli Arabi» (p. 193), che deve essere messo in connessione con l'altro, in cui sottolineava appunto che «gli Arabi coltivarono le Metafisiche, le Matematiche, le Astronomie, le Medicine, e con questo sapere di Dotti, quantunque non della più colta umanità, destarono a una somma gloria di conquiste gli Almazorri tutti barbari, e fieri; e servirono a stabilire al Turco un Imperio, nel quale fossero vietate tutte le lettere», (pp. 202-203).

⁸⁴ «Quae de Deo scientia, quae caerimoniarum castitas, quae morum doctrina tanta veritate, tanta dignitate, tanta virtute praestant, quod Christiana religio, non ut aliae vi et armis, quibus gentes delerent, sed virtutibus et cruciatuum constantia in duas saeculi sapientissimas gentes, Graecos Romanosque, et in potentissimus orbis terrarum imperium sese instauravit; atque eae cum suo imperio, cum sua doctrina in Christianum nomen sponte sua concesserunt; nec tamen eorum religionis ac philosophiae monumenta deleta sunt, divino certe consilio, ut in omne aevum utraque ad exemplum collata, illa humana, nostra prorsus divina videretur», pp. 67-68.

titolo, nel processo agli ateisti, presente nel *De Antiquissima*⁸⁵, era anche testimonianza della volontà di non rinnegare gli entusiasmi di una stagione intellettualmente intensa), ma anche l'intenzione di concorrere ad un progetto di emancipazione politica, istituzionale, sociale e culturale, che rappresentò l'impegno di una generazione, a cui fa riscontro l'*apologia pro Galilaeo*, che, oltre al riconoscimento del significato storico della sua impresa scientifica⁸⁶, sottintendeva

⁸⁵ Cfr. il passaggio, contenuto nella dedica a Paolo Mattia Doria, in cui ricordava che «tu et eximii huius civitatis doctrina viri, Augustinus Arianus, Hyacinthus de Christophoro et Nicolaus Galitia, me monuistis, ut eam rem a capite aggrederer, ut rite et ordine constabilita videretur», *De Antiquissima*, cit. Sul *De Antiquissima*, cfr. B. DE GIOVANNI, *Facere et factum nel De Antiquissima*, in G. B. Vico nel terzo centenario della nascita, a cura di F. TESSITORE, in *Quaderni Contemporanei*, 1969, pp. 11-35; M. DONZELLI, *Natura e humanitas nel giovane Vico*, Napoli, 1970, pp. 118-143; M. TORRINI, *Il problema del rapporto di scienza-filosofia nel pensiero del primo Vico*, in *Physis*, 1978, pp. 103-121; C. VASOLI, *Topica, retorica e argomentazione nella 'prima filosofia' del Vico*, in *Revue internationale de philosophie*, 1979, pp. 188-201; V. PLACELLA, *Presenze eraclitee nel De Antiquissima italorum sapientia vichiano*, in *Annali dell'Istituto Universitario Orientale*, 1982, 2, pp. 331-349; M. PAPINI, *Opzione barocca per il De Antiquissima*, in *Vico e il pensiero contemporaneo*, a cura di A. VERRI, Lecce, 1991, pp. 350-376; *Studi sul De Antiquissima Italorum Sapientia di Vico*, a cura di G. MATTEUCCI, Macerata, 2002; D. MARSHALL, *Question of Reception for Vico's De Antiquissima Italorum Sapientia*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2003, pp. 35-66; K. JOISTEN, *Topik, Kritik und geometrische Methode. Die Bedeutung von Giambattista Vico 'Liber Metaphysicus'*, in *Deutsche Zeitschrift für Philosophie*, 2004, pp. 541-552; R. DIANA, *La filosofia dialogica di Giambattista Vico. A proposito di una nuova edizione del De antiquissima italorum sapientia*, in *Cultura e Società*, 2007, 1, pp. 184-194; R. MAZZOLA, *Il De antiquissima nella storiografia filosofica dell'Ottocento*, in *Metafisica Storia Erudizione. Saggi su Giambattista Vico*, Firenze, 2007, pp. 53-89; G. CERCIALI, *Il 'cogito' di Sosia e la coscienza di Vico. 'Cogito' e 'coscientia' nel De antiquissima*, in *Rivista di Storia della Filosofia*, 2008, pp. 243-265; ID., *La 'natura integrale' dell'uomo. Coscienza e facoltà nel De antiquissima italorum sapientia*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2010, 1, pp. 93-113; R. DIANA, *Depotenziamento del cogito e 'disappartenenza' dell'io. In margine al De antiquissima*, *ivi*, pp. 115-124; R.C. MINER, *Introduction*, in G.B. VICO, *On the Most Ancient Wisdom of Italians*, New Haven – London, Yale University Press, 2010; M. SANNA, *Dalla scire al conscire: un moderno itinerario cognitivo*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2010, 1, pp. 79-91.

⁸⁶ «Id curarunt in nostra Italia maximus Galilaeus et alii praeclarissimi physici; qui antequam methodus geometrica in physicam importaretur, in-

una condanna dei suoi oppositori e della loro crociata contro il pensiero moderno e dei loro ultimi ed replicanti.

Nel *De Ratione* mancano le ragioni tradizionali, generalmente riproposte dal mondo accademico, della rivendicazione dell'importanza della cultura umanistica, il bisogno identitario non è neppure accennato, come il tema della memoria, mentre si riscontra un salto di paradigma nella consapevolezza, assai più sofisticata, sul terreno più avanzato dell'epistemologia, che una rilevanza eccessiva, accordata al sapere scientifico (in grado di imporsi, attraverso la maggiore visibilità dei suoi stessi risultati), avrebbe impedito il suo stesso accrescimento, attraverso la sua continua rielaborazione e un monitoraggio disincantato dei suoi limiti, producendo nuovo conformismo⁸⁷, connesso al deperimento degli studi umanistici, con il risultato, socialmente dannoso, del congelamento della stessa cultura scientifica, che i suoi inesperti apologeti, dichiaravano di voler sostenere.

Discorso, che sottintendeva una critica alle politiche pubbliche ed al disimpegno dei governi precedenti, che avevano scommesso sull'abbandono dell'istruzione superiore e permesso la proliferazione lobbistica di studi privati, abusivi, privi di un *ethos* civile⁸⁸, disancorati da preoccupazioni intellettuali e/o autenticamente scientifiche, che obbedivano a logiche particolaristiche e (s)vendevano l'istruzione superio-

numera et maxima naturae phaenomena hac ratione explicantur. Id curant unum sedulo Angli et ob id ipsum physicam methodo geometrica publice docere prohibentur. Ita physica provehi potest», *De Antiquissima*, pp. 120-121.

⁸⁷ Cfr. il riferimento 'baconiano', al valore determinante della categoria dell'oltrepassamento, disatteso dalla stanchezza speculativa dei fisici moderni («itaque recentiores physici eorum similes esse videntur, quibus aedes a parentibus relictæ sunt, ubi nihil ad magnificentiam et usum desiderentur, ut iis tantum amplam suppellectilem mutare loco, aut aliquo tenui opere ad seculi morem exornare relinquatur», p. 31).

⁸⁸ Cfr. le osservazioni importanti sulla politica universitaria vichiana di G. PATELLA, *Universitas e ratio studiorum nel pensiero retorico vichiano*, in *Humanitas. Studi in memoria di Antonio Verri*, vol. II, a cura di A. QUARTA, F. PELLEGRINO, Galatina, 1999, pp. 189-202; M. SANNA, *Conoscenza e terapia della ratio studiorum*, in G.B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, a cura di A. SAGGI, Pisa, 2010, pp.155-167; A. LOMBARDINOLO, *Building University. In una società aperta e competitiva*, Roma, 2014, p. 38 ss.

re (che rappresentava anche il prodotto di scelte politiche, di strategie di governo, attraverso la ricerca del consenso con gli attori sociali ed istituzionali dominanti, che escludevano un ruolo propulsivo dell'ateneo, ridotto ad una routinaria funzione di servizio), ed auspicava il riscatto dell'università, come risorsa strategica del sistema pubblico, luogo di condensazione di una più evoluta coscienza formativa, al di là della tradizionale domanda di moneta e di visibilità del corpo docente.

Evidente, la connessione del testo vichiano e della sua proposta di potenziamento strategico dell'istruzione pubblica con la grande stagione della polemica giuridizionalista, con il *Nullum Jus* di Nicolò Caravita⁸⁹ (che sosteneva l'inconsistenza delle pretese della S. Sede, circa la dipendenza feudale del Regno, insistendo sulle ragioni istituzionali della causa nazionale, che sarebbero riemerse prepotentemente nel corso della vertenza beneficiaria, che investiva grandi interessi economici e politici del paese), con gli editti imperiali, sollecitati dal Vicerè Cardinal Grimani, che stabilivano il sequestro delle rendite dei benefici, posseduti dai forestieri, e tutta la letteratura che difese la sua politica (le *Ragioni del Regno di Napoli* di Alessandro Ricciardi, il *De re beneficiaria* di Gaetano Argento, e le *Considerazioni teologico-politiche* di Costantino Grimaldi⁹⁰), non richiamata espressamente nel *De Ratione*, ma presente alla sua riflessione, concentrata sul primato dei temi giuspubblicistici.

⁸⁹ Cfr. *Nullum Jus Pontificis Maximi In Regno Neapolitano Dissertatio Historico-Juridica*, Alithopoli (Neapoli), s.d. (ma, 1707).

⁹⁰ A. RICCARDI, *Ragioni del Regno di Napoli nella causa de' suoi benefici ecclesiastici che si tratta nel Real Consiglio dalla Maestà del Re nuovamente a tale affare ordinato* (Napoli, 1708); G. ARGENTO, *De Re Beneficiaria Dissertationes Tres ubi Caroli III Austrii Hisp. Regis Pii, Felicis, Victoris, P. P. Augusti Edictum Quo fructuum capionem in Sacerdotiis Externorum, & Vagantium Clericorum jubet, tum summo, tum optimo jure, recte, atque ordine factum, demonstrantur*, A. D. MDCVIII; C. GRIMALDI, *Considerazioni teologico-politiche fatte a prò degli editti di S. Maestà Cattolica intorno alle Rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli*, Parte Prima, Nell'Anno MDCCVIII; Parte Seconda, Nell'Anno MDCCIX.

Vico raccoglieva esplicitamente l'eredità della cultura laica più avanzata, che doveva essere istituzionalizzata attraverso l'ateneo, come mostra la 'dedica' a Carlo VI, garante del nuovo corso politico, più combattivo e dinamico, rispetto all'inerziale atteggiamento del declinante potere spagnolo, a cui affidava il destino dell'università napoletana («ut sapientiae studiis et in hac civitate et in universa monarchia honores maximi amplissimique paterent»), ed al Vicerè, impegnato su posizioni giurisdizionaliste, che sosteneva («qui cum nostra omnium felicitate in hoc Regno moderando tanti Regis sacra, justitiam, fidem concordiamque tueris»), e, non è certo senza significato il consenso esplicito alla politica del diritto, sviluppata dai componenti delle alte magistrature, che auspicava venisse istituzionalizzata, addirittura per legge (*ex instituto Regni*)⁹¹, e soprattutto, alla loro scelta inno-

⁹¹ «Scio equidem in nostro *Sac. Consilio Neapolitano* saepe lites contra Romanas leges, *EX CERTIS CAUSSIS*, ut eleganter habent in formulis, iudicari: & in summo Regni Senatu, aequum civile naturali saepe in decernendo praeferi: sed id fit peculiari prudentissimorum sapientia Oratorum & Iudicum qui sane immortales non sunt. At si ex instituto Regni fiat, cum summa Reipublicae utilitate perenne erit», *De ratione*. p. 106. Si consideri che, uno dei componenti del Sacro Regio Consiglio, nel primo vicereame austriaco, era Serafino Biscardi (il *leader* del ministero togato dell'epoca successiva alla scomparsa di Francesco D'Andrea), *Eletto del Popolo* nel 1691, tra i protagonisti della mobilitazione contro il tentativo di introdurre l'inquisizione, come documenta il *Discorso per la Città e Regno di Napoli che nelle cause del Sant'Ufficio s'abbia a procedere per la via ordinaria secondo le lettere del Re Filippo II* (1693), Fiscale della Regia Camera della Sommaria (1695), di cui divenne successivamente Presidente (1698), Reggente del Collaterale (cfr. il pregevole volume di D. LUONGO, *Serafino Biscardi: mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli, 1993, e la voce, a cura dello stesso D. LUONGO, in *DBGI*, vol. I, Bologna, 2013, pp. 263-264). Dal Biscardi il filosofo era stato designato, come oratore ufficiale, per celebrare la venuta in Napoli di Filippo V (nel *Catalogo*, successivo alla *Vita*, Vico ricordava il *Panegyricus Philippo V, Hispaniarum regi dictus* in 12°, stampato in Napoli l'anno 1702, che come si può vedere dal contesto, l'Autore lavorò in un giorno «per comando del Duca di Ascalona, Vicerè di Napoli», p. 252, mentre nell'*Aggiunta*, rimasta inedita, e successivamente, pubblicata dal Villarosa, avrebbe ricordato che «tra questi studi severi non mancarono al Vico delle occasioni di esercitarsi anco negli ameni; come, venuto in Napoli il re Filippo quinto, ebbe egli ordine dal signor duca d'Ascalona, ch'allora governava il Regno di Napoli, portatogli dal Signor Serafino Biscardi, innanzi sublime avvocato, allora reggente di cancellaria, ch'esso, come regio lettore di eloquenza, scrivesse un'ora-

vativa di discostarsi dal diritto romano, in presenza di ragioni socialmente plausibili.

Negli ultimi anni del dominio spagnolo, il Viceré Medinaceli aveva tentato di ridimensionare la giurisdizione baronale, avviando un'operazione, che rappresentava uno dei tradizionali cavalli di battaglia del ceto civile, ma, senza successo⁹², e la congiura di Macchia (che potrebbe aver cercato consensi in un blocco sociale, che si sentiva minacciato nei suoi privilegi) non sembra aver interrotto il progetto, ripreso con il tentativo di consolidazione delle prammatiche, durante la sua venuta a Napoli, da Filippo V, che istituì anche una

zione nella venuta del re; e l'ebbe appena otto giorni avanti di dipartirsi, talchè dovette scrivere sulle stampe, che va in dodicesimo col titolo: *Panegyricus Philippo V Hispaniarum regi inscriptus*); incarico, che sottintendeva non soltanto il riconoscimento di una statura intellettuale ormai affermata, ma anche l'esistenza di un rapporto fiduciario risalente, che conferma, insieme al commiato del Viceré Benavides, che gli venne affidato da Nicolò Caravita, altrettanto impegnato nella lotta contro la minaccia dell'inquisizione (cfr. le *Ragioni a prò della fedelissima Città e Regno di Napoli contr'al procedimento straordinario nelle cause del Sant'Officio*, 1695), nonché, suo sponsor per la cattedra di retorica (nel *Catalogo*, la prima pubblicazione ricordata, è l'*Orazione latina* nella dipartenza del Conte di S. Steffano Viceré di Napoli nella Raccolta di D. Nicolò Caravita, p. 252), una certa organicità al mondo giurisdizionalista (che Vico mise in ombra, nella *Vita di se medesimo*, elaborata sotto la gestione D'Althann, per non offrire pretesti ai suoi oppositori). Negli stessi anni erano consiglieri, Carlo Antonio De Rosa (1638-1712), ricordato nella sua autobiografia come *Senatore di somma probità e protettor di sua casa*, p. 157 (su cui cfr. le 'voci' di P.L. ROVITO, in *DBI*, vol. XXXIX, 1991, pp. 161-163 e di I. BIROCCHI, M.N. MILETTI, in *DBGI*, vol. I, Bologna, 2013, pp. 710-711); Gaetano Argento (1661-1730), a cui Vico avrebbe dedicato il *De Uno* (cfr. la preziosa monografia di D. LUONGO, *Vis jurisprudentiae: teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli, 2001, oltre alla 'voce' in *DBGI*, vol. I, pp. 100-102); e, Filippo Caravita, figlio di Nicolò, incaricato della compilazione del *Codice* filippino, che sarebbe divenuto Consultore del Cappellano Maggiore, impegnato in prima linea nella riforma universitaria, con la celebre *Consulta* del 1714.

⁹² Cfr. la testimonianza autorevole di Gaetano Argento, che rammentava, in una celebre seduta del *Collaterale*, del 28 marzo 1726, il provvedimento tentato e le reazioni suscitate (per sottolineare l'inopportunità di riproporre iniziative analoghe, che, ad una magistratura, rifluita su posizioni moderate, sembravano prive di copertura politica), riportata in D. LUONGO, *op. cit.*, p. 537.

prestigiosa commissione⁹³, destinata al recupero delle più restrittive norme, emanate sotto il governo del Viceré Don Pietro di Toledo, in materia di poteri di giustizia, accordati alla feudalità, in presenza di concessione espressa, ma l'operazione venne abbandonata (al di là delle ragioni 'dichiarate', e delle scontate 'resistenze' di un mondo, ancora molto influente), nel contesto dell'avviata guerra di successione spagnola, che, prevedibilmente, impose altre priorità.

Nel *De Ratione*, emergeva una critica, non banale, e nemmeno generica, all'inflazione normativa, alla parcellizzazione di un diritto alluvionale, caotico, pletorico, che aveva disperso unità di indirizzo, pregnanza sociale e capacità regolativa⁹⁴ (con altrettanta diffidenza, verso i tentativi di sistemazione accademica e la pretesa di dedurre il giuridico, esclusivamente da categorie logico-razionali, senza tener conto dei conflitti sociali e della necessità di un loro governo preveggenente), a causa della successione frenetica delle prammatiche e del loro carattere contingente e strutturalmente frammentario⁹⁵.

⁹³ Cfr. il racconto di Nicolò Bulifon, che ricordava nella cronaca del viaggio di Filippo V, la sua richiesta, rivolta al sovrano (in considerazione del «danno notabile, a cui soggiaceano i detti suoi vassalli per cagione delle tante leggi e Prammatiche, da cui il Regno è governato») di avviare una riforma delle prammatiche («se nel principio del suo regnare si fosse degnata ordinare, che si riformassero, e riducessero in brieve, in un sol corpo col titolo di Codice di Filippo V»), a cui era seguita l'istituzione di una Commissione («con la direzione della Giunta di quattro Ministri a cotal fine eletti, i quali furono il Reggente D. Serafino Biscardi, i Consiglieri D. Francesco Gascon, e D. Biagio Altomari, ed il Presidente D. Niccolò Caravita»), *Giornale del Viaggio d'Italia dell'Invittissimo e Gloriosissimo Monarca Filippo V Re delle Spagne, e di Napoli, &c. Nel quale si da ragguaglio delle cose dalla M. S. in Italia adoperate dal dì 16 d'Aprile, nel quale approdò in Napoli, in fin al dì 16 di Novembre 1702, in cui s'imbarcò in Genova, per far ritorno in Ispagna scritto da Antonio Bulifon*, in Napoli, MDCCIII, appresso Niccolò Bulifone, p. 62.

⁹⁴ «Leges quoque innumeras et levissimis de rebus maxima ex parte conceptas habeamus. Atque nec innumerae servari omnes possunt, et de levibus rebus iussae, facile, ut fit, contem-nuntur, et leves contemptae gravissimis quoque detrahunt sanctitatem», p. 95.

⁹⁵ «Quare leges olim de iis quae ut plurimum accidunt: nunc de minutissimis factis leges conceptae sunt. Ac proinde olim paucae leges, innume-

Denincia, che, oltre ad auspicare un uso più decorosamente efficace (e non soltanto parsimonioso) dello strumento 'legislativo', restituito alla sua funzione fondamentale⁹⁶, in realtà, 'sollecitava' un 'recupero' dell'iniziativa, derubricata dall'agenda politica, e riproposta, nel nuovo corso, come elemento di razionalizzazione e semplificazione di un sistema giuridico ingolfato, ma anche, come strumento di governo, destinato ad incidere strutturalmente sugli assetti distributivi del potere.

Dietro la celebrazione del ruolo evolutivo di una giurisprudenza, che garantiva il governo delle leggi, e che, attraverso la sua strutturale funzione interpretativa, ricomponne la frattura tra norma e prassi sociale (*ex certis causis*⁹⁷), senza appiattirsi sulle tradizioni blasonate, concorren-

ra privilegia; hodie leges ita minutae, ut innumera privilegia esse videantur», pp. 87-88.

⁹⁶ Cfr. il recupero del 'mito' fondante della legge delle XII Tavole («priscis Romanis leges admodum paucae, et gravissimis dumtaxat de rebus rogatae erant: ut capita legis XII Tabularum, quae *fons omnis romani iuris* dicta est, omnia exiguo libello continerentur, et a Romanis pueris ad morum institutionem memoriae mandarentur», p. 95), contrapposta all'inflazione normativa degli stati moderni, ricordando l'ironia, riservata da Alfonso, re del Congo alle innumerevoli leggi portoghesi, con la domanda sulla pena, prevista per chi avesse toccato terra con un piede (*op. cit.*), che riprendeva il racconto di Botero (*Detti Memorabili di Personaggi Illustri di Monsignor Giovanni Botero Abate di San Michele della Chiusa &c.* Terza Impressione. Divisi in Tre Parti. All'Illustrissimo Sig. Il Signor Prospero Parisani Corriero Maggiore per S. M. Cattolica nel Regno di Napoli, in Napoli, per Novello de Bonis, Stampatore Arcivescovale, MDCLXXIV, pp. 22-23), consapevole che «de leggi han da essere di cose gravi acciocchè siano stimate, e debbono esser poche, acciocchè siano osservate».

⁹⁷ Cfr., oltre ai lavori fondamentali di G. GIARRIZZO, *La politica in Vico*; ID., *Aequitas e Prudentia*, cit., in particolare, pp. 29-30; B. DE GIOVANNI, *Il De nostri temporis*, cit.; D. PASINI, *op. cit.*; i saggi di A.C. T HART, *Hugo de Groot and Giambattista Vico*, in *Netherlands International Review*, 1983; L. POMPA, *The function of legislator in G. B. Vico*, in *L'educazione giuridica. V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, vol. I, *Filosofia e scienza della legislazione*, Napoli, 1988; A. GIULIANI, *Il modello di legislatore ragionevole (riflessioni sulla filosofia italiana della legislazione)*, in *Legislazione: profili giuridici e politici*. Atti del XVII Congresso Nazionale della Società Nazionale di Filosofia Giuridica e Politica Italiana (Napoli, Vico Equense, 29-31 maggio 1989), a cura di M. BASCIU, Milano, 1992, p. 33 ss.; R. RUGGIERO,

do all'attività normativa, e soprattutto, all'affermazione del sistema pubblico⁹⁸ (senza contrapporsi al legislatore, in senso corporativo), emergeva il peso politico dei grandi tribunali (insieme alle relazioni 'privilegiate', con le personalità più rappresentative del ministero togato), ma dominava, oltre ad una diffusa istanza di affrancamento dalla tradizione, una crescente domanda di stato (piuttosto che di accentramento), e di una giustizia più decorosamente garantita, attraverso una maggiore ponderazione delle decisioni, attente alle esigenze socialmente rilevanti.

Nello stesso tempo, il passaggio vichiano incoraggiava la stessa coscienza critica delle magistrature, più capaci di ascolto sociale (istruite, attraverso la gestione del contenzioso, rispetto alle urgenze, che attendevano una risposta istituzionale), che si dovevano rendere interpreti del mutamento e protagoniste del dinamismo del sistema giuridico, capaci non solo di supplire l'inerzia del legislatore, ma anche di promuovere una nuova politica del diritto, più vicina ai nuovi bisogni sociali⁹⁹.

Rinviava ad una più evoluta 'interpretazione' della didattica, percepita (e difesa) come impresa civile¹⁰⁰, e soprattutto,

Spunti giurisprudenziali, cit.; A. PALAZZO, *Permanenze dell'interpretazione civile nell'Europa moderna e contemporanea*, in *Permanenze dell'interpretazione civile*, a cura di A. SASSI, A. PALAZZO, A. SCAGLIONE, Perugia, 2008, pp. 1-5; D. LUONGO, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno. Vol. II. Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli, 2008, pp. 976-982; D. MANSUETO, *Dall'idolo alla legge: studi sull'immagine, la politica e il diritto nella Scienza Nuova di Vico*, Lecce, 2009; D.L. MARSHALL, *Vico and the Transformation of Rhetoric in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, 2010, p. 164 ss.; B. ANN NADDEO, *Vico and Naples*, cit., p. 85 ss.; V.I. COMPARATO, *Il regulo lesbio tra volontà e ragione: da Connan a Muratori, in Giuliani: l'esperienza giuridica tra logica ed etica*, Milano, 2012, p. 763.

⁹⁸ Cfr. le considerazioni importanti, espresse nel lavoro di A.C. 'T HART, *La metodologia*, cit., p. 10 ss.

⁹⁹ Cfr. le osservazioni di G. VALLONE, *Pratica forense e regola veri al tempo del Vico*, in *Serta Iuridica*, Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle, a cura di F. LAMBERTI, N. DE LISO, E. STICCHI DAMIANI, F. GRELLE, Napoli, 2011, p. 829.

¹⁰⁰ Sulla pedagogia vichiana, cfr. A. SALSEDO, *Il pensiero pedagogico di Giambattista Vico*, in *Educare*, 1969, 1-2, pp. 56-70; J.T. FOX, *The Pedagogical*

della formazione, dell'epistemologia e dell'ermeneutica giuridica, di un mondo, che doveva sentirsi responsabile dell'impresa istituzionale, a tutela degli interessi dei cittadini, con una concezione militante del suo stesso lavoro (a difesa delle garanzie e dei diritti fondamentali, conculcate dagli apparati e dalle loro prevaricazioni), informata ai valori centrali del

Theory of Giambattista Vico: in Appreciation of an International Symposium, in *Educational Theory*, 1970, 3, pp. 292-303; G. CALOGERO, *La pedagogia italiana da Vico a De Sanctis*, in *I Problemi della Pedagogia*, 1972, pp. 249-256; J.T. FOX, *Giambattista Vico's Theory of Pedagogy*, in *British Journal of Educational Studies*, 1972, 1, pp. 27-37; G. FLORES D'ARCAIS, *G.B. Vico*, in *Nuove questioni di storia della pedagogia, Vol. II, Da Comenio al Risorgimento italiano*, Brescia, 1977, pp. 77-108; G. TOTARO, *Le idee pedagogiche nella filosofia di G. B. Vico*, Roma, 1981; M. MOONEY, *Vico e la tradizione della retorica*, Bologna, 1991; R. TITONE, *From Images to Words: Language education in a Vichian Perspective*, in *Giambattista Vico and Anglo-American Science. Philosophy and Writing*, a cura di M. DANESI, Mouton de Gruyter, Berlin-New York, 1994, pp. 189-199; R. CRAIG, *Vico as Educator: Values, Self-Development, and Synthesis*, in *Journal of Thought*, 1993, 1-2, pp. 7-12; G. BENEDETTI, *Diritto ed educazione in Giambattista Vico*, Roma, 1995; G. SCUDERI, *Storicismo e pedagogia. Vico, Cuoco, Croce, Gramsci*, Roma, 1995; J. M. REBOLLO ESPINOSA, *El educador viquiano*, in *Cuadernos sobre Vico*, 1997, pp. 181-190; EAD., *G. Vico: prehistoria de la Educacion nueva*, in *Cuestiones Pedagogicas*, 1997, pp. 39-51; EAD., *Vico: la permanente educabilidad*, in *Cuadernos sobre Vico*, 1998, pp. 163-174; R. BRIAN MCGEE, *The Ideal Citizen and the Public Sphere. Pedagogy and Public Argument from Vico to Habermas*, in *Speaker and Gavel*, 1998, 1, p. 62; A. RIGOBELLO, *L'ideale paidetico in Vico*, in *Humanitas. Studi in memoria di Antonio Verri*, vol. II, a cura di A. QUARTA, P. PELLEGRINO, Galatina, 1999, pp. 297-307; P. GIRARD, *Educazione collettiva e politica nel pensiero di Giambattista Vico*, in *Vico tra l'Italia e la Francia*, a cura di M. SANNA, A. STILE, Napoli, 2000, pp. 35-65; B. LORÉ, *Giambattista Vico pedagogista*, in *Cadmo*, 2000, 24, pp. 59-63; M.J. REBOLLO ESPINOSA, *Ricorsi a la pedagogia viquiana*, in *Il mondo di Vico/ Vico nel mondo. In ricordo di Giorgio Tagliacozzo*, a cura di F. RAITO, Perugia, 2000, pp. 369-382; EAD., *Dioses, Heroes y Hombres. G. Vico teorico de la educacion*, G.I.H.U.S.-C.I.V., Sevilla, 2000; EAD., *Vico-Delors-Vico: 'la educacion encierra un tesoro'*, in *Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea*, vol. II, a cura di E. HIDALGO-SERNA, M. MARASSI, J.M. SEVILLA, J. VILLALOBOS, Napoli, 2001, pp. 873-898; E. AUXIER RANDALL, *The River. A Vichian Dialogue on Humanistic Education*, in *Humanitas*, 2002, 2, pp. 85-97; T. LLIN BAYER, *Vico's Theory of Education for the Common Good*, in *New Vico Studies*, 2002, pp. 19-24; EAD., *Vico's Pedagogy (1699-1707)*, in *New Vico Studies*, 2009, pp. 39-56; S. CHISTOLINI, *La pedagogia di Vico tra tradizione e modernità*, Saarbrücken, 2014.

sistema pubblico, e, in grado di coglierne lo sviluppo storico e di interpretarne le dinamiche evolutive, invertendo il percorso imposto dalla politica di smobilitazione della sfera pubblica, che aveva consentito l'affermazione di un potere, strutturato sui privilegi, e ripensando le istituzioni, a partire dal nesso con lo stato e dalla loro possibilità di garantirne (e sostenerne) lo sviluppo.

È altrettanto significativo, il riconoscimento, riservato alla resistenza civile di un'avvocatura militante, consapevole dello stordimento del sistema ed istruita nell'abilità di piegare, a vantaggio dei *cives*, i margini contingentati, accordati all'attività della difesa (un passaggio, che, implicitamente, sottolineava la persistenza delle peggiori prassi assolutiste, e, nello stesso tempo, sollecitava un livello di attenzione superiore, da parte della magistratura più responsabile), e, altrettanto istruttiva, la scelta di porre il problema, nell'ambito della stessa didattica universitaria del diritto, di una gestione, generalmente, non imparziale, con cui confrontarsi, che aveva ridotto il processo alla sua caricatura, privando la difesa della sua effettività, ridotta alla mera apparenza¹⁰¹ (come era avvenuto, durante la vicenda, per molti versi, esemplare, del celebre processo De Cristofaro, amico del filosofo, indirettamente 'coinvolto' nella stessa 'campagna' contro gli ateisti, che era stata all'origine del suo 'ritiro' a Vatolla¹⁰²), che met-

¹⁰¹ «Deinde in topica, sive medii inveniendi doctrina exerciti ('medium' Scholastici dicunt, quod Latini 'argumentum' appellant), cum iam norint omnes argumentorum locos in disserendo, ut scribendi elementa percurrere, iam facultatem habent ex tempore videndi quicquid in quaque causa insit persuadibile. Qui vero eam facultatem adepti non sunt, oratoris nomen vix merent: quorum munus id est praecipuum, ut in rebus fervidis, quae cunctationem, vel comperendinationem nam patiuntur (ut in nostro foro, in caussis, quae crimine constant, et vere oratoriae sunt, saepissime usuvenit), reis, quibus paucae horae ad dicendam causam sunt praestitutae, praesentem opem afferre possint», p. 24.

¹⁰² Giacinto De Cristofaro (1664-1725). Allievo di Carlo Cito e Girolamo Cappelli, sembrava destinato ad una carriera brillante di giurista (il padre Bernardo era un avvocato autorevole, molto noto negli ambienti intellettuali della capitale), inserito nel mondo delle accademie napoletane di fine Seicento. Venne denunciato da Francesco Paolo Manuzzi il 21 marzo 1688, arrestato il

12 agosto 1691, e condannato dopo un lungo processo (abiurò pubblicamente il 18 dicembre 1695). Si dedicò prevalentemente agli studi matematici, come dimostrano il *De constructionum aequationum libellus* (Neapoli, 1700), testo, recensito con entusiasmo sugli *Acta Eruditorum*, che impose il suo talento intellettuale, e, soprattutto, il trattato *Della dottrina de' triangoli* (1720), con un *placet* di Costantino Grimaldi, dedicato al Marchese Filomarino (il dedicatario delle *Notae al De Uno*, che, tra l'altro, era feudatario di Perdifumo, contiguo alla terra di Vatolla, attualmente compresa nel suo Comune). Nello stesso anno, con l'aiuto di Celestino Galiani, ottenne la nomina a matematico imperiale. Da Vico viene ricordato nel *De Antiquissima*, insieme a Nicolò Galizia e ad Agostino Ariani (nella Dedicazione *Ad Nobilissimum Virum Paullum Matthiam Doriām Praestantissimum Philosophum scriptum*, rammentava che «Tu, & eximii huius Civitatis doctrina viri, Augustinus Arianus, Hyacinthus de Christophoro, & Nicolaum Galitiam me monuistis, ut eam rem a capite aggrederer, ut rite ordine constabilita videretur»), nel poema *Giunone in danza* (Vha l'analitico/ Chiaro Giacinto), in *Varj Componimenti Per le Nozze degli Eccellentissimi Signori D. Giambattista Filomarino Principe della Rocca &c. e D. Maria Vittoria Caracciola De' Marchesi di Sant'Erasmo Dedicati All'Eccellentissima Signora D. Anna Copons Marchesana di Sant'Erasmo, &c.*, Napoli, nella stamperia di Felice Mosca, MDCCXXI, p. 121, e nel sonetto, inserito nella *Raccolta per le Nozze Carafa* (Raro Giacinto, che la nostra etate/ Ben ricca rendi con tue dotte carte/ Onde infin de le Stelle in Ciel cosparte/ Son le misure tue tanto onorate), *Varj Componimenti Per le Nozze Degl'Illustriss. et Eccellentiss. Signori D. Adriano Carafa Duca di Traetto, Conte del S.R.I., Grande di Spagna &c., e D. Teresa Borghesi De' Principi di Sulmona, di Rossano, &c., dedicati All'Illustriss. et Eccellentiss. Signora D. Livia Spinola Principessa di Sulmona, di Rossano, &c.*, in Napoli, nella stamperia di Felice Mosca, MDCCXIX, p. 27. Giambattista Vico e Giacinto De Cristofaro parteciparono entrambi alla *Raccolta* in onore di Niccolò Parisani Buonanni (*Varj Componimenti Per le Nozze Degl'Illustrissimi Signori Il Signor D. Niccolò Parisani – Buonanni Marchese di Caggiano &c. e la Signora D. Emmanuelle Erberta Vitillio De' Marchese dell'Auletta, &c. Dedicati All'Illustrissimo Signore D. Luigi Vitillio Marchese di Auletta, &c.*, in Napoli, nella stamperia di Felice Mosca, MDCCXVII) e alla *Raccolta* per la conferma del Viceré D'Althann (*Varj Scelti Componimenti di Poeti Napoletani Per la conferma nel Governo di questo Regno Dell'Eminentiss.^{mo} e Rev.^{mo} Principe Michele Federigo D'Althann, Vescovo di Vaccia, Cardinal di S. Chiesa, Viceré di Napoli, &c.*, in Napoli, MDCCXXV, nella stamperia di Felice Mosca, pp. 4-6). Cfr. il *Promemoria* di G. De Cristofaro, presentato al Tribunale del Sant'Ufficio, del 20 marzo 1697, in cui contestava l'illegalità della procedura seguita e il margine ridotto, che gli era stato accordato per predisporre le sue difese, dal momento che «doveasi al comparente dare prima di ogni altra cosa il supplemento de' reperti, essendo quelli a lui consignati, inutili, manchi, depravati, e lituali, per lo quale supplemento furono dal comparente più volte fatte le sue proteste in essa Arcivescovo Corte, e nella Suprema Inquisizione, non dovendosi con l'occultatione, e sottrazione delle scritture, conculcare l'innocenza, e giustizia di un Cristiano» (L. OSBAT,

teva sotto accusa un sistema, incapace di imporre il rispetto delle sue stesse regole e di assicurare una decorosa credibilità all'amministrazione giudiziaria.

Nella riflessione vichiana è sottintesa la coscienza della gravità della crisi della giustizia penale, che rappresentava il punto di caduta del sistema (e, più in generale, di un modello di governo), come anche una diffusa domanda di legalità, di garanzie, di tutele, oltre che, un'attenzione privilegiata ai diritti dei *cives* (su cui, la cultura giuridica, in tutte le sue componenti, doveva impegnarsi direttamente, sfidando l'inerzia della politica e le resistenze degli interessi consolidati) e la denuncia dell'effettivo funzionamento degli istituti processuali di antico regime, in cui era, sostanzialmente, vanificato il diritto alla difesa, con una profonda divaricazione tra le leggi ufficiali e le consuetudini reali, che un professionismo libero e consapevole avrebbe dovuto affrontare e disattivare già in sede istruttoria, nei margini risicati, che gli venivano accordati¹⁰³, con la domanda di una più responsabile prudenza negli accertamenti giudiziari e di una più realistica ponderazione delle decisioni, per un corretto gover-

L'Inquisizione a Napoli. Il processo agli ateisti 1688-1697, Roma, 1974, p. 305). Sul De Cristofaro, oltre al lavoro fondamentale di L. OSBAT, *op. cit.*, *passim*, cfr. R. GATTO, G. GERLA, F. PALLADINO, *Lettere di Giacinto De Cristofaro a Bernard Fontanelle e a Celestino Galiani*, in *Annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza*, 1984, IX, pp. 66-93; R. GATTO, *Giacinto De Cristofaro: un matematico cartesiano napoletano tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento*, in *Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche*, 1986, VI, pp. 31-88; F. PALLADINO, *La matematica a Napoli nel Seicento e i suoi rapporti con l'Italia e l'Europa*, in *Giornale Critico della Filosofia Italiana*, 1988, pp. 548-572, e la 'voce' di A. DE FERRARI, *Giacinto De Cristofaro*, in *DBI*, vol. XXXIII, 1987, pp. 586-589.

¹⁰³ Cfr. pure un altro accenno, che può essere individuato in un passaggio contenuto nel *De Antiquissima*, in cui Vico sottolineava la gestione arbitraria del processo penale, poco rispettosa delle regole, imposte da un accertamento coscienzioso della verità, in presenza di testimonianze dubbie e/o false (ancorché, assistite da giuramento), pure se smentite dalla realtà («an ideo Romani suas sententias per verba *videri, parere & iuramenta ex animi quisque sui sententia* concipiebant, quia neminem de se animum affectu vacuum praestare posse arbitrabantur, et iudicandi ac iurisiurandi religio erat, ne, rebus aliter se habentibus, peierarent?», *De Antiquissima*, p. 96).

no del processo, non gravato da preoccupazioni esterne, libero dal peso dei preconcetti imposti dall'accanimento inquisitorio, determinato dalle politiche ricorrenti di innalzamento della soglia intimidatoria, che, in pratica, confermavano un uso spregiudicato delle indagini, ancora dominante¹⁰⁴.

È una considerazione, che risente certamente il peso dell'esperienza del ventennio precedente, ma rivela una sensibilità garantista supplementare, a complemento di un'impostazione anti-assolutista, perseguita con le cautele suggerite dalle circostanze¹⁰⁵, generalmente sfuggita alla storiografia, che permeava un insegnamento di retorica (assai più ambizioso del profilo burocratico, che gli era stato accordato), denso di contenuti civili, riprendendo le tradizioni 'liberali' dell'avvocatura napoletana, forgiate nella contingenza del processo degli ateisti, contro le ricorrenti deviazioni di apparato, oltre a richiamare l'attenzione sugli obblighi di legalità disattesi dal sistema pubblico, con una riconfigurazione della stessa identità professionale, disancorata dalle mitologie corporative e connessa al lealismo sociale, che si integrava con l'auspicato lealismo istituzionale di una magistratura, non appiattita sull'amministrazione burocratica dell'esistente, ma, impegnata nella promozione del mutamento.

Gravina aveva ricostruito la tradizione romanistica, riemersa con le grandi scuole europee, dopo la parentesi alto-medievale (in linea con l'interpretazione di D'Andrea, che, facendo leva sull'oscuramento del diritto romano, aveva connesso la disciplina degli istituti feudali meridionali all'egemonia diritto longobardo), riconoscendo il significato storico dell'attività scientifica dei giuristi bolognesi – con l'autorità, non sospetta di Grozio, un giurista, scevro da preoccupazioni nazionaliste, maturato in un paese, economicamente e culturalmente avanzato, sensibile all'esigenza di riorganiz-

¹⁰⁴ «Recte igitur sapientissimi Romani in prudentiae rebus qui videretur spectabant; et cum iudices, tum senatores per verbum 'videri' suas sententias concipiebant», pp. 50-51.

¹⁰⁵ Cfr. il passaggio in cui Vico ribadiva la necessità del rispetto del principio di legalità, come metodo di governo («Principibus quidem grates, qui nos legibus, non lingua regunt», p. 54).

zazione del diritto – in un riferimento, contenuto all'interno di un discorso meramente storiografico sul *mos italicus*, animato dall'intento di disinnescare le polemiche colte, dettate da protagonismo accademico, sottolineando che la scuola culta, epistemologicamente più attrezzata e strutturata, non era stata altrettanto avanzata sul terreno scientifico della progettazione giuridica¹⁰⁶.

Vico riprendeva il passaggio, riservato al significato scientifico dell'attività interpretativa dei glossatori e dei commentatori, che avevano efficacemente riadattato il diritto romano alle nuove esigenze della prassi, ricercando soluzioni nuove, rendendosi protagonisti del processo di riorganizzazione economica e sociale, che caratterizzò l'epoca della rinascita delle città e dei comuni italiani, senza limitarsi a raccontare il passato di una tradizione giuridica blasonata¹⁰⁷, liberandosi da un atteggiamento di dipendenza dalla tradizione e concorrendo positivamente, con le innovazioni suggerite dalle nuove esigenze, alla crescita di un sistema giuridico, divenuto la base degli ordinamenti moderni, attraverso un procedimento interpretativo/correttivo, capace di apportare nuovo significato al dettato normativo, e non soltanto di descriverlo.

Gli esponenti del mondo culto, invece, si erano preoccupati soltanto di ricostruire le norme romane, senza incidere positivamente sulla crescita del sistema, attraverso un'operazione esclusivamente accademica, che mostrava i suoi limiti strutturali (era astratta ed elusiva, rispetto alle urgenze istituzionali degli stati moderni e della riorganizzazione di

¹⁰⁶ «Cujaciana tandem Schola merito existimabitur tranquilla, & serena Jurisprudentiae dies: cujus luce, diffatis barbariae nubibus, patuit sincerus Romani juris adspectus. Hujus autem Scholae primores ministri tantum sunt Jurisprudentiae veteris: nova enim, & forensia negotia vix attingunt. Quamobrem hoc a superioribus differunt, quod illi jus vetus perperam ab eis aliquando tractatum, prudenter tamen, & utiliter nova negotia perducunt: Hi vero cum interpretis munus obeant optime; aliud, aut contemnant, aut rapitum attrahant, ut hanc illis laudem ultro remiserint», *Originum*, cit. p. 230.

¹⁰⁷ «Nam Accursius et qui acutissimi homines, et solertissimi aequitatis indagatores eum secuti sunt, leges Romanas pro nostris temporibus sapientissime sunt quidem interpretati», p. 96.

un ordine normativo obsoleto, e ad un'amministrazione della giustizia inefficiente ed inefficace, incapace di contribuire al ripensamento del sistema, e di imprimere una marcia evolutiva al sistema giuridico), perché arretrata anche sul terreno epistemologico, priva del necessario dinamismo intellettuale¹⁰⁸, che impediva di sviluppare le potenzialità di una scienza dell'organizzazione, restituite da un'autentica lettura del suo stesso sviluppo storico, in grado di svelarne l'*arcano*, che spiegava la sua evoluzione del mondo romano (oltre alla stessa affermazione della potenza romana) e mostrava l'importanza sociale del lavoro creativo dei giuristi (sul tessuto normativo¹⁰⁹).

¹⁰⁸ «Extitit deinde in Italia Andreas Alciatus, quem deinde Galli summa cum laude sectati sunt; qui, sicut antiquae iurisconsultorum sectae ab ipsis authoribus habuere vocabula, ii itidem Alciatani appellari deberent; et Latinae Graecaeque linguae peritia historiarumque Romanarum eruditione suam Romano iuri luculentiam restituerunt. At ii potius leges Romanis suas reddiderunt, quam ad nos rebuspublicis aptas apportaverunt», pp. 97-98.

¹⁰⁹ «Tratta» scriveva il redattore della recensione, apparsa sul *Giornale de' Letterati d'Italia* «più diffusamente, che d'altro, della Giurisprudenza ridotta in Arte, e per rimuoverne i danni e mostrarne l'utilità, ne scrive un'Istoria arcana, da niuno Giureconsulto o Politico prima da lui avvertita», *De nostri temporis studiorum ratione. Dissertatio a Joh. Baptista a Vico Neapolitano, Eloquentiae Professore Regio in Regia Regni Neap. Accademia XV Kal. Nov. Anno 1708 ad literarum studiosam juventutem solemniter habita, deinde aucta, Neapoli, Typis Felicis Mosca, 1710, in 12 di p. 126, GIORNALE/ DE'/ LETTERATI/ D'ITALIA/ TOMO PRIMO./ ANNO MDCCX./ ALL'ALTEZZA SERENISSIMA/ DI/ FERDINANDO III/ PRINCIPE DI TOSCANA/ IN VENEZIA MDCCX/ Appresso Gio. Gabriello Ertz/ Con licenza de' Superiori,/ e Privilegio.*, p. 328. E, si noti, che, nel fascicolo successivo dello stesso *Giornale de' Letterati*, aggiungevano che, «per evitare i danni della Giurisprudenza, come oggi si tratta, e per conseguire gli utili, con che la trattarono i Romani nella Rep. Libera, sarebbe duopo interpretar le leggi, secondo le ragioni di Stato, e si dà un saggio di un sì fatto sistema», *GIORNALE/ DE'/ LETTERATI/ D'ITALIA/ TOMO SECONDO/ anno MDCCX/ Sotto la protezione/ del/ SERENISSIMO/ PRINCIPE DI TOSCANA./ IN VENEZIA MDCCX/ Appresso Gio. Gabriello Ertz/ Con licenza de' Superiori,/ e Privilegio.*, pp. 497-498. Anche nella recensione, apparsa sul *Journal des Savants*, si sottolineava come il testo «s'etend particulièrement sur la Jurisprudence» (1710, p. 656), e, nelle *Memoires di Trevoux*, in cui si definiva Vico «un de ces génies singuliers qui s'ouvrent de nouvelles routes», si parlava del *De Ratione* e del *De Antiquissima*, come di testi «pleins d'idées neuves & originales» (p. 356), per concludere che «il découvrir par une histoire secreete du Droit romain l'idée

Nella sua ricostruzione, il dibattito sulla storia del pensiero giuridico, compiva un salto di paradigma e diventava una discussione sul giuridico e le sue possibili nuove letture, sulle inedite opportunità di un approccio autenticamente costruttivo, e non, esclusivamente ricognitivo/rievocativo, perché insisteva sulla capacità di una rielaborazione efficacemente innovativa ed identificava il sapere autentico del giurista, produttivo di conseguenze socialmente rilevanti per il sistema pubblico, e non solo, per la comunità dei giuristi (distinto da una cultura giuridica, dottamente blasonata, sostanzialmente ornamentale, utile soltanto alla visibilità del mondo accademico ed alla sua capacità di auto-rappresentazione), in un passaggio, che sottolineava maggiormente l'esaurimento di un filone, divenuto dominio degli epigoni e delle loro pratiche consumate di istituzionalizzazione accademica, per smontarne la suggestione, esercitata attraverso le procedure di accreditamento imposte dalla comunità scientifica, che incidevano non soltanto sulle logiche del riconoscimento professionale, ma anche sulla legittimazione continuista del giuridico e sulla connessa delegittimazione di ogni istanza movimentista.

3. *Alla scoperta dell'arcano della giurisprudenza romana. Magistrature e politica delle riforme*

Ricostruire l'identità e lo statuto epistemologico della scienza giuridica, sottintendeva una coscienza avanzata dei suoi limiti strutturali, delle sue abitudini scolastiche e delle carenze di un processo formativo tradizionale, inchiodato alla logica di riproduzione castale e/o professionale, con le inevitabili ricadute sulla lettura (e non solo, sulla letteratura) del giuridico, istituzionalizzata dal sistema e dai suoi apparati.

qu'on doit s'en former, il enseigne enfin ce qu'il faudroit faire pour en rendre l'étude plus utile à la jeunesse» (*Memoires pour l'Histoire des Sciences & des beaux Arts*, Janvier 1712, vol. I, p. 359).

Ragionare dei suoi sviluppi e delle sue opportunità (e, non soltanto, delle sue potenzialità), invece, rappresentava la premessa di un approccio scientifico (e, non solo, storiografico) più evoluto, per concorrere alla crescita del diritto, a partire dalla critica del pensiero ereditato e della sua stessa 'identificazione' tradizionale, che ispirava la sua polemica contro la letteralità burocratica di un'interpretazione, che annullava la propria funzione, con l'auto-affondamento del pensiero e della sua stessa capacità di produrre pensiero, in nome di una rilettura del diritto, capace di maggiore senso equanime, socialmente più comprensiva¹¹⁰.

Vico auspicava, contro la crescente divaricazione, tra un ordinamento giuridico risalente e la prassi sociale (senza ambizioni di esclusivismo accademico e le pretese di sistemazione astratta), e, in alternativa alla conservazione dell'esistente, perseguita da una cultura giuridica allineata, un'iniziativa supplementare di progettazione istituzionale e sociale, capace di rendersi interprete delle nuove esigenze e di maturare in proprio, una politica sviluppatista del diritto¹¹¹;

¹¹⁰ Cfr. pure il passaggio, contenuto nelle *Institutiones Oratoriae*, il testo cronologicamente più vicino al *De Ratione* ed al *De Antiquissima*, che insisteva sul primato dell'*aequitas*, rispetto allo *ius scriptum*, a cui restavano ancorati soltanto gli scrivani («è proprio degli scrivani stare attaccati alla lettera delle leggi; è proprio del giurista invece coglierne il significato profondo», *Institutiones Oratoriae*, testo critico, versione e commento, a cura di G. CRIFÒ, Napoli, pp. 127-128), incapaci di cogliere il senso più profondo delle norme ed il valore più autentico dell'interpretazione, che deve essere conforme alla giustizia e non soltanto al *rigor iuris*, e tradisce la sua stessa funzione se non ne rispetta lo spirito («che le parole servono alle leggi, non le leggi alle parole: ostentare infatti il proprio attaccamento alla lettera e disprezzare la volontà del legislatore significa frodare la legge; e che in certo senso chi è protetto dal diritto e ne contesta il fondamento è un traditore. Che è necessario difendere la dignità del legislatore, perché nella specie non divenga iniquo quel che nel genere egli ha previsto come giusto», p. 128).

¹¹¹ Sulla rilevanza della politica, nel pensiero di Vico, e sulla connessione con le vicende della storia meridionale del suo tempo, cfr., oltre al lavoro prezioso di G. GIARRIZZO, *La politica in Vico*, in *Il Pensiero Politico*, 1968, 3, pp. 321-385 (ora in Id., *Vico, la politica e la storia*, Napoli, 1981); M. D'ADDIO, *Il problema della politica in Bodin e Vico*, in *Rivista di Studi Salernitani*, 1969; B. DE GIOVANNI, *La vita intellettuale a Napoli tra la metà del '600 e la restaurazione del regno*, in *Storia di Napoli*, vol. VI, Napoli, 1970, pp. 485-500; D.

una nuova *mission* del giurista, che doveva abbandonare il più consueto ruolo notarile di ‘custode’ del sistema (il *certum*) e rielaborare, attraverso le risorse di un’ermeneutica consapevole (decisivo, il ripensamento della categoria ciceroniana dell’*inventio*, su cui si innestava la concezione baconiana del sapere operativo), norme, regole e gli stessi strumenti del pensiero giuridico ereditato, innovando rispetto alla sua stessa tradizione di riferimento.

L’asse *aequum-verum*, contrapposto al *certum-verum*, spostava il centro gravitazionale del ‘sistema’, dalle norme ufficiali, alle nuove esigenze sociali, in nome di un sindacato di ragionevolezza, capace di restituire credibilità all’ordi-

PASINI, *Diritto, società e Stato in Vico*, Napoli, 1970; F. VAUGHAN, *The Political Philosophy of Giambattista Vico: an introduction to ‘La Scienza Nuova’*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1972; P. PIOVANI, *Dell’apoliticità e politicità in Vico*, in *Scritti in onore di Cleto Carbonara*, Napoli, 1976, pp. 721-735; N. BOBBIO, *Vico e la teoria delle forme di governo*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1978, pp. 5-27; R. ESPOSITO, *Vico, la politica e la storia. Machiavelli e Vico*, Napoli, 1980; M. AGRIMI, *Presenza di Vico nella cultura veneziana del primo Settecento (la politicità del De Ratione)*, in *Vico e Venezia*, a cura di C. DE MICHELIS, G. PIZZAMIGLIO, Firenze, 1982, pp. 45-75; i rilievi di G. GALASSO, *Il Vico di Giarrizzo e un itinerario alternativo*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1982-1983, pp. 199-235; la ricognizione di R. CAPORALI, *La politica in Vico. Note sugli attuali orientamenti storiografici*, in *Il Pensiero Politico*, 1983, 16, pp. 3-18; B.A. HADDOCK, *Vico’s political thought*, Mortlake Press, 1986; A.C. ‘T HART, *La teoria vichiana della successione delle forme di Stato e le sue implicazioni politiche*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 1987-1988, pp. 153-162; R. CAPORALI, *Sapienza e politica in Vico*, Bologna, 1992; M. MONTANARI, *Vico e la politica dei moderni*, Bari, 1995; E. VOEGELIN, *La Scienza Nuova nella storia del pensiero politico*, Napoli, 1996; E. NUZZO, *Vico e la ragione di Stato*, in *Prudenza civile, bene comune, guerra giusta. Percorsi della ragion di Stato tra Seicento e Settecento*, a cura di G. BORRELLI, *Quaderno n. 1 di Archivio della Ragion di Stato*, Napoli, 1999; M. PROTO, *Guerra e politica nel Mezzogiorno moderno: Doria, Vico, Genovesi*, Manduria, 2004; E. NUZZO, *Tra religione e prudenza. La filosofia ‘pratica’ di Giambattista Vico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2007; S. SUPPA, *Diritto e politica nella scienza vichiana*, in *Giambattista Vico e l’enciclopedia dei saperi*, a cura di A. BATTISTINI, P. GUARAGNELLA, Lecce, 2007, pp. 155-179; D. MANSUETO, *Dall’idolo alla legge. Studi sull’immagine, la politica e il diritto nella Scienza Nuova di Vico*, Lecce, 2009; F. VENDER, *De philosophia italica: modernità e politica in Vico e Cuoco*, Lecce, 2010; e soprattutto, B. ANN NADDEO, *Vico and Naples*, cit.; M. VANZULLI, *Teoria e pratica della scienza del mondo civile*, Roma, 2016.

ne giuridico, che ribaltava le certezze tradizionali¹¹², e, oltre a denunciare implicitamente l'iniquità di un assetto normativo e della sua difesa più allineata¹¹³, presupponeva il superamento di un modello politico-istituzionale e delle sue emanazioni normative, ed assumeva un significato, non esclusi-

¹¹² Sul rapporto tra *verum* ed *aequum*, nel pensiero vichiano, cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, vol. II, Torino, 2004; S. SINI, *Osservazioni sul passaggio dal ri-uso rituale al ri-uso mondano nell'opera di Vico*, in *Sul ri-uso. Pratiche del testo e teoria della letteratura*, a cura di E. ESPOSITO, Milano, 2007, pp. 23-43 (tutto il testo è compreso, tra le pp. 23-60); O. SACCHI, *La certezza del diritto come valore e la 'legal meta-fisica' di G. B. Vico*, in *Il certo alla prova del vero, il vero alla prova del certo. Certezza e diritto in discussione*, a cura di G. LIMONE, Milano, 2008, pp. 138-177; Id., 'Verum quia aequum'. *L'equità come paradigma del vero giuridico nella retorica antica, nei giuristi romani e nella filosofia del diritto di Giambattista Vico*, in *L'etica dell'equità e l'equità dell'etica*, a cura di G. LIMONE, Milano, 2011, pp. 9-54, e soprattutto, B.A. NADDEO, *op. cit.*, p. 125 ss.; F. REGGIO, *Auctoritas cum veritate pugnare non potest? Riflessioni su positività giuridica e diritto vivente a confronto con il pensiero di Giambattista Vico*, in *Res Iudicata. Figure della positività giuridica nell'esperienza contemporanea*, a cura di C. SARRA, D. VELO DALBRENTA, Padova, 2013, pp. 208-245; O. SACCHI, *Giambattista Vico giureconsulto e il diritto romano nella Napoli cosmopolita nella prima metà del XVIII secolo*, in *La macchina delle regole, la verità della vita*, a cura di G. LIMONE, Milano, 2015, pp. 495-520; A. DONATI, *Giambattista Vico filosofo dell'illuminismo*, Roma, 2016, pp. 150-164. Cfr. pure il lavoro di R. BASSI, *Il De Uno di Giambattista Vico alla luce dell'Exemplum tractatus de iustitia universalis, sive de fontibus iuris di Francis Bacon*, in *Laboratorio dell'ISSFD*, 2016, che sottolinea giustamente il significato della presa di distanza di Vico, dal Bacone 'giurista', contenuta nella *Vita* («intorno alle *Leggi*, egli coi suoi *Canon*i non s'innalzò troppo all'Universo delle Città ed alla scorsa di tutti i tempi, né alla distesa di tutte le nazioni», p. 222), anche, in virtù del valore straordinario, attribuito dal filosofo napoletano alla correzione 'progressiva' del diritto, sebbene il filosofo inglese, fosse uno dei suoi due autori moderni, e l'influenza, esercitata sul napoletano, fosse ampiamente nota già da fine Settecento (cfr. la lettera di Bernardo Tanucci a Galiani, del 17 gennaio 1767, in cui definiva Vico «un'edera di Bacone o un passeggiere notturno che vada dietro quella lanterna», in *Lettere a Ferdinando Galiani*, vol. II, a cura di F. NICOLINI, Bari, 1914, pp. 21-22).

¹¹³ «Iisdemque 'verum' et 'aequum' idem: aequum enim ultimis rerum circumstantiis spectatur: quemadmodum iustum genere ipso; quasi quae genere constant falsa sint, verae autem ultimae rerum species», *De Antiquissima*. p. 47. Cfr. pure il passaggio di p. 45 («in Iurisprudencia, ut plurimum, sub ipso iure thetico, seu sub regularum auctoritate, saepissime erratur»).

vamente ermeneutico, con ricadute sull'orientamento del sistema statale dell'alta formazione, oltre che delle decisioni giuridiche.

Nel capitolo sulla giurisprudenza, che venne percepito dai contemporanei, come l'elemento centrale, su cui tutto il testo faceva perno (per la pregnanza politica delle tematiche e delle riflessioni sviluppate), veniva riscritta una 'rivoluzionaria' teoria dell'interpretazione, che non ricorreva agli elementi logico-tradizionali, propri del formalismo giuridico (la ricerca della coerenza, la logica della connessione, il superamento delle antinomie, i collaudati meccanismi di *extensio* e *restrictio*, che restavano all'interno del perimetro di un ambito dichiarativo e ricognitivo), e superava il problema della giustificazione esclusivamente interna al sistema giuridico, per aprire all'interpretazione teleologica, che indagava il significato sociale delle norme, 'intercettava' ed sosteneva i ritmi evolutivi del sistema giuridico ed istituzionale complessivo.

Escluse le derive burocratiche, anticipava molti argomenti della lettura anti-formalista del giuridico, rinviando all'ermeneutica dei sistemi sociali, e rientrava nello stesso progetto di ricostruzione del sistema pubblico¹¹⁴, premiando proprio la categoria del pubblico, e la ricerca costante della preminenza dell'interesse pubblico (è la ragione principale, su cui il testo ritornava insistentemente, per sottolineare che il problema della didattica del diritto, non rappresentava solo un programma scientifico e/o pedagogico, ma assumeva rilevanza politico-istituzionale, e non soltanto culturale¹¹⁵), per

¹¹⁴ «Ita namque cum maximo reipublicae bono philosophia iuris, nempe doctrina civilis, iterum cum iurisprudencia; maior et gravitas et sanctitas legum erit; eloquentia regno accommodata florebit, quae, quantum publicum ius privato dignitate, amplitudine et gravitate praestat, tantum eloquentiae, quae nunc in usu est, antecellet. Nam oratores, quo causas obtineant, in eo totos fore necesse est, ut eas iure publico probatas esse conforment; et ita spectati in doctrina civili, politici ad ipsam rempublicam gubernandam accedent», pp. 105-106.

¹¹⁵ «Quid est iustitia? constans communis utilitatis cura. Quid iurisprudencia? optimi regni notitia. Quid ius? ars tuendae publicae utilitatis. Quid ius sive iustum? utile. Quid ius naturale? utile cuiusque. Quid ius gentium? utile nationum. Quid ius civile? utile civitatis. Qui fonte iuris? et cur ius na-

una nuova attribuzione di significato alle singole norme (da perseguire nella gestione del contenzioso, contro la feudalità laica ed ecclesiastica¹¹⁶), come principale obiettivo di un orientamento giurisprudenziale uniforme, a cui avrebbero dovuto essere commisurate tutte le leggi¹¹⁷, da considerare, come punto di riferimento fondamentale, nella stessa progettazione dell'intervento normativo (oltre che, nella diffusione delle nuove prassi interpretative, attraverso la mediazione dell'istituzione universitaria).

Non dichiarato, ma (prevedibilmente) presente, il 'confronto' con la *Nova Methodus* leibniziana (*in primis*, per le pagine sulla *topica*), che aveva imposto alla cultura giuridica (e non solo), l'urgenza di un progetto, una visione più evoluta delle istituzioni e del proprio ruolo, rivendicando un'interpretazione innovativa dell'approccio al giuridico, destreggiandosi abilmente tra filosofia e politica del diritto, oltre che, tra epistemologia ed ermeneutica, preoccupazioni pedagogiche e risveglio della coscienza giuridica (non soltanto accademica e di apparato), assopita all'ombra dell'assolutismo e delle sue politiche autoritarie¹¹⁸, reclamando una

turae natum? ut homo tuto et facile vivat. Cur ius civile constitutum? ut homo feliciter beateque vivat. Quae summa lex, quam semper in aliis interpretandis sequi debemus? regni amplitudo, principis salus, gloria utriusque», pp. 100-101.

¹¹⁶ Cfr. il passaggio, di chiara intonazione anti-feudale, di pp. 101-102. («cur dominorum saevitia in servos coercita? ut ne porro foris erumpant, et audeant principis potentiam attentare»).

¹¹⁷ «Quare princeps, si regnum augeri velit, leges Romanas ex doctrina civili iubeat interpretari: et iudices ex ea lites iudicent, atque optimorum arte illa oratorum, qua semper curant, ut possint, semper ac possunt, praestant, ut privatis caussis publicam agglutinent: iudicem, inquam, in partem maxime adversam utantur: illi namque id faciunt, ut privatum ius vincat publicum; at ipsi faciant, ut publicum vincat privatum», p. 105.

¹¹⁸ Sulla *Nova Methodus* di Leibniz, cfr. G. ACETI, *Sulla Nova Methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, in *Jus*, 1957, pp. 1-41; T. ASCARELLI, *Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica*, in T. HOBBS, *A dialogue between a philosopher and a student of the common law of England* – G. W. LEIBNIZ, *Specimen quaestionum philosophicarum ex iure collectarum, De casibus perplexis, Doctrina conditionum, De legum interpretatione*, Milano, 1960; T. VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, trad. it. a cura di G. CRIFÒ, Milano, 1962, con pagine istruttive sulla *topica* e l'*ars combinatoria*, ma anche sull'at-

nuova consapevolezza storico-teorica (e non solo scientifica), che non smentiva la sua matrice accademica, ma rilanciava il discorso sul metodo per un salto di paradigma della scien-

tenzione leibniziana al mondo culto; F. STURM, *Das Römische Recht in der sicht von G. W. Leibniz*, Tübingen, 1967; N. HAMMERSTEIN, *Historie and Jus Publicum bei Leibniz*, in HEINEKAMP, Hg., *Das Problem des Guten bei Leibniz*, in Kantstudien, Ergänzungsheft, Bouvier, Bonn, 1969, pp. 142-157; C. VASOLI, *Enciclopedia, pansofia e riforma metodica del diritto nella Nova Methodus di Leibniz*, in *Quaderni Fiorentini*, 1973, pp. 38-109; N. HAMMERSTEIN, *Leibniz und das Heilige Römische Reich deutscher Nation*, in *Nassauische Annalen*, 1974, pp. 87-102; K. LUIG, *Die Rolle des deutschen Rechts in Leibniz' Kodifikationsplänen*, in *Ius Commune*, 1975, pp. 56-70; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, pp. 133-144; G. KALINOWSKI, *La logique juridique de Leibniz*, in *Studia Leibnitiana*, 1977, pp. 168-189; F. PIRO, *Jus-Justum-Justitia. Etica e diritto nel giovane Leibniz*, in *Annali dell'Istituto Italiano di Studi Storici*, 1981-1982, pp. 1-54; P. KÖNIG, *Das System des Rechts und die Lehre von den Finktionen bei Leibniz*, in J. SCHRÖDER (Hg), *Entwicklung der Methodenlehre in Rechtswissenschaft und die Philosophie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert*. Beiträge zu einem interdisziplinären Symposium in Tübingen, 18-20 April 1996, Verlag, Stuttgart, 1998, pp. 137-162; R. PALAIA, *Unità metodologica e molteplicità disciplinare nella Nova Methodus Discendae Docendaeque Iurisprudentiae*, in A. LAMARRA, R. PALAIA, *Unità e molteplicità nel pensiero filosofico e scientifico di Leibniz*, Firenze, 2000, pp. 143-157; R. BERKOWITZ, *The Gift of Science. Leibniz and the Modern Legal Tradition*, Cambridge Mass., 2005, più attento al dibattito sulla codificazione e l'eredità di Leibniz; il ripensamento complessivo di S. CIURLIA, *Diritto, Giustizia, Stato. Leibniz e la rifondazione etica della politica*, Lecce, 2005; C. TOMMASI, *La ragione prudente. Pace e riordino dell'Europa moderna nel pensiero di Leibniz*, Bologna, 2006; G. TORRESETTI, *L'impero della ragione. Ars combinatoria: la concezione ermeneutica del diritto in Leibniz*, Macerata, 2008; F. GIAMPIETRI, *Diritto e politica nel pensiero di Leibniz. Il cielo sceso a corte*, Milano, 2010; R.E. DE FREITAS PERES, *A new view on jurist Leibniz and his Nova Methodus: a contribution to the search for new approaches to the study of Leibniz's juridical work*, in *Natur and Subject*, 2011, pp. 360-367; G.W. LEIBNIZ, *Il nuovo metodo di apprendere ed insegnare la giurisprudenza*, a cura di C.M. DE IULIIS, Milano, 2012, con la sua introduzione informata; B. PIERI, *Il giovane Leibniz e lo stato del diritto comune nella giurisprudenza del suo tempo*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. Il cammino delle idee dal Medioevo all'Antico Regime. Diritto e cultura nell'esperienza europea*, vol. III, a cura di P. MAFFEI, G.P. VARANINI, Firenze, 2014, pp. 363-374; A. HOROWSKA, *The basic assumptions and characteristics of jurisprudence in Leibniz's Nova Methodus*, in *Für unser Glück oder das Glück anderer*, 2016, vol. I, pp. 551-561.

za giuridica, capace di riconciliarsi con la modernità, senza perdere di vista la propria storia¹¹⁹.

Si trattava di un testo, che alternava passaggi scolastici, allo sforzo (e 'sfarzo') ricognitivo, a largo spettro, tra storia e cultura giuridica, tentava un bilancio corposo, tra divulgazione e scienza, ed offriva una guida preziosa per la formazione dei formatori, restituendo efficacemente l'idea di un sistema giuridico in movimento e la coscienza della necessità di una sua ridefinizione, diffusa nella cultura europea, a tutte le latitudini, anche se recepiva l'istanza evolucionista, piuttosto che quella storicista e si mostrava capace di raccontare le proprie letture, piuttosto che di governarle coerentemente (e compiutamente).

Leibniz rendeva omaggio ai pensatori italiani moderni, perseguitati nel clima della controriforma, come Galileo e Campanella, simboli del libero pensiero («quorum alterum exilium minati sunt, alterum lento carcere presserunt»¹²⁰), in una 'sintesi', che coniugava anti-curialismo ed anti-spagnolismo, e celebrava il Bacone del *De Augmentis Scientiarum*¹²¹ (uno degli *autori* vichiani), sottolineando esplicitamente che

¹¹⁹ È appena il caso di ricordare il riferimento indiretto a Leibniz, presente nella *Scienza Nuova seconda*, contenuto in un passaggio, riservato ad Antonio Conti («salito in alta stima di Letteratura appo il Newton, il Leibnizio, ed altri primi Dotti della nostra Età», *Cinque Libri di Giambattista Vico De' Principj d'una Scienza Nuova d'intorno Alla Comune Natura delle Nazioni* in questa seconda impressione con più propria maniera condotti, e di molto accresciuti. Alla Santità di Clemente XII dedicati, in Napoli, MDCCXXX, a spese di Felice Mosca, p. VI), e soprattutto, l'altro, decisamente più rilevante, che si riscontra nell'ultima edizione del suo capolavoro («i due primi Ingegneri di questa Età il Leibnizio, e 'l Newton», *Principj di Scienza Nuova di Giambattista Vico d'intorno Alla Comune Natura delle Nazioni* in questa terza impressione Dal medesimo Autore in un gran numero di luoghi Corretta, Schiarita e notabilmente Accresciuta, Tomo I, in Napoli, MDCCXLIV, nella Stamperia Muziana, A spese di Gaetano, e Stefano Elia, pp. 123-124).

¹²⁰ *God. Gul. Leibnitzii Nova Methodus Docendae Discendaeque Jurisprudentiae*, Pisis, An. MDCCLXXI, sumptibus Aug. Pizzorno, *Praefatio ad Lectorem*, p. 9.

¹²¹ «Historia igitur est mater observationum, de cujus natura, constitutione, partitione egregie Fr. Baconius de Verulamio in tractatu incomparabili de Augmentis Scientiarum, nec minus praeclare in Novo suo Scientiarum Organo», p. 25. Cfr. pure l'altro, relevantissimo, passaggio di p. 50 («in rem illu-

la rivoluzione del pensiero doveva avere ricadute anche sul giuridico e la sua capacità di adeguarsi alle innovazioni, innanzitutto, sul terreno del metodo, e non solo, sul piano dei contenuti.

Riconosceva l'importanza del rinascimento giuridico, che aveva riscoperto e rinnovato la tradizione romanistica, con una preziosa rielaborazione interpretativa, pure se priva di un'adeguata strumentazione di supporto¹²² ed il significato scientifico del rinnovamento culto, più consapevolmente attrezzato sul terreno storico-filologico, senza contrapposizioni unilaterali¹²³, in una prospettiva, che scommetteva sulla reciproca integrazione tra l'attività di ricostruzione storico-giuridica ed un impegno prezioso di razionalizzazione del sistema¹²⁴ (che spiega anche il 'moderato' riconoscimento, dedicato ad Hotman, per il suo *Anti-Tribonian*¹²⁵, salvando l'istanza 'storicista', depurata dal piglio 'iconoclasta' e dell'istanza interpolazionista, come dimostra l'accento all'esperienza di Favre, celebrato solo per il *Codex*¹²⁶), in pagine, non occasionali, di storia del pensiero giuridico, propedeutiche alla rilettura scientifica di un ordine normativo risalente, caotico e sconnesso, che doveva essere riorganizzato, ma non abbandonato.

Nella sua ricostruzione, prevedibilmente, otteneva un posto d'onore, Grozio, ripetutamente omaggiato per il comples-

strissimi Baconi, tum in Sermonis Fidelibus, tum in Augmentis Scientiarum, praeclares meditationes existere»).

¹²² «Super Digesta Codicemque habemus grandes commentarios veterum, Bartoli, Baldi, Jasonis, Decii, &c., in quorum stercore multa latent aurea sagaci ingenio eruendo», p. 83.

¹²³ «Restaurata eruditione prodiere adnotata Budaei, Zasii, Duareni ad plerasque leges. Cujacius alia via collegit in unum unius alicujus Jurisconsulti responsa, & super eum commentatus est, ut super Paulum, Papinianum, Modestinum, &c.», p. 83.

¹²⁴ «Omnium tamen maxime quadrant huc Hug. Donelli Commentarii Juris Civilis, & Nic. Vigelii Methodus Juris Civilis, utilissimus liber & ordinatissimus», p. 88.

¹²⁵ «Nec inutiliter legetur Fr. Hotomanni Anti-Tribonianus», p. 62.

¹²⁶ «Antonius Faber in Codice Sabaudico, egregieque nostris hominibus praluxit facem», p. 113.

sivo impegno di ripensamento scientifico, con cui aveva 'ricostruito' il sistema giuridico, nella sua trama unitaria e nella sua globalità di significato, e soprattutto, per un giusnaturalismo, che aveva assorbito e rilanciato l'istanza anti-assolutista¹²⁷ (discorso, che spiega la riscoperta di un testo molto esplicito, come la *Franco-Gallia* di Hotman¹²⁸, ed un clamoroso recupero di Althusius, certamente consapevole dell'orientamento del suo pensiero politico, e, non limitato alla sensibilità epistemologica, e la lettura 'contrattualista' del *De Cive* hobbesiano¹²⁹, rispetto al 'dimenticato' *Leviathan*).

Di un certo interesse, la privilegiata attenzione all'attività di Bockler e di Lipsius, intellettuali attenti alla ridefinizione delle coordinate politiche, che dovevano 'assistere' la rilettura delle norme, punti di riferimento di una scienza di governo (ampiamente nota nel circolo di Valletta, che accolse Leibniz durante il suo soggiorno napoletano, prevedibilmente incuriosito dall'attivismo degli ateisti¹³⁰), capace di comprendere il valore preventivo delle riforme, nell'ambito di una strategia politica, consapevolmente preveggenze ed evoluta¹³¹.

Negli anni successivi, il filosofo tedesco avrebbe autorevolmente rilanciato, a più riprese, un'iniziativa di razionalizzazione e semplificazione del diritto, modulata, attraverso un intervento normativo del sovrano, di efficiente risana-

¹²⁷ «Hugo Grotius, juris naturae esse, quidquid convenit cum natura societatis ratione utentium, seu quidquid cum societate compatibile est», p. 102.

¹²⁸ «Hotomanni item Franco Gallia», p. 67.

¹²⁹ «Th. Hobbes in subtilissimis de Cive Elementis sic procedit: Statum hominum esse vel extra superiorem, vel sub superiore seu in civitate; illic esse jus merum omnium in omnia seu jus belli: sed quum status belli sit exitiosus teneri, quemlibet sana ratione duce, ut se disponat ad pacem seu statum in una civitate, quantum in se est: constituta autem civitate, simplicitate juris esse quidquid civitati placuit, neque aliud ibi naturae jus obtinere», p. 102.

¹³⁰ Sul viaggio di Leibniz in Italia (marzo 1689 – marzo 1690) e sui suoi incontri con intellettuali e bibliotecari (tra cui Giuseppe Valletta), cfr. A. ROBINET, G.W. LEIBNIZ, *Iter Italicum. La dynamique de la République des Lettres*, Firenze, 1988.

¹³¹ «Lipsius duo ait inspicienda, naturam populi & naturam regni; quod commendat Boeclerus in diss.de Politica Lipsiana», p. 105.

mento del diritto comune¹³², destinata a conferire visibilità al nuovo potere, promotore dell'operazione, ed al rinnovato protagonismo di una cultura giuridica, scientificamente attrezzata, convalidato dalla modernità delle sue categorie logico-razionali, dei suoi criteri e dei suoi strumenti, con un supplementare compito di riempimento, svolto dalle magistrature, ed una moderata attenzione al ruolo dell'*aequitas*¹³³, decisamente più 'parsimonioso', che nel disegno vichiano.

Nella *Nova Methodus*, era prevista anche una 'sezione', dedicata al ruolo della didattica, con preoccupazioni istruttive, che non superavano l'ambito di un disciplinatamente ordinato invito alla lettura di un sistema giuridico complesso, con una singolare menzione, dedicata all'*Index* di Labitte, per l'ambientazione storica delle norme¹³⁴, e al Vultejus, considerato un punto di riferimento fondamentale per l'addestramento metodologico¹³⁵ (suggerimenti, presenti negli scritti vichiani, al di là della provenienza 'dichiarata', che, in

¹³² È il tema del *Ratio Corporis Iuris Reconcinandi* (1669), che prevedeva, come è noto, un disegno di razionalizzazione del sistema giuridico, sempre sulla base del diritto romano, che sembrava assecondare le aspirazioni di un assolutismo illuminato, intenzionato a rimettere ordine in un universo caotico, ma venne lasciato cadere nello stesso contesto di provenienza, e non sembra aver suscitato grande interesse in Vico, probabilmente, perché, in assenza di un mandato politico, si dimostrava impraticabile nel contesto meridionale, in cui, durante il viceregno austriaco, il filosofo ritenne più utile sostenere la politica riformista dei vertici delle magistrature.

¹³³ «Aequitas seu aequitas, id est, duorum plurimumve ratio vel proportio consistit in harmonia seu congruentia. Et coincidit cum Principiis Aristotelis, Grotii et Feldenii. Haec requirit ut in eum qui me laesit, non bellum internecinum instituat, sed ad restitutionem arbitros admitti; quod tibi noli alterum non faciendum; item ut puniatur non tam imprudentia, quam dolus et malitia; item ut infirmentur contractus subtiles, et circumventis subveniatur. De cetero *jus strictum* observari ipsa *aequitas* jubet», p. 104.

¹³⁴ «Magno studio in Indice suo concinnavit Jac. Labittus» (p. 76).

¹³⁵ «saltem de Theod. Althusio & Herm. Vultejus admonebimus, quorum ille in Dicaeologia, hic in Jurisprudencia Romana jus in artem redigere non verbis solum, sed facto tentant», p. 44. Cfr. pure p. 82 («Institutiones Juris Feudalis dedit omnium optime Herm. Vultejus»), e soprattutto p. 132 («pro Institutionibus Juris Interni in defectum adhiberi poterit Jurisprudencia Romana Vultejus, non brevis illa in Belgio forma duodecima edita...sed grandior in forma octava edita Marpurg»).»

ogni caso, trovarono nel testo del pensatore tedesco, un'auto-revolissima conferma), per una formazione, che, però, nelle prospettive più avanzate del *De Ratione*, doveva essere istruita sulla connessione tra sistemi giuridici e sistemi sociali, per individuare e disattivare gli elementi caduchi di un assetto normativo risalente.

Diverso il profilo, più descrittivo, che investigativo, nel testo leibniziano, più 'rispettosamente' integrato nelle istituzioni (come 'documenta' la sua stessa scrittura misurata), più giovanile, nelle sue concessioni generose alla precettistica, con un'elaborazione speculativa meno sofisticata, non completamente affrancata dalle sue ragioni, e per la prevalente tendenza a rimanere circoscritto nell'ambito del proprio mondo giuridico ed una prudente distanza dal sociale; più propositivo, nel *De Ratione*, un testo decisamente più esterno (pensato da un intellettuale in età matura, che si reputava, ed era generalmente considerato, sostanzialmente un *esterno*, ed all'esterno di un'ufficialità istituzionale, in cui pure cercava una legittimazione), 'dominato' dal disincanto normativo, e smalizzato, rispetto alle prassi non dichiarate di governo, più maturo per l'osservazione del destino dei sistemi sociali, complessivamente meno scolastico, che trasmetteva maggiore dinamismo intellettuale e civile (e, non solo, un lealismo istituzionale, burocraticamente avanzato), ed uno sguardo più largo alla destinazione sociale della formazione (e, non soltanto, dell'istruzione giuridica).

Differente, il contesto politico-istituzionale, che, nel caso di Leibniz, rinviava alle movenze più sicure di un piccolo stato autonomo, relativamente più padrone del proprio destino, in via di ristrutturazione, rispetto ai condizionamenti strutturali, imposti alla provincia meridionale (sostanzialmente etero-diretta, tenuta al guinzaglio dall'imperialismo spagnolo, nel più vulnerabile scenario mediterraneo), in cui maturava l'esperienza di Vico, e, prevedibilmente, differenti, gli interlocutori di riferimento: il potere centrale ed il suo circuito interno, oltre all'accademia blasonata, solleticata nel suo 'narcisismo' e nella sua sottintesa celebrazione della centralità politica della sua mediazione, nel testo leibniziano, che

scommetteva prevalentemente sull'iniziativa 'legislativa' del potere centrale (interessato al suo consolidamento), politicamente improponibile, nel mondo meridionale; le alte magistrature, uniche garanti di politiche pubbliche, altrimenti assenti e/o ininfluenti, nel discorso vichiano, in cui la modulazione delle politiche formative, enfatizzava (paradossalmente, ma non senza ragione) in misura maggiore, il ruolo delle istituzioni pubbliche (proprio, in una realtà, in cui erano più deboli, che avrebbe potuto crescere, anche attraverso il loro progressivo rafforzamento) e la domanda di innovazione sociale, premiata, rispetto alle più 'tradizionali' (e 'rassicuranti') categorie e credenziali 'culturaliste', privilegiate nella *Nova Methodus*.

È l'elemento più innovativo della ricostruzione vichiana, consapevole della rilettura, elaborata dalla storiografia europea, che, dall'umanesimo, si era esercitata sul *De origine iuris* di Pomponio ed aveva sottolineato l'estrazione aristocratica della giurisprudenza romana¹³⁶ e l'evoluzione succes-

¹³⁶ Cfr. la preziosa ricostruzione di Cujas, paradigmatica per lo spessore inconsueto di un'erudizione brillante, ampiamente nota alla cultura giuridica europea, nel suo *Commento* («Pontificum Collegium Numa instituerat, ita ut in locum demortui collegae ab ipso collegio alius crearetur, non a populo, & ex patriciis non ex plebeiis, quod obtinuit ante legem Ogulniam. In eorum penetralibus ut Livius ait IX abditum erat jus civile, quia illi soli juris periti erant, ac proinde abditae etiam in eis penetralibus legis actiones erant, adbita die-rum ratio, quibus legi agi poterat, quod & Dionys. indicat X. cum scribit, multa esse, quae magistratibus competunt jure magistratus, vel his quibus ipsi mandarunt jurisdictionem suam jure mandati, & si cum his conferantur caetera valde pauca esse, quae abditae erant inter sacra, & solis patriciis nota; qui & in earum rerum cognitione soli versati erant: quae omnia tamen vim legis obtinebant: nam interpretandarum legum auctoritatem, & scientiam earumque legum actiones, quae partes juris erant penes pontifices, Dionysum intelligere opinor, quod et M. Tullius exiguum munus esse ait I de legibus, si conferatur cum exercitatione juris numerisve publici, quamquam jus privatum usu magis sit populo necessarium. Id ex Pontificibus, qui quoquo anno populo interpretaretur, & responderet, unus constituebatur, qui ob eam rem dicitur hoc loco praeesse privatis, & a M. Tullio ei praeesse muneri, caeteri occupati erant in rebus sacris atque publicis», *J. Cujacij J. C. Commentarius Ad Titulos Quosdam Digestorum Ad Tit. De Origine Juris*, vol. I, Neapoli, MDCCXXII, pp. 895-896), che sottolineava la svolta politico-sociale, e non soltanto giuridica, imposta da Tiberio Coruncanio («Ad hunc Coruncanium scili-

siva, imposta dal conflitto tra patrizi e plebei, con il suggerimento decisivo di Machiavelli¹³⁷ ('richiamato' esplicitamente nella dedica del *De Antiquissima* a Paolo Mattia Doria, insieme a Tacito¹³⁸), il grande ispiratore di un'interpretazione complessiva, non ricognitiva, ma speculativa, della storia romana e del ruolo propulsivo del conflitto (oltre che della let-

cet, nam qui ante eum fuerunt publice juris scientiam non profitebantur, sed consultoribus tantum oracula sua reddebant, & iuris mysteria, quae Cicero vocat, enuntiabant. Post Coruncanium coeperunt, cum de iure consulentibus respondebant, admittere discipulos, qui audirent, notarentque responsa, rationemque tradendi, & interpretandi iuris, atque ita una opera docere discipulos, & respondere consultoribus solebant»).

¹³⁷ Cfr. G. CADONI, *Machiavelli teorico dei conflitti sociali*, in *Storia e Politica*, 1978, pp. 197-220; R. ESPOSITO, *La politica e la storia: Machiavelli e Vico*, Napoli, 1980; R.T. RIDLEY, *Machiavelli and Roman History in the Discourses*, in *Quaderni di Storia*, 1983, pp. 197-219; N. RUBINSTEIN, *Machiavelli storico*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia*, s. 3, 1987, pp. 695-733; G. SASSO, *Machiavelli e gli antichi e altri saggi*, Napoli, 1987; O. LENTINI, *Analisi sociali machiavelliana*, Milano, 1992; G. MAZZOTTA, *Machiavelli and Vico*, in *Machiavelli and the Discours of Literatur*, a cura di A.R. ASCOLI, V. KAHN, Ithaca and London, 1993, pp. 259-274; O. REMAUD, *Conflits, lois et mémoire. Vico et Machiavel*, in *Revue philosophique de la France et de l'Étranger*, 1999, pp. 35-60; F. RAIMONDI, *Machiavelli e il problema della costituzione mista di Roma*, in *Filosofia Politica*, 2005, pp. 49-61; A. LABRIE, *Giambattista Vico and Machiavellian Tradition*, in *Machiavelli: Figure-Reputation*, a cura di J. LEERSSEN, M. SPIERING, Amsterdam-Atlanta, 1996, pp. 27-62; R. RUGGIERO, *Machiavelli e Guicciardini davanti alle leggi delle XII Tavole. Da Livio alle Considerazioni intorno ai 'Discorsi' del Machiavelli*, in *Text-Interpretation-Vergleich, Festschrift für Manfred Lentzen zum 65. Geburtstag*, hrsg. von Joachim und Elisabet Leeker, Verlag, Berlin, 2005, pp. 395-418; M.D. GARFAGNINI, *Per rifondare lo stato. Niccolò Machiavelli e gli ordini della Roma repubblicana*, in *Das alte Rome und die neue Zeit/ Roma antica e la prima età moderna. Varianten des Rom-Mithos zwischen Petrarca und dem Barock/ Varietà del culto di Roma tra Petrarca e il barocco*, a cura di M. DISSELKAMP, P. IHRING, F. WOLFFZETTEL, Verlag, Tübingen, 2006, pp. 171-200; G. PEDULLÀ, *Machiavelli in tumulto: Conquista, cittadinanza e conflitto nei 'Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio'*, Roma, 2011; P. AVIS, *Foundations of Modern Historical Thought. From Machiavelli to Vico*, Routledge, 2016; M. VANZULLI, *Teoria e pratica della scienza del mondo civile. Scritti su Vico*, Roma, 2016.

¹³⁸ Cfr. *De Antiquissima*, dedica *Ad nobilissimum Virum Paullum Matthiam Doriam Praestantissimum Philosophum scriptus*, p. 12.

tura dello scontro tra gli 'ordini'¹³⁹, con annessa competizione per l'accesso alle cariche pubbliche, destinato a modificare il profilo delle istituzioni), in cui, non è difficile intravedere un'avversione per la staticità della politica spagnola (imposta al mondo meridionale) e per gli appetiti di oligarchie in disarmo, e l'interesse per il tema dell'emancipazione delle moltitudini, guidate dagli esponenti del ceto civile.

Nella 'ricostruzione' vichiana riecheggiano anche motivi del tacitismo europeo, e, in particolare, suggestioni del pensiero di Giusto Lipsio¹⁴⁰, un autore tanto attento anche al-

¹³⁹ Cfr. la ricostruzione complessiva del processo storico, aperto alle dinamiche sociali (descritto come è noto, nei *Discorsi di Nicolò Machiavegli Cittadino & Secretario Fiorentino Sopra la Prima Deca di Tito Livio*, a Zenobi Buondelmonti e Cosimo Ruccellai, in Vinegia, MDLII, cap. II, *Di quante spezie sono le repubbliche e di quale fu la repubblica romana*), che, dopo le molte e buone leggi di Romolo, con l'istituzione dei Consoli (che, insieme al Senato, garantiva l'elemento aristocratico), fece scomparire «il nome e non la potestà regia» (p. 7v), determinava una costante ricerca del temperamento tra esigenze opposte, in grado di non compromettere la stabilità, attraverso il ruolo accordato all'elemento popolare («sendo diventata la Nobiltà romana insolente...si levò il Popolo contro di quella; talchè, per non perdere il tutto, fu costretta concedere al Popolo la sua parte», p. 7v), con l'istituzione dei Tribuni della plebe («dopo la quale creazione venne a essere più stabilito lo stato di quella repubblica», p. 7v). Machiavelli sottolineava soprattutto l'uso positivo della conflittualità politica, capace di governare la competizione sociale, ridefinendo la fisionomia delle istituzioni («non si tolse mai, per dare autorità agli Ottimati, tutta l'autorità alle qualità regie, né si diminuì l'autorità in tutto agli Ottimati per darla al Popolo, ma rimanendo mista, fece una Repubblica perfetta», p. 7v), in grado di assorbire la spinta propulsiva dei ceti popolari, per stabilizzare progressivamente il sistema («alla quale perfezione venne per la disunione della Plebe e del Senato», p. 7v). Cfr. pure il cap. IV (*Che la disunione della plebe e del Senato romano fece libera e potente quella repubblica*), che 'codificava' le conclusioni di una rilettura della storia romana, consapevole della propria 'rivoluzione' scientifica («io dico che coloro che danno i tumulti intra i Nobili e la Plebe mi pare che biasimino quelle cose che furono prima causa del tenere libera Roma, e che considerino più a' romori e alle grida che di tali tumulti nascevano, che a' buoni effetti che quelli partorivano», p. 9r).

¹⁴⁰ Cfr. J.L. SANDERS, *Justus Lipsius: The Philosophy of Renaissance Stoicism*, New York, Liberal Arts Press, 1955; G. OESTREICH, *Justus Lipsius als Theoretiker der neuzeitlichen Machtstaates*, in *Historische Zeitschrift*, 1956, pp. 31-78; E. BONFATTI, *Magistratura e tragedia: il De Constantia di Justus Lipsius e il servo fedele di Grillparzer*, in *Intersezioni*, 1983, pp. 265-284; M. STOLLEIS, *Lipsius-Rezeption in der politisch-juristischen Literatur*

la lettura di Polibio, che sottolineava la superiore capacità dell'ordinamento romano di assorbire i conflitti interni e di opporsi alle popolazioni barbare, diversamente dall'impero spagnolo¹⁴¹ (che sarebbe divenuto uno dei motivi più profondi della poderosa riflessione del *De Uno*, in cui l'antispannismo, molto più raffinato e sofisticato, e perciò, meno plateale, rispetto alla coeva riflessione doriana, avrebbe mostrato la sua capacità di ragionare sui sistemi sociali) e di Arnold Clapmar¹⁴², che, nel *De Arcanis Rerum Publicarum*, aveva

des 17. Jahrhunderts in Deutschland, in *Der Staat*, 1987, pp. 1-30; R. TUCK, *Philosophy and Government, 1572-1651*, Cambridge, Harvard University Press, 1993, pp. 45-64; I. BOTTI, *La fortuna di Giusto Lipsio in Italia fra Sei e Ottocento*, in *Cheiron*, 1994; M. SENELLART, *Le stoïcisme dans la constitution de la pensée politique: Les politiques de Juste Lipse (1589)*, in *Le Stoïcisme aux XVI^e et XVII^e siècles, Cahiers de philosophie politique et juridique*, n. 25, 1994, pp. 109-130; *Juste Lipse en son temps*, ed. C. MONCHEL, *Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance*, 6, Paris, 1996; *Lipsius in Leiden. Studies in the Life and Works of a Great Humanist on the Occasion of his 450th Anniversary*, a cura di K. ENENKEL, C.L. HEESAKKERS, Voorthnizen, 1997; *The world of Justus Lipsius: a contribution towards his intellectual biography: proceedings of a colloquium held under the auspices of the Belgian historical institute in Rome (Rome, 22-24 May 1997)*, a cura di M. LAUREYS, con l'assistenza di C. BRAUNL, S. MERTENS, R. SEIBERT-KEMP, Bruxelles-Rome, Brepols, 1998; *Iustus Lipsius: Europae lumen et columen: proceedings of the International Colloquium, Leuven, 17-19 september 1997*, a cura di G. TOURNY, J. DE LANDTSHEER, J. PAPY, Leuven University Press, 1999; M. LAUREYS, 'The Grandeur that was Rome': *Scholarly analysis and pious awe in Lipsius's admiranda*, in *Recreating Ancient History. Episodes from the Greek and Roman Past in the Arts and Literature of Early Modern Period*, a cura di K. ENENKEL, JAN L. DE LONG, J. DE LANDTSHEER, con la collaborazione di A. MONTOYA, Brill, Boston - Leiden, 2002, pp. 123-146; A. SCHMID, *Justus Lipsius und der europäische Späthumanismus in Oberdeutschland*, Muncken, Beck, 2008; E. DE BOM, *Geleerden en politiek. Die politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden*, Hilversum, Verloren, 2011; J. DE LANDTSHEER, *Annotating Tacitus: The Case of Justus Lipsius*, in *Transformations of the Classics via Early Modern Commentaries*, a cura di K.A.E. ENENKEL, Leiden, Brill, 2014, pp. 279-328.

¹⁴¹ Cfr. *Iusti Lipsi Admiranda sive, De magnitudine romana Libri Quattuor Ad Serenissimum Principem Albertum Austriam*, Antuerpiae, ex Officina Plantiniana, Apud Ioannem Muretum, MDXCVIII.

¹⁴² Cfr. H. HEGELS, *Arnold Clapmarius und die Publizistik über die 'arcana imperii' im 17. Jahrhundert*, Behrendt, Bonn, 1918; P. DONALDSON, *Machiavelli and Mystery of State*, Cambridge University Press, 1988; P.

distinto tra l'interesse generale per lo sviluppo del sistema e gli obiettivi di potere e le relative coperture ideologiche, usate dagli attori sociali ed istituzionali e dai governanti, in cui era, evidentemente, sottintesa una radicale critica ad un assetto di governo meramente conservativo ed alle sue (s)coperte pratiche di asservimento e di dominazione.

Decisiva, la sua riscoperta degli interessi reali e delle strategie competitive dei gruppi per l'accesso al diritto ed alle istituzioni¹⁴³, e dei conflitti sociali, che dovevano essere auspicabilmente prevenuti, opportunamente governati ed assorbiti¹⁴⁴, prendendo spunto dallo scontro tra patrizi e plebei, come mostrava tutto il processo storico, intercorso dall'occupazione oligarchica delle istituzioni, alla graduale crescita delle rivendicazioni emergenti, nonché, alla conclamata affermazione del potere dei giuristi, in epoca imperiale, proponendo osservazioni, spunti, suggerimenti, che Vico rielaborò e riprese, all'interno di una prospettiva più attenta alle fortune istituzionali di una giurisprudenza, che aveva saputo intercettare e sostenere le strategie di crescita del siste-

CHRÉTIEN-GORI, *Institutio arcanae. Théorie de l'institution du secret et fondement de la politique*, in *Le pouvoir de la raison d'État*, a cura di CH. LAZZERI, D. REYNIÉ, Paris, PUF, 1992, pp. 135-189; M. SENELLART, *Y a-t-il une théorie allemande de la raison d'État au XVI^e siècle? Arcana imperii et ratio status de Clapmar à Chemnitz*, in *Raison et déraison d'État*, a cura di Y.C. ZARKA, Paris, PUF, 1994, pp. 265-293; ID., *Arcana Imperii et Coup d'État: la critique de Clapmar par Naudé*, in *Aristotelismo e Ragion di Stato*. Atti del Convegno Internazionale di Torino, 11-13 febbraio 1993, Firenze, 1995, pp. 401-406; M. SCATTOLA, *Dalla virtù alla scienza: la fondazione e la trasformazione della disciplina politica nell'età moderna*, Milano, 2003, *passim*; V.I. COMPARATO, *I 'simulacra imperii' in Arnold Clapmar*, in *Il potere come problema nella letteratura politica della prima età moderna*, a cura di S. TESTONI BINETTI, Firenze, 2005, pp. 141-151.

¹⁴³ «Arcana Aristocratica contra plebem; Arcana Aristocratica contra regnum; Arcana Democratica contra Patricios, & Arcana Democratica contra regnum, Arcana regia, sive ut Tac. Vocat, Arcana Imperii contra plebem; & Arcana regia contra Patricios», *Arn. Clapmarii De Arcanis Rerumpublicarum Libri sex iterato illustrati A Joh. Arn. Corvino JC. Accessit V. Cl. Chr. Besoldi De eadem materia discursus, nec non Arnoldi Clapmarii et aliorum conclusiones de Iure Publico*, Amsterodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1644, p. 19.

¹⁴⁴ «Si nunc factiones serpunt inter civitatis Principes, hae artificiosae ac prudenter dirimendae sunt», p. 79.

ma, in grado di differenziarsi dai modelli coevi (e non solo dai precedenti), attraverso la sua superiore capacità di 'coinvolgimento'¹⁴⁵.

Gli stessi elementi di una rilettura storico-sociale del diritto, si intrecciano con una riscoperta delle prassi di governo, all'interno del dibattito, riemerso nel contesto del giusnaturalismo avanzato, che raccolse spunti di Boeckler¹⁴⁶ (attento cultore di Tacito, a cui aveva dedicato una consapevole riflessione scientifica, al di là dei suoi pur numerosi inter-

¹⁴⁵ È lo stesso Vico a ricordare, nelle pagine del *De Ratione*, che aveva preso spunto dal testo di Clapmar e dalle sue intuizioni metodologiche e storiografiche, pur differenziandosene, per la scoperta dell'arcano della giurisprudenza («ex hac arcana iurisprudientiae Romanorum historia, quam Arnoldum Clapmarium, in libro *De arcanis rerumpublicarum*, diligentissimo alioqui eiusmodi rerum in Republicam observatorem, effugisse miror», *De Ratione*, p. 89), che, come avrebbe spiegato nel *De Uno*, rappresentava una chiave di lettura della statica e della dinamica dei sistemi sociali, e non soltanto della storia romana («heic vero disserendum, ipsa rerum serie, se offert argumentum de *Jurisprudientia Arcana Romanorum*: quod, quia non solum romanis rebus Romanaeque Jurisprudientiae, sed Universae Historiae universaeque Eruditioni affert luculentissimam lucem, miror sane Arnoldum Clapmarium, in libro *De arcanis rerumpublicarum*, eruditissimum alioqui huius argumenti Scriptorem, id nedom in nulla republica, sed ne in Romana quidem, in qua maxime eminuit, non solum non observasse, sed ne esse quidem suspicatum», *De Uno*, pp. 126-127).

¹⁴⁶ Cfr. E. JIRGAL, *Johann Heinrich Boeckler*, in *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*, 1931, pp. 322-384; A.H. KIEL, *Unveröffentlichte Briefe des J. Rompler von Löwenhalt an Johann Heinrich Boeckler (1647/1648)*, in *Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins*, 1943, pp. 233-255; M. STOLLEIS, *Lipsius-Rezeption*, cit. passim; W. WEBER, *Prudentia gubernatoria. Studien zur Herrschaftslehre in der deutschen politischen Wissenschaft des 17. Jh.s*, 1992, pp. 140-145; M. DISSELKAMP, *Barockheroismus. Konzeptionen 'politischer' Große Literatur und Traktatistik des 17. Jahrhunderts*, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2002, pp. 69-82; D. TILL, *Transformationen der Rhetorik. Untersuchungen zum Wandel der Rhetoriktheorie im 17. und 18. Jh.* (Diss. Tübingen), 2004; J. STAGL, *Johann Heinrich Boecklers reisetheoretische Schriften De Peregrinatione Germanici Caesaris*, in *Frühneuzeitliche Bildungsreisen im Spiegel lateinischer Texte*, a cura di G. HUBER-REBENICH, W. LUDWIG, 2007, pp. 169-182; W. KÜHLMANN, *Boeckler Johann Heinrich, Geschichte der Altertumswissenschaften*, Verlag I.B. Meltzer, Stuttgart-Weimar, 2012, pp. 122-123.

venti specifici¹⁴⁷ e autore di un ponderoso e pregevole commento al *De Iure Belli ac Pacis* di Grozio¹⁴⁸, oltre che del *De Politica* di Giusto Lipsio¹⁴⁹), convinto della necessità di contemperare elementi strutturalmente antitetici, all'interno di una prospettiva sviluppista, capace di coniugare l'esigenza di una stabilità moderata, con il movimentismo dei *populares*¹⁵⁰, che si ispirasse al pragmatico modello romano (piuttosto che all'iniziativa di Solone, oppure all'aristocratico im-

¹⁴⁷ Cfr. *Joannis Henrici Boecleri Orationes duae quarum I De C. Cornelii Taciti Historia multaque scribendi arte ac iudicio, II De Tiberii Caesaris Principatu agit*. Argentorati excudebat Joannes Reppius, Anno MDCXXXVI; *Dissertatio Ioannis Henrici Boecleri De Politicis Iusti Lipsii. Accessit Oratio De Historia C. Cornelii Taciti Argentorati*, Anno Christiano MDCXLII; *Joannis Henrici Boecleri In C. Cornel. Taciti, XV. Capita priora Lib. I Annal. Commentarius*, Argentorati, Typis Joannis Philippi Mülbii, MDCXLIII; *Io. Henrici Boecleri In Corn. Taciti Quinque Libros Histor. Superstitis Annotatio Politica*, Argentorati, ex typographeo Friderici Spoor, MDCXLVIII; *De Ingeniis Optimatum Annotatio Politica ad Taciti 4 A 33 in Alma Argentoratensi Academia*, Argentorati, Typis descripsit Sebastian-Nicolaus Hetstedt, Anno MDCLVII; *In Taciti Primordia Annalium Historias Commentario*, Argentorati, Typis Joannis Friderici Spoor, Anno MDCLXIV.

¹⁴⁸ Cfr. *In Hugonis Grotii Jus Belli ac Pacis Ad Illustrissimum Baronum Boineburgium Commentario Jo. Henrici Boecleri*, Argentorati, impensis Simonis Paulli Bibliop., MDCLXIII e *Io. Henr. Boecleri Dissertationes Quinque, Ad Commentationem Grotianam Appendicis loco adiungendae*, Argentorati, impensis Simonis Paulli, Bibliop., MDCLXIII.

¹⁴⁹ *Iustii Lipsii Politicorum sive Civilis Doctrinae Libri Sex*, Qui ad Principatum maxime spectant ex instituto Matthiae Berneggeri, cum Indice Accurato, praemissa Dissertatione Joh. Henr. Boecleri *De Politicis Lipsianis* editio ultima Francofurti, sumptibus Martini Hermsdorfii et Joannis Balthasaris Nisii, Typis Joannis Georgii Drullmanni.

¹⁵⁰ «Verum haec duo tam pugnantia, temperamentum libertatis & intemperantiam popularis ingenii, in congruentiam civilem ad salutem reipub. & firmitatem democratiae contemperare; opus est perdifficile prudentiae & virtutis, quam popularem vocamus. Et in constituenda quidem democratia, vel maxime provideri debet, ut natura vulgi temperanter possit haberi. Praestabunt hoc leges accurate repertae, & sanctissimae perscriptae, quibus populus cum summa potestate, potestatis modum accipit, i.e. cum maiestas quidem & summa potestas est penes populum, sed populus ipse legibus sancte receptis ad talem administrandi rationem, quae licentiae populari viam praecludit &...sive civilem temperatamque aequabiliter reip. Gerendae consuetudinem conservat», *Dissertationes Academicae Io. Henrici Boecleri*, Argentorati, Impensis Io. Ioachim Bockenhofer, A. MDCLVIII, p. 82.

pianto di Licurgo¹⁵¹), più capace di costruire un sistema di bilanciamento degli ordini e di garantire un efficace gestione del conflitto sociale¹⁵².

È un tema ricorrente anche nell'esperienza di Besold, autore di un fortunato commento del *De Arcanis* di Clapmar, consapevole del superiore assetto di governo della repubblica romana, capace di ridurre il potenziale distruttivo del conflitto tra gli ordini e delle valenze più civili di un sistema di potere, che celebrava contro la deriva assolutista, affermata nello scenario europeo, con la doppia delegittimazione del militarismo e della demagogia, che apriva la strada alla tirannide¹⁵³.

¹⁵¹ «Accedere debet ipsius formulae quoddam temperamentum Aristocraticum, ut Democratia ad honestatem quandam civilem, quasi ἀριστοκρατικός & virtute moreque optimatum componatur. Nam promiscuam hominum coluiviem libertati parum idoneam, merito Livius confirmat, ubi tempus institutae Romanorum libertatis considerat, ac fecem Romuli talem non fuisse iudicat, quae iam tum potuerit. Cognoscentur haec melius ex Solonis & Licurgi, qui respublicas liberas condiderunt, sapientia, quam infeliciter alii neglexerunt», pp. 82-83.

¹⁵² «Dicendum fortasse aliquid hic fuisset de legibus sive regulis status Democratici, in quibus tractandis non minima pars prudentiae, quae hic quaeritur, consistit. Talia fuerunt Romae, quae de excludendo in perpetuum regno, de corpore civis Romani, de provocatione ad populum, de tribunitia potestate, de modo iuris magistratibus concessi constituta sunt» (p. 85). Cfr. pure *Disputatio Historico-Politica de Caussis Factionum in Republica Romana* quam Exercitationis Academicae caussa a se conscriptam, Deo bene Juvante in Inclyta Argent. Universitate Praeside Viro Clarissimo, Excellentissimoque Dn. Joh. Henrico Boeclero, Professore Celeberrimo, Collegij Philosophici, Argentorati, Typis Eberhardi Welperi, MDCXLVIII, in cui sottolineava il processo di trasformazione delle istituzioni, che aveva determinato l'accesso della plebe alle magistrature («postea contentionibus plebis, Valerij Publicolae sive inconsultam, sive blandam assimilata humanitatem paulatim amplius interpretatis impugnata Aristocratia, non nisi magnis seditionibus, & communicata plebi magistratuum dignitate in mixtua cum Democratia coaluit»).

¹⁵³ Cfr. la condanna dell'imperialismo, sull'esempio della repubblica veneta («quae eadem Patriciis bella non committit, ne unus nimium crescat», p. 35), e del populismo («populus, non tantum contra unum, & patricos, sed & contra ipsam plebem est defendendus», p. 37) e la celebrazione del *temperamentum saluber* e delle strategie «quibus temperatur Monarchiae impetus ac ad mixtura propendet, per leges fundamentales» (p. 51). Da notare che Lipsio, Bockler, Besold, Clapmar sono tutti autori presenti nella biblioteca vallettiana (cfr. i riscontri puntuali, nel volume di V.I. COMPARATO,

Riemergeva, soprattutto, nella rilettura ‘accorata’ delle ricadute negative della serrata competizione tra patrizi e plebei, sulla politica delle istituzioni e del diritto, compiuta da Thomasius (a cui, non a caso, Vico riservò una menzione d’onore, nella *Vita*, con un riconoscimento, non meramente generico, di una statura scientifica, che aveva lasciato il segno anche nella sua lettura del giuridico¹⁵⁴), che sottoline-

Giuseppe Valletta. *Un intellettuale napoletano della fine del Seicento*, Napoli, 1970, pp. 38-39 e 102-103), in cui il giovane Vico lavorò molti anni, cogliendo spunti, suggerimenti, suggestioni, successivamente rielaborate con altra maturità. Su Besold, cfr. F.W. MEYER, *Christoph Besold als Staatslehrer*, Diss. Erlangen, 1956; H. LANGE, *Ius Commune und Statutarrecht*, in C. BESOLDS *Consilia Tubingensia*, in *Festschrift für Max Kaiser*, 1976, pp. 637-655; B. ZELLER LORENZ, W. ZELLER, *Christoph Besold*, in *Lebensbilder zur Geschichte der Tübingen Juristenfacultät*, a cura di F. ELSNER, Tübingen, 1977, pp. 9-18; B.R. KERN, *Christoph Besold. Leben und Werk*, 1982; B. ZELLER LORENZ, *Christoph Besold (1577-1638) und die Klosterfrage*, Tübingen, 1986; J.H. FRANKLIN, *Sovereignty and the mixed constitution: Bodin and his critics*, in *The Cambridge history of political thought, 1450-1700*, III, a cura di J.H. BURNS, M. GOLDS, Cambridge, 1991, p. 323 ss.; L. BOEHM, *Christoph Besold (1577-1638) und die universitäre Politikwissenschaft seiner Zeit. Zum Bildungs- und Erfahrungshorizont seiner Staatslehre*, in CH. BESOLD, *Synopse der Politik*, übers v. COSMANN, hrsg. L. BOEHM, Frankfurt a. M., 2000, pp. 291-337; B.C. SCHNEIDER, *Ius Reformandi. Die Entwicklung eines Staatskirchenrechts von seinen Anfängen bis zum Ende des Alten Reiches*, Tübingen, Mohr, Siebeck, 2001, p. 311 ss.; R. VON FRIEDEBURG, M. SEIDLER, *The Holy Roman Empire of German Nation*, in *European Political Thought, 1450-1700*, a cura di H. LLOYD ET AL., New Haven, CT, 2007, p. 146 ss.; R. VON FRIEDEBURG, *Lutherische Unterfügbarkeit des Glaubens und Juridifizierung des Naturrechts. Besolds These vom freien Gewissen zu glauben was man will und Staatszweck und Naturrecht seiner Zeit*, in *Rechtsgeschichte*, 2009, pp. 33-61; ID., *The Juridification of Natural Law: Christoph Besold's Claim for a Natural Right to Believe What One Wants*, in *The Historical Journal*, 2010, 1, pp. 1-19; M. PHILIPP, *Christoph Besold und die Souveränität. Zur Rezeption Bodins im Deutschland des frühen 17. Jahrhunderts*, in *Debatten um die Souveränität. Jean Bodins Staatsverständnis und seine Rezeption seit dem 17. Jahrhundert*, Nomos, 2016, pp. 123-162.

¹⁵⁴ Cfr. l’accenno, contenuto nella *Vita*, ai commenti ed ai suggerimenti, pervenutigli, in seguito alla pubblicazione del *De Uno*, in cui ricordava le osservazioni di Thomasius, per il tramite della mediazione del barone Luigi Gemmingen («il sig. Antonio Salvini, gran pregio dell’Italia, degnossi fargli contro alcune difficoltà filologiche, le quali fece a lui giugnere per lettera scritta al signor Francesco Valletta, uomo dottissimo e degno erede della celebre Biblioteca Vallettiana lasciata dal signor Giuseppe suo avo alle quali gentil-

ava le tensioni provocate dalle politiche esclusiviste del patriziato, con l'occupazione delle istituzioni, delle magistrature, la gestione esclusiva delle norme¹⁵⁵ e la resistenza plebea, sviluppata anche attraverso una logorante lotta per il diritto, con un 'suggerimento' sul ruolo 'sociale' della mediazione pretoria¹⁵⁶, a cui era dovuta l'invenzione delle *fictiones* ed un'estrema dilatazione del contenzioso, che scaricava i costi sociali sul sistema¹⁵⁷.

Deplorava l'assenza di una politica più bilanciata, all'origine di una conflittualità persistente negli stati europei moderni¹⁵⁸, imputando alle politiche oligarchiche, grandi costi

mente rispose il Vico nella Costanza della Filosofia: altre filosofiche del signor Ulrico Hubero e del signor Cristiano Tomasio, uomini di rinomata letteratura della Germania, gliene portò il signor Luigi Barone di Ghemmingen», *Vita*, cit., pp. 225-226), e tributava esplicitamente un riconoscimento ad un giurista, che si era schierato espressamente contro la tortura ed il processo inquisitorio (*Dissertatio Inauguralis Juridica De Tortura ex Foris Christianorum praescribenda*, Halae, Typis Christoph. Andr. Zeitleri, Acad. Typogr. 1705; *De Origine ac Processu Inquisitorii contra Sagas*, Halae Magdeburgicae, MDCCXI, literis Joannis Christiani Zanhii, Acad. Typogr.).

¹⁵⁵ «Ergo omnis intentio patrum intuitu jurisprudentiae eo collimavit, ut vel potestate legislatoria, aut vi, aut fraude plebem excluderent, vel subtilitates nimias sub praetextu decori aut justis in legum interpretationem & formam juris administrandi introducendo, jus incertissimum redderent», p. 13. Cfr. la nota sull'origine della *stipulatio*, che rientrava nelle strategie di controllo, sviluppate dal patriziato («scilicet perpetuum studium patrum plebem subjugandi, de qua dissero in Naevis Jurisprud. Lib. I», *Christiani Thomasio Jcti Institutionum Jurisprudentiae divinae*, Halae Magdeburgicae, 1730, p. 221), opportunamente segnalata da I. BROCCHI, *Tra tradizione e nuova prassi giurisprudenziale: la questione dell'efficacia dei patti nella dottrina italiana dell'età moderna*, in *Towards a general law of contract*, a cura di J.L. BARTON, Duncker & Humblot, 1990, p. 139.

¹⁵⁶ «Nam mirandum, quod plebs passa fuerit legislatariam potestatem magna ex parte magistratui inferiori indulgeri, quia quae ita indulgebantur, non indulgebantur sub specie potestate legislatoria, sed sub specie interpretatione aequissime aut adjumenti & quae sunt similia», p. 32.

¹⁵⁷ «Non potuit non Jurisprudentia simul magis magisque reddi incerta», p. 59. Cfr. pure il consenso all'iniziativa di Giulio Cesare di rimettere ordine (p. 63 ss.).

¹⁵⁸ «Democratiarum felicitatem – sottolineava Thomasio – consistere in exaequatione Patriciorum & plebis, horumque inter se benevolentia mutua», *Neavorum Jurisprudentiae Romanae Ante Justinianae Libri Duo editi a Christiano Thomasio*, Editio Secunda, Halae Magdeburgicae, Typis & im-

sociali (accenno, in cui non è difficile cogliere un riferimento alle insorgenze sociali, determinate dalle politiche assolutiste¹⁵⁹), con un'altra concessione all'attualità ed alla politica di disciplinamento istituzionale ed alle sue esigenze di controllo, e leggeva le modifiche dell'assetto istituzionale e giuridico, sulla spinta delle tensioni sociali, senza indagare il contributo del diritto (e della giurisprudenza) al successo politico di un modello istituzionale, che esercitava ancora tante suggestioni sulle classi dirigenti, e, più in generale, sulle classi colte europee.

Nella prospettiva vichiana, che si nutriva di tante letture politiciste di un conflitto, a cui la cultura giuspubblicistica europea, aveva assegnato un significato paradigmatico (in ragione della sua rilevanza, della prolungata durata, della stessa mobilitazione delle energie messe in campo, delle ricadute istituzionali e della straordinaria visibilità e valenza simbolica), per sottolineare la carica distruttiva delle divisioni sociali, veniva invece messa in rilievo la superiore 'preveggenza' di un sistema, che, nella gestione della competizio-

pensis, Viduae & Haeredum Christofori Salfeldii, 1707, p. 4. Sulla lettura di Thomasius della storia del diritto romano e del conflitto tra patrizi e plebei, cfr. oltre ai lavori preziosi di W. EBNER, *Kritik des römischen Rechts bei Christian Thomasius*, Frankfurt am Main, 1971; N. HAMMERSTEIN, *Jus and Historie: Ein Beitrage zur Geschichte des historischen Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und im 18. Jahrhundert*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1972, pp. 62-71; W. WOSSKAMP, *Romantheorie in Deutschland*, Metzler, 1973; K. LUIG, *Der Geltungsgrund des römischen Rechts im 18. Jahrhundert in Italien, Frankreich und Deutschland*, in *Formazione storica*, 1977, p. 834 ss.; N. HAMMERSTEIN, *Thomasius und die Rechtsgelehrsamkeit*, in *Studia Leibniziana*, 1979, pp. 22-44; le osservazioni di F. CANCELLI, *Motivi d'avversione al diritto romano (giustiniano) nell'Europa moderna*, in *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi* (Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della II Università di Roma), Milano, 1989, pp. 18-24; R. ZIMMERMANN, *Christian Thomasius, the Reception of Roman Law and the history of the lex Aquilia*, in *Ch. Thomasius, Larva Legis Aquiliae: The mask of the lex Aquilia torn off the action for damage done*, a cura di M. HEWETT, Hart Publishing, Oxford, 2000.

¹⁵⁹ «Maximam hic culpam patrum fuisse Aristocraticam affectantium. Indultam provocationem ad plebem et introductionem Tribunorum Plebis plus damni dedisse Reipublicae, quam si plebs senatoriae dignitatis fuisset particeps facta», p. 4.

ne tra i principali attori politici, aveva saputo individuare un valore aggiunto, attraverso la capacità di adattamento delle norme ereditate¹⁶⁰.

Giganteggiava il ruolo centrale di una giurisprudenza, capace di costruire e non soltanto, di mediare, incoraggiata da un ordinamento, che aveva saputo ridimensionare l'elemento aristocratico (diversamente dal potere spagnolo, che non era stato in grado di sottrargli i poteri di giustizia e unificare la cittadinanza, oltre che di ridurre il suo spazio politico), con la scoperta dell'ermeneutica dei sistemi sociali, che sapeva ricomporre tanti suggerimenti e materiali della lettura culta degli autori latini, in una prospettiva scientificamente più evoluta, in grado di cogliere le dinamiche evolutive dei modelli di governo.

Rispetto alla grande filosofia greca, la giurisprudenza romana, si impose come scienza dell'organizzazione delle istituzioni¹⁶¹ (con una rivoluzionaria conversione pragmatica, che Vico reputava decisiva anche per il pensiero moderno) e divenne inizialmente riservato dominio del patriziato, come elemento di distinzione sociale e politica¹⁶² (perpetuato, attraverso un rigido formalismo, opportunamente solennizzato), che assicurava una gestione monopolistica degli *arca-*

¹⁶⁰ Sul conflitto tra patrizi e plebei, nel pensiero di Vico, cfr. la preziosa *Introduzione* di F. LOMONACO alla ristampa di G.B. VICO, *De Universi Juris Uno Principio et Fine Uno*, edizione anastatica dell'esemplare postillato ms. XIII. B. 62, con prefazione di F. TESSITORE, Napoli, 2007, pp. XI-XXXVI; Id., *Filosofia, diritto e storia in Gianvincenzo Gravina*, Roma, 2006, pp. 115-116; P. GIRARD, *Giambattista Vico. Rationalité et politique. Une lecture de la Scienza Nuova*, Paris, PUPS, 2008, pp. 285-289; G. REPETTO, *Il metodo comparativo in Vico e il diritto costituzionale europeo*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2009, 2, p. 309; l'importante volume di R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur. Introduzione al diritto universale di Giambattista Vico*, Roma, 2010, in particolare pp. 37-61.

¹⁶¹ «Doctrinam de Republica et de iustitia multo rectius, quam Graeci non disserendo, sed ipso usu reipublicae perdiscebant», *De Ratione*, p. 73.

¹⁶² «Sed et ipsa iurisprudencia patricii tanquam arcanum potentiae utebantur. Cum enim tres essent Romanorum civium ordines, plebs, eques, senatus, nec patricii ullum in ea ordinem facerent, nulla certa eorum ratio habebatur, nisi arte aliqua ullum sibi in republica potentiae gradum adstruerent», pp. 73-74.

na iuris ed una rigorosa riproduzione delle *elites*¹⁶³, a cui corrispondeva una giurisprudenza rigida, che, ordinariamente, presideva alla conservazione del blocco sociale egemone¹⁶⁴, mentre si evitava di intaccare l'autorevolezza delle leggi, attraverso l'uso strategicamente creativo delle finzioni¹⁶⁵.

Nella ricostruzione vichiana, veniva accordato grande rilievo politico-istituzionale anche al ruolo dell'oratoria, di segno antagonista, sviluppata da personalità, di estrazione sociale non blasonata¹⁶⁶ (un riferimento, in realtà, suggerito dalle tradizioni civili dell'avvocatura napoletana, generalmente composta da personaggi esterni all'area del privilegio, che 'scommettevano' sulla difesa dei diritti, come 'documentato' dagli *Avvertimenti ai nipoti* di D'Andrea, e, nel caso più clamoroso, dalla vicenda di Giuseppe Valletta, figlio di un sarto¹⁶⁷), che si prendevano cura, con un investimento 'professionale' socialmente produttivo anche per il sistema (sottolineato dallo 'storico'), degli interessi emergenti, ancora

¹⁶³ «Et quo hoc suum potentiae arcanum legum sanctitate sanctius facerent, verba legum sanctissime custodiebant; quo autem magis veneranda specie prae se ferrent, actionum formulas quam maxime certas solennesque esse accurabant; et quo denique plebem magis celatam haberent, per notas scribebant, non perscribebant», p. 74.

¹⁶⁴ «Hinc ius in republica libera rigidissimum erat: praetor merus iuris civilis custos; omnes contractibus stipulationibus firmabantur; numerationem omnes sive ad obligandum, sive ad solvendum, apud mensas argentarias nominibus fiebant; ubi actiones deerant, sponsionibus in iudicio certabatur», p. 76.

¹⁶⁵ «Ita leges ubique rigeant; adeo ut si nedum privatorum utilitas, sed ipsa republica aliquid contra leges recipi suaderet, id iurisconsulti fictionibus et commentis quibusdam iuris expediebant, ne ius quicquam demutaretur. Et quo genere sunt postliminii legisque Corneliae aliaeque finctiones, et imaginariae in emancipationibus testamentisque venditiones», p. 77.

¹⁶⁶ «Cum igitur per ea, quae memoravimus, soli patricii iurisprudentiam, oratoriam autem novi quoque homines et obscuro loco nati profiterentur», p. 78.

¹⁶⁷ Cfr. il più esplicito riconoscimento del *De Uno* («Neapoli vero forensis eloquentia in privatis iudiciis ad summos honores aditum patefacit – magna specie libertatis sub regno! – nam in iudiciis publicis, quae crimine constant non tanti habetur», p.171).

non strutturati¹⁶⁸, allargando le maglie del rigido formalismo originario, e sollecitando il processo di espansione dell'ordinamento.

Con l'istituzione dell'impero, il diritto di indire comizi, passò dal popolo al Senato, venne oscurato il diritto pubblico, con l'occultamento delle più rilevanti decisioni di sistema, e la *lex regia* diventò una copertura ideologica, per giustificare un mutamento istituzionale, in realtà, imposto dalla necessità di mantenere la coesione sociale¹⁶⁹, e, mentre al Senato venne accordata – da una gestione imperiale, istruita negli 'usi simbolici della politica' – la facoltà di 'legiferare' esclusivamente sugli affari privati (per attenuare l'avversione aristocratica al principato¹⁷⁰), ai pretori venne concesso il potere di interpretare le leggi, in maniera socialmente più comprensiva, con straordinari effetti di mitigazione del rigore originario¹⁷¹.

Con la pubblicazione dell'Editto perpetuo, le leggi delle *Dodici Tavole*, perdevano la posizione centrale nell'ordinamento, a vantaggio del crescente elemento pretorio¹⁷² (mentre si registrava il declino dell'oratoria, sempre meno necessaria, grazie alla progressiva apertura sociale delle norme), e, in seguito all'abolizione delle formule procedurali, decisa

¹⁶⁸ «Nam, quia iuris summa sanctitas erat, aequum in iudiciis, nisi summa eloquentia obtineri non poterat», p. 79.

¹⁶⁹ «Non Populi Romani voluntas iussu, sed ab eo reipublicae necessitas expressit; ut *cuncta discordiis civilibus fessa*, Augustus, *nomine principis sub imperium acciperet*, manu vera regia gubernaret», p. 80.

¹⁷⁰ «Senatui quidem concesserunt, ut de privatis rebus, ad *principum* tamen *orationes*, concederent iura. At eae orationes in speciem consulum relationes videbantur; re quidem ipsa, sententiae principum erant cum *praerogativa suffragii*; ut ne quid senatus de iure privato, nisi quod princeps vellet, et in quam sententia vellet, consuleret», pp. 80-81.

¹⁷¹ «Et, ut id ipsum quoque potentiae simulacrum iis attenuarent, ipsi autem vera potentia nempe plebis studiis et favore multitudinis firmarentur, praetoribus permiserunt, ut, ubi leges asperiores cum privatis essent, aequitate lenirent; ubi deesent, per benignitatem supplerent», pp. 81-82.

¹⁷² «Sed postquam, sub Hadriano Edictum perpetuum omnis aequitatis plenissimum prodiit, et publice cautum, ut quemadmodum prius a XII Tabularum, ita deinde ab Edicto perpetuo in iurisprudencia instituerentur, lex XII Tabularum non ultra fuit norma Romani iuris», p. 83.

da Costantino, lo studio del diritto, veniva definitivamente sottratto al patriziato, con l'istituzione di accademie pubbliche di Roma, di Berito e di Costantinopoli, e diventò l'arcano degli imperatori, contro il dominio dei patrizi (uno schema, suggestionato da una concezione anti-feudale della monarchia, in armonia con le esigenze della politica meridionale¹⁷³).

Con la caduta della capacità di governo del sistema, emerse una giurisprudenza, dimentica dell'interesse generale, che assecondò gli elementi di disgregazione della società, invece di contrastarli¹⁷⁴; un passaggio, in cui la ricostruzione vichiana, in realtà, sottolineava l'appannamento delle ragioni sociali del sistema, la perdita dell'originaria preveggenza *gubernatoria*, capace di garantire la prevalenza dell'interesse pubblico, che aveva rappresentato il suo punto di forza, all'origine dell'affermazione delle logiche particolaristiche¹⁷⁵, che sembra piuttosto un monito, rivolto alle classi dirigenti degli stati moderni, sull'inevitabile declino dei sistemi politici e sociali (anche dei più potenti), non 'assistiti' da un pensiero strategico, e perciò, dilaniati da una conflittualità incontrollata, incapaci di valorizzarne gli elementi competitivi, disinnescandone i meccanismi distruttivi, piuttosto

¹⁷³ «Sed postquam Constantinus, formulis actionum sublatis, omnia iudicia extraordinaria esse iussit, iurisprudentiae arcanum omnibus vulgatum est», p. 84.

¹⁷⁴ «Videtis iurisprudentiam rigidam crescentis reipublicae, mitem et laxam decrescentis imperii fuisse. Haec enim principio consilium fuit, quo principatus Romanus invalesceret; deinde remedium, ut labascens consisteret; tandem malum, quo rueret», pp. 103-104.

¹⁷⁵ «Omnibus imperio romano subiecti civitate romana donatis, amor in patriam, et studium Romani nominis in civibus indigenis extincta sunt. Iure privato tantopere promoti, cives nihil ius esse deum putarunt, nisi suam ipsorum utilitatem; nec ultra publici commodi studiosi. Romanorum et Provinciarum iure confuso, Provinciae in propria regna, iam antequam re ipsa invaderentur, abiere: et dissoluto tandem illo nexu, quo maxime Romanum Imperium auctum est, ut soci Populi Romani solam fidei laudem, Romanus autem populus et nominis gloriam et imperii vim haberet. Romana Monarchia sensim debilitata, tandem distracta et deleta est. Ita ut haec laxior Jurisprudentia et eloquentiae et potentiae Romanae corruptae fuerit caussa potissimam», pp. 104-105.

che, una spiegazione scientifica della crisi di una scienza giuridica romana, connessa alle dinamiche politico-istituzionali prevalenti¹⁷⁶.

Rivoluzionario, il salto di paradigma di una ricostruzione, in cui, la 'restituzione' del diritto romano alle sue concrete dinamiche storico-politiche, non era soltanto un'operazione strumentale, per comprendere (e celebrare) il segreto della sua longevità, ma consentiva di scoprire l'arcano del successo di un sistema sociale, e di una giurisprudenza, che vi aveva concorso, costruendo le ragioni della sua stessa affermazione, con il disvelamento di una progettazione giuridica ed istituzionale più ambiziosa, che poteva essere istruttiva, soprattutto per i suoi (inconsapevoli) eredi, oltre che, auspicabilmente, per le nuove classi dirigenti¹⁷⁷.

Alla lettura dialettica dello sviluppo storico del diritto e delle istituzioni romane, declinata sostanzialmente in chiave anti-oligarchica, Vico aggiungeva una ricostruzione delle dinamiche politico-sociali, implementate, oltre che dalla progressiva estensione della cittadinanza, dal processo di cre-

¹⁷⁶ Cfr. le pertinenti osservazioni di CICCARELLI, *op. cit.*

¹⁷⁷ Su Vico e il diritto romano, da tenere presenti, naturalmente, i lavori, ancora utili, di G. BAVIERA, *Giambattista Vico e la storia del diritto romano*, Palermo, 1912; e soprattutto, A. MOMIGLIANO, *La nuova storia romana di G. B. Vico*, *Rivista Storica Italiana*, 1965, pp. 773-790; A. SCHIAVONE, *La lezione romanistica di Vico*, in *Labeo*, 1968, pp. 56-65; P. PIOVANI, *Il debito di Vico con Roma*, in *Studi Romani*, 1969, 17, pp. 1-17 dell'estratto (ora, in *La filosofia nuova di Vico*, a cura di F. TESSITORE, Napoli, 1990, pp. 91-115); S. MAZZARINO, *Vico, l'annalistica e il diritto*, Napoli, 1971; G. CRIFÒ, *Ulpiano e Vico. Diritto romano e ragion di Stato*, in 'Sodalitas'. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. V, Napoli, 1984, p. 2061 ss.; ID., *Sull'uso vichiano della giurisprudenza romana*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, vol. VII, Milano, 1987, pp. 231-249; ID., *Vico e la storia romana. Alcune considerazioni in Giambattista Vico nel suo tempo e nel nostro*, a cura di M. AGRIMI, Napoli, 1989, pp. 589-603; ID., *Semantica giuridica in Vico*, in *Vico und Zeichen/Vico e i segni*, a cura di J. TRABANT, Tübingen, 1995, pp. 29-46; M. D'ORTA, *Breve nota su Vico e il diritto di Roma*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. Filippo Gallo*, vol. III, Napoli, 1997, p. 98 ss.; G. CRIFÒ, *Materiali di storiografia romanistica*, Torino, 1998; ID., *Sviluppi possibili e ritardi ingiustificati. Qualche considerazione sugli studi vichiani*, in *Il mondo di Vico/Vico nel mondo*, in ricordo di G. TAGLIACCOZZO, a cura di F. RATTO, Perugia, 2000, pp. 29-37.

scita politico-istituzionale del ruolo del pretore, centrale nella produzione del mutamento giuridico ed istituzionale (con la ricostruzione del processo di trasformazione, dai suoi connotati originari di *juris civilis custos*, al ruolo più completo, libero e creativo di *viva vox juris civilis*), strutturalmente impegnata nell'esplicitazione del nuovo diritto, emerso attraverso la prassi sociale, con una mediazione lungimirante del conflitto tra patrizi e plebei¹⁷⁸ (che, nella ricostruzione vichiana, diventava la 'proiezione' del contrasto, tra la feudalità ed il ceto civile, mentre la funzione del pretore, veniva assunta dall'alta magistratura¹⁷⁹), esercitata attraverso

¹⁷⁸ Sull'approfondimento della lettura vichiana della storia giuridica romana, contenuta nel *De Ratione*, che esula dai limiti del presente lavoro, si rinvia, oltre che, alla letteratura specialistica, già citata, nella nota precedente, a D. LUONGO, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno. II. Verso il fondamento sociale del diritto*, vol. II, Napoli, 2008, pp. 976-982, e soprattutto, all'approfondito, saggio di P. CICCARELLI, *De iure Romano ex ratione civili interpretando. La svolta dalla filosofia politica alla filosofia della storia in Vico*, in *Ars Iuris. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag*, 2009, pp. 87-118.

¹⁷⁹ Cfr. il passaggio, in cui Vico ricordava che, durante l'esperienza repubblicana, *Jus rigidissimum erat*, con il Pretore nel ruolo di *merus juris civilis custos* (p. 76), mentre con l'instaurazione dell'impero, attuata attraverso un maggiore coinvolgimento della plebe, assunse il compito di attuare una politica del diritto socialmente più comprensiva («ubi leges asperiores cum privatis essent, aequitati lenirent; ubi deessent, per benignitatem supplerent», pp. 81-82), dilatando i margini della propria attività interpretativa («atque ita Praetores, & juris civilis custodes, & aequitatis naturalis ministri facti sunt: nam in caussis, in quas diserta legum verba dirigebantur, directas; iis vero, in quibus legum verba vel dubia essent, vel deessent, utiles accommodabant actiones», p. 82), ulteriormente implementati dalla politica di Costantino, che istituzionalizzò l'insegnamento del diritto, contro le antiche preclusioni cetuali («sed postquam Constantinus, formulis actionum sublatis, omnia judicia extraordinaria esse jussit, Jurisprudentiae arcanum omnibus vulgatum est: & quoque potentiae persona Patriciis detracta: & ignobiles quoque Jurisprudentiam vulgo profiteri», p. 84), e consolidò il ruolo creativo dei Pretori divenuti garanti dell'evoluzione dell'ordinamento, come i giudici moderni, 'richiamati' ad una concezione evolutiva della propria 'lettura' del sistema («& jus civile non ultra religionem aliquam, nec ullis commentis, sed aperte, ubi aequitas aliud suaderet, non tantum a Principibus, sed a Judicibus quoque perruptum est: & aequitas in omnibus, & per omnia in judiciis regnare: & Praetor *viva juris civilis vox*, omnis privati juris, ubi hodie quivis noster iudex, absolutissimus arbiter», p. 85).

la dilatazione progressiva della base sociale dell'ordinamento, che segnava la fine di una gestione rigorosamente cetuale della giurisprudenza¹⁸⁰, (con un accesso, socialmente limitato agli studi giuridici, che consentiva la perpetuazione di un ordine politico-istituzionale oligarchico, ed un'attività giurisprudenziale, priva di slanci innovativi, ancorata alla rigida applicazione delle norme¹⁸¹), e istituzionalizzava l'innovazione (non soltanto giuridica) e la capacità del sistema di produrre mutamento, attraverso il suo abbandono dell'ortodossia, rigenerando le classi dirigenti ed una politica pubblica più consapevole.

4. Le resistenze del sistema e le chiusure della cultura giuridica ufficiale

Nella prospettiva vichiana, l'identità del diritto romano, veniva legata al suo spirito evolutivo e contrapposta alla lettura allineata, proposta dalla cultura giuridica tradizionale, generalmente compromessa con il blocco sociale dominante (non a caso, per la tutela dell'interesse pubblico, 'scommetteva' sulle capacità regolative delle supreme magistrature, rispetto ad un'avvocatura, attratta dal contenzioso ricco della feudalità e condizionata dal peso degli interessi, che ruotavano intorno alle strutture ecclesiastiche ed alla loro crescente campagna acquisti), per attuare una politica di governo più

¹⁸⁰ «Sed & ipsa Jurisprudencia Patricii, tanquam *arcanum potentiae* utebantur. Cum enim tres essent Romanorum Civium ordines, plebs, eques, senatus; nec Patricii ullum in ea ordinem facerent: nulla certe eorum ratio habebatur; nisi arte aliqua ullum sibi in Republica potentiae gradum adstruerent», pp. 73-74.

¹⁸¹ «Neque post Tiberium Coruncanium, qui omnium primus jus Romae professus est, ea nisi nobilissimum filii virorum, tanquam sacra tradebatur. Et quo hoc suum potentiae arcanum legum sanctitate sanctius facerent; verba legum sanc, sanctissime custodiebant: quo autem magis veneranda specie praesferrent, actionum formulas quam maxime certas, solennesque esse accurabant: & quo denique plebem magis celatam haberent, per notas scribebant, non perscribebant», p. 75.

evoluta, attraverso una ‘graduale’ apertura sociale del diritto, e connettere il senso di una riflessione pubblica sui nuovi compiti istituzionali, al dialogo con la cultura moderna, in grado di affrontare, con una rinnovata coscienza civile, il tema dello stato, della giurisdizione, del diritto pubblico (e delle sue ‘virtuose’ contrapposizioni con l’interesse privato), dell’università, del processo e della sua rigenerazione, più rispettosa dei diritti della difesa.

Mentre, la ricognizione ‘storica’ sul pretore e la sua evoluzione, apriva la strada all’approfondimento del dinamismo del sistema e dell’ermeneutica dei sistemi sociali¹⁸², l’originaria connotazione aristocratica, veniva riscoperta (come elemento di identificazione di un disvalore dell’ordinamento), in ragione della sua rimozione, indotta dallo sviluppo, individuato come autentico mito fondante della giurisprudenza (anche, perché, attuato, per via giurisprudenziale), ‘permesso’ dal sistema, con un disegno strategico di ingegneria sociale, che istituzionalizzava uno strumento di adeguamento/arricchimento della prassi giuridica, in assenza di dibattito accademico.

Nel *De Ratione* (ma, anche nel *De Uno*), la storiografia giuridica vichiana – e non solo, la sua lettura dell’esperienza culta – si caratterizzava per un’impronta decisamente anti-accademica, come mostra la sua insofferenza per l’effervescenza cartacea della produzione dottrinale di epoca moderna, e, non è certo casuale, il rilievo, accordato nella sua ricostruzione, alla sensibile differenza di spessore politico-istituzionale tra la produzione della giurisprudenza, sollecitata dal contenzioso, e la letteratura sul giuridico, auto-referenziale ed auto-rappresentativa e le sue derive inflazioniste (con l’altrettanto incisivo appunto, relativo al diverso grado di rispondenza ai bisogni sociali¹⁸³).

¹⁸² Cfr. le considerazioni preziose di S. MAZZARINO, *Vico, l’annalistica e il diritto*, Napoli, 1972 e le osservazioni di P.P. CICCARELLI, *De iure Romano ex ratione civili interpretando*, cit.

¹⁸³ Cfr. il riferimento ironico all’effervescenza cartacea della produzione giuridica («Jurisprudencia sua librorum mole laborare», p. 86).

Nuove domande, venivano imposte dall'attualità ad una 'storiografia' giuridica, consapevole dei suoi preminenti compiti istituzionali, non inchiodata alla liturgia accademica, nella ridefinizione della stessa identità politico-scientifica, oltre che, in termini di addestramento professionale di una magistratura, non più soltanto garante dell'ordine, all'ombra dell'assolutismo, ma istituzionalmente creativa, in nome del suo lealismo sociale, che doveva ripensare il suo stesso rapporto con la tradizione (e anche con la sua tradizione di riferimento, interpretandone autenticamente lo spirito evolutivo), non asservita alle logiche cetuali ed alla rivendicazione di prerogative istituzionali (nella lettura vichiana, è centrale l'intuizione che, soltanto la categoria dell'adeguamento, avrebbe restituito un proprio ruolo ad una giurisprudenza, non appiattita sulla conservazione dell'esistente), per ri-elaborare l'esperienza giuridica.

Nel *De Ratione* riemergeva la 'memoria' storica delle 'rivoluzionarie' trasformazioni, compiute da un'istituzione, che aveva abbandonato il più ristretto ambito originario, riservato alla 'custodia' del diritto, per 'attivare' l'evoluzione delle norme, divenendo autentica interprete delle nuove esigenze sociali, che domandavano riconoscimento (ma anche, della crescita e della crescente affermazione del sistema complessivo), con un uso anti-accademico della stessa memoria collettiva pubblica del giuridico, non riservata esclusivamente ai giuristi, ma proposta, come elemento di riflessione, al dibattito intellettuale (e non, come costruzione narrativa, gestita dal campo accademico).

Revisione, che, in realtà, 'selezionava' un'opzione (e non soltanto un'immagine) istituzionale del giurista, di sensibilità pubblica, distante dalle caste (impegnato nella ridefinizione di un progetto pubblico, disincantato, rispetto alle egemonie sociali dominanti ed alla trascrizione giuridica dei privilegi ottenuti, e consapevole delle potenzialità, insite nella costante 'ricostruzione' giudiziaria del diritto e del primato dei temi sociali, su quelli istituzionali), e, soprattutto, si candidava a gestire l'evoluzione civile della categoria, spendibile per le istituzioni e le loro esigenze di sviluppo (e non soltanto

per le corporazioni giuridiche), capace di fare propri, gli interessi di crescita del sistema pubblico.

Vico prendeva, come punto di riferimento principale dell'ermeneutica giuridica (e non soltanto della storiografia), un modello, che assumeva un significato paradigmatico, non solo perché si trattava del sistema sociale, che aveva dato maggiore importanza al diritto, nelle sue prassi di governo, ma perché, si era affermato anche, attraverso la progressiva evoluzione del suo diritto (che assumeva una precisa connotazione anti-aristocratica), divenuto elemento di assorbimento del conflitto, rigenerazione delle sue classi dirigenti, strumento di progressiva integrazione sociale e di conservazione dinamica delle istituzioni.

Sono evidenti, le suggestioni esercitate dalle *Storie* di Tacito, che aveva celebrato il 'primato' di un sistema, capace di gestire politicamente le sue vittorie, con l'integrazione delle popolazioni sottomesse, attraverso il celebre discorso di Claudio all'aristocrazia gallica, però, già nel *De Ratione*, e, maggiormente, nel *De Uno*, compare una 'rivoluzionaria' retrodatazione del paradigma socio-integrativo (divenuto soltanto più visibile, nella Roma imperiale, diventata potenza euro-mediterranea), ricollocato, alle origini della sua stessa ascesa.

Vico sottolineava il segreto più autentico del suo successo politico, implementato dalle politiche anti-oligarchiche degli imperatori¹⁸⁴, proposte come 'modello' ai sovrani moderni (a cui, veniva 'suggerita' una coerente azione anti-feudale, come strumento di rafforzamento della loro *leadership*, oltre che di consolidamento di un'azione di governo, rinvigorita dal consenso sociale), che diventava punto di riferimento di una teoria dello sviluppo, consapevole della statica e della dinamica dei sistemi giuridici.

¹⁸⁴ «Jurisprudencia prius rigida, arcanum erat potentiae Patriciorum ad-versus plebem: deinde benigna arcanum fuit Romanorum Principum ad-versus Patricios. Quare Reipublicae liberae interfuit, eam non vulgari: postea in-terfuit Principum, non esse celatam», p. 87.

Emergeva come chiave di lettura di un ordine normativo, che una scienza giuridica, non rinchiusa in se stessa, ed una giurisprudenza impegnata (divenute da strumento di una casta, il motore del sistema, attraverso l'emancipazione del mondo 'popolare'), potevano concorrere a modificare, liberandosi delle proprie abitudini inerziali, per intercettare le nuove aspettative sociali ed attribuirgli nuova funzionalità, in grado di sostenere l'evoluzione della vita civile, scoprendo il grande potenziale di crescita, rappresentato dalla 'causa' istituzionale¹⁸⁵.

Nella stesura definitiva del *De Ratione*, è caduto un riferimento molto significativo, comune al disegno graviniano, che riconosceva l'importanza politico-istituzionale, e non soltanto epistemologico-scientifica della ricostruzione del diritto romano, compiuta da Cujas¹⁸⁶, considerato (per addestra-

¹⁸⁵ «Denique principatus Romani originem, stabilimen, formam, auctum, statum, interitum contempletur, et ea omnia cum nostri temporis regno componat, ut, an eaedem publicae utilitates consequantur, dispiciat. Tum quamque definitionem ad regni vim et naturam referat; et cuiusque Romani iuris publicam aliquam causam, quae necessario omnibus subest, vestiget; et quae iura privata ex caussa condita sunt, quae nostro regno prosit, producat; quae non obsit, permittat; quae noceat, coarctet», p. 100.

¹⁸⁶ Sul pensiero di Cujas, cfr. oltre al sempre utile J. BERRIAT SAINT PRIX, *Histoire du droit romain, suivie de l'histoire de Cujas*, Paris, 1821; E. ALBERTARIO, *I Tribonianismi avvertiti dal Cuiacio*, in *Zeitschrift Savigny Stiftung, Rom. Abteil.*, 1910, pp. 158-175; P. FOURNIER, *La première édition des notes de Cujas sur Ulpian*, in *Revue Historique de Droit Français et Etranger*, 1919, pp. 663-665; C.W. WESTRUP, *Notes sur Cujas*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, Milano, 1930, 3, pp. 131-149; P. MESNARD, *La place de Cujas dans la querelle de l'humanisme juridique*, in *Revue Historique de Droit Français et Etranger*, 1950, pp. 521-537; L. PALAZZINI FINETTI, *Storia della ricerca delle interpolazioni sul Corpus Iudicis giustiniano*, 1953, *passim*; H.E. TROJE, *Praelectiones Cuiacii - Vorlesungsnachschriften des Frankfurter Syndicus Heinrich Kellner (1538-1589)*, in *Ius Commune*, 1967, pp. 181-194; Id., *Arbeitshypothesen zum Thema Humanistische Jurisprudenz*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 1970, pp. 519-555; D.R. KELLEY, *Foundations of Modern Historical Scholarship: Language, Law, and History in the French Renaissance*, Columbia University, 1970; H.E. TROJE, *Graeca leguntur. Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen Corpus Iuris Civilis in der Jurisprudenz des 16^o Jahrhunderts*, Köln-Wien, 1971, *passim*; Id., *Die Literatur des gemeinen und partikularen Recht in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal*, in H. COING, 1973-1988, II/I,

mento ermeneutico, per l'imponenza del suo lavoro di ricostruzione storico-giuridica e per dinamismo intellettuale), il rappresentante più avanzato, sul terreno scientifico, della moderna dottrina culta (e non soltanto, il suo esponente più autorevole), che aveva superato sia l'approccio antiquario, sganciato dalle concrete movenze dell'ideologia e della storiografia giuridica, destinato alla marginalità, che, l'altrettanto astratto ed elusivo, accanimento dell'esperienza interpolazionista (come già, puntualmente, sottolineato dalla ricostruzione di Gravina¹⁸⁷).

1977, *passim*; E. HOLTHÖFER, *Die Literatur*, cit., pp. 171-195; le attente pagine di F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari, 1984, pp. 71-108, in particolare, per le sue considerazioni, sul ruolo delle magistrature e in materia di giurisdizione, p. 92 ss.; W. CAIRNS, *Craig, Cujas and the definition of feudum: Is a Feu a Usufruct?*, in *New Perspectives in the Roman Law of Property. Studies for B. Nicholas*, Oxford, 1988, pp. 75-84; R. ORESTANO, 'Ratio' e 'sensus communis' nella visione della giurisprudenza in Jacques Cujas, in *Edificazione del giuridico*, Bologna, 1989, p. 161 ss.; P. GROSSI, *Ideologia e tecnica in una definizione giuridica. La definizione obertina di feudo dai Glossatori a Cujas*, in *Quaderni Fiorentini*, 1990, pp. 179-208, ora in Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, pp. 21-46; V. PIANO MORTARI, *Aequitas e Ius nell'umanesimo giuridico francese*, Roma, 1997; H.E. TROJE, *Humanistische Jurisprudenz. Studien zur europäischen Rechtswissenschaft unter dem Einfluß des Humanismus*, Goldbach, 1995; per il suo anti-assolutismo, V. CRESCENZI, *Giuristi e umanisti: il mito del senato romano e la realtà dei consigli*, in *Il Senato nella storia*. Vol. II. *Il Senato nel Medioevo e nella prima età moderna*, Roma, pp. 217-266; il profilo, tracciato da L. WINKEL nel *Dictionnaire biographique*; X. PRÉVOST, *Reassessing the Influence of Medieval Jurisprudence on Jacques Cujas' (1522-1590) Method*, in *Reassessing Legal Humanism and its Claims Petere Fontes?*, a cura di P.J. DU PLESSIS, J.W. CAIRNS, *Edinburgh Studies in Law*, 2016, pp. 88-107.

¹⁸⁷ «Et omnes constitutiones Justiniani sunt eruditissimae: utpote condita a maximo Jurisconsulto Triboniano, qui fuit alter Papinianus, studiosissimus juris: sine quo periissent omnes libri veterum Jurisconsultorum, quorum ille copia solus abundabat aetate Justiniani» (*Jacobi Cujacij Jurisconsulti Recitationes Solemnes in Libros Codicis Iustiniani, Ad Titulum XLIII, Communia De Legatis, et Fideicommissis, Lib. VI Codicis, Jacobi Cujacij J. C. Praestantissimi Tomus Nonus vel Quintus Operum Postumorum Quae de jure reliquit, sive Codex Justinianus, id est, ad Codicem Justinianum Recitationes Solemnes*, non solum emendatores iis omnibus, quae antea in lucem prodierunt; sed & auctiores a Carolo Annibale Fabrot J. C. dispositae, Neapoli, Typis ac Sumptibus Michaelis Aloysii Mutio, MDCCXXII, p. 848);

Aveva costruito un poderoso lavoro di ambientazione storica dell'attività delle grandi personalità della giurisprudenza romana, e di un *corpus* normativo imponente, riadattato alle esigenze politico-istituzionali dello stato moderno, con una sensibilità anti-assolutista, affidata a prese di posizione molto precise, storiograficamente motivate (con un'impegno etico-civile concreto, anche se non enfatizzato, che non dovette sfuggire ai suoi 'lettori' meridionali¹⁸⁸), e riletto una disciplina complessa, in chiave anti-feudale, all'interno di una prospettiva, che giustificava un orientamento rigorosamente restrittivo, in materia di poteri di giustizia (che era la premessa necessaria, per il ridimensionamento di un mondo potente e parassitario, la liberazione delle risorse del paese e la ricostruzione di un'amministrazione, motore di innovazio-

«Qui earum vim tenet (nempe Constitutionum Imperialium) hunc ego facile sim habituriis pro doctissimo J. C. ac pene pari Triboniano ipsi. Quo ego tandem cognito pondere earum Constitutionum, quas suo Imperatori cum persuasisse certo certius est, mihi gaudeo, quod cognoverim tam aetatem non tulisse excellentiorem in jure civili, quod utique & sine illius ope curaque intercidisset», *Epistola Nobilissimo Viro, Longeque omnium Jurisperitorum Praestantissimo D. Paulo De Foix Consiliario Sanctiori Intimique Consensus Christianissimi Regis Jacobus Cujacius S.*, premessa ai *Paratitla in Libros IX Codicis Justiniani Repetitae Praelectionis Opus Jacobi Cujacij*, in *Jacobi Cujacij J. C. Praestantissimi Tomus Secundus Operum Priorum Quae de jure fecit, seu Paratitla in Lib. IX Codicis Justiniani, cum Enarrationibus Caroli Annibali Fabroti J.C.*, Neapoli, Typis ac Sumptibus Michaelis Aloysii Mutio, MDCCXXII; «Tribonianus ut erat in eo opere non tam diligens, & accuratus, quam se impudenter profitetur, quod uno in loco mutabat, non mutabat in alio», *Jacobi Cujacij J. C. Praestantissimi Tomus Tertius Operum Priorum Quae de jure fecit, sive Observationum Lib. XXVIII jam a Carolo Annibale Fabroto J. C. dispositarum, Observationum et Emendationum, cap. XXXVIII, Explicatio pro operis, L. 4 D. de nautico foenore*, lib. V, p. 138.

¹⁸⁸ «Hodie princeps non sunt soluti legibus, quod est certissimum, quoniam jurant in leges patrias, in quas olim non jurabant», *Recitationes Solemnes Ad Tit. I, Lib. I, De Justitia & Jure*, VII, p. 31. Cfr. pure la conferma del principio, secondo cui, «nulla est generalis lex principio sine Senatusconsulto», *Notae in Codicem D. Justiniani, IV, tit. XIV, De Legibus*, vol. X, p. 832, C, e soprattutto, il passaggio successivo («princeps vicem gerit populi; populus suis legibus tenetur, & princeps igitur legibus teneatur oportet exemplo populi», p. 832, E).

ne istituzionale e sociale¹⁸⁹), pur mostrando scarsa consapevolezza delle dinamiche politico-istituzionali romane (tema, successivamente sviluppato nel *De Uno*), anche se Vico puntualizzava che le osservazioni polemiche dedicategli da Merrill, pure se ingegnose, erano rimaste sostanzialmente elusive¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Cfr. i passaggi, che rileggevano la normativa romana, in armonia con il principio, secondo cui l'attribuzione del *merum imperium*, presupponeva una concessione espressa, che ridimensionava le attribuzioni della feudalità («Mixtum imperium est potestas, quae jure magistratus competit, seu quae jurisdictioni immixta, & implicita est. Verum, ut subjicit Papinianus, imperium merum non transit, hoc est animadversio, vel gravior coercitio reorum, quia hoc imperium non competit jure magistratus, sed lege nominatim datur; & quae lege dantur, constat non contineri mandata jurisdictione; separata enim sunt a jurisdictione, & mera, hoc est, non permixta jurisdictione»), *Ad L. I, de Off. Ejus cui mand. est jurisdictio, In libros Quaestionum Summi inter Veteres Jurisconsulti Aemilii Papiniani*, vol. IV, p. 12, D; «Est merum imperium coercendorum facinorum potestas, lege data ac definita nominatim», *Recitationes Solemnes ad Lib. II, in tit. I, De Jurisdict.*, p. 76, E; p. 77, D; «Merum imperium etiam privato competit, si lex vel Senatusconsultus id privato concesserit specialiter», p. 76, C), e, soprattutto, la 'celebrazione' del processo ordinario, inchiodato allo schema legale, con l'esclusione e la delegittimazione delle peggiori prassi inquisitorie, che era stata già segnalata (e adottata) dal Caravita, in un testo, che il giovane Vico, aveva praticamente visto nascere, nel clima della mobilitazione della città contro il tentativo di introdurre l'inquisizione («judicia extraordinaria significantur sono parole del dottissimo Giacomo Cuiacio *in iudiciis non observari priscum et solemnem ordinem legum, non observari subtilitatem, non scrupolosam, nimiam jurisconsultor diligentiam, in iudiciis exercendis non observari formam iuris*», *Discorso contro la congregazione Cardinalizia del S. Ufficio*, f. 101r., cit. da F. SERPICO, *op. cit.*, p. 168, e, riportato, nell'appendice del suo lavoro, mentre, per il testo del giurista francese, cfr. *Iacobi Cuiacii Operum Postumorum, Tomus Quartus sive Codex Iustinianus recitationes solemnes, Lutetiae Parisorum, MDCXVII, sumptibus Dionysii de la Noüe, 1617, Ad tit. XXXI Quando civilis actio criminalis praeiudicet...lib. IX Codicis, cc. 1490-1491*). Non a caso, l'opposizione tra processo ordinario, rispettoso delle regole legali, e il processo straordinario, sarebbe stata ribadita nel *De Uno* («judicia ex Ordine publica erant ex formula legis quae crimen damnaret, et ea poena quae ex formula legis concepta erat»), cap. CLXXXVI, *De iudiciis ex Ordine et extra Ordinem*, p. 168.

¹⁹⁰ «Nihiloque magis Romana jura nostris Respublicis *Jacobus Cujacius* accommodasset, si magno Sallustij arcano usus ab argumentis rerum, de quibus Jurisconsulti scripserunt, et ab eorum epigraphe, et ordine librorum deartuata Jurisconsultorum membra in cujusque corpus omnia composuisset.

Mentre la lettura di Gravina ripercorreva in maniera piuttosto ricognitiva la storia della giurisprudenza romana (e romanistica) e del suo sviluppo, il disegno vichiano privilegiava maggiormente l'ingegneria istituzionale, l'opportunità dei sistemi sociali, i meccanismi premiali all'origine del successo politico di un ordinamento (che meritava di essere indagato per ciò che poteva 'insegnare' in materia di scienza di governo) e la sperimentata efficacia dei congegni produttivi di innovazione (oltre che di adattamento) – rispetto alle ricostruzioni storico-culturali, e spesso, soltanto culturaliste – attraverso l'integrazione della domanda di riconoscimento.

Vico sottolineava il ruolo determinante svolto da una gestione pubblica più evoluta del diritto, con una sottile distinzione tra stabilità ed efficacia del sistema giuridico, ricollegata alla sua capacità di garantire coesione sociale e governo del conflitto, attraverso la presenza di istituzioni, in grado di prevenire l'obsolescenza delle norme e di assicurare il loro rinnovamento e la rilegittimazione del sistema.

Et quod *Aemundius Merillius* a philosophorum sectis, quas Jurisconsulti fortasse professi sunt, eos illustrare contendit; id magis ingenii conatus est, quam prudentiae consilium», cfr. il prezioso lavoro di M. VENEZIANI, *De nostri temporis ratione di Giambattista Vico*. Prima redazione inedita dal manoscritto XIII. B. 55 della Bibl. Naz. di Napoli. Indici e ristampa anastatica dell'edizione Napoli 1709, Firenze, 2000, pp. XXVI-XXVIII. Vico aggiungeva in nota l'espressione *Labicti*, che si riferiva a Jacques Labitte, il giurista francese, allievo di Cujas, autore del pregevole *Index Legum Omnium quae in Pandectis continentur*. Additur postremo eiusdem Indicis usus per Iac. Labittum, Parisiis, apud Guilelmum Cavellat, sub pingui Gallina, ex adverso collegij Cameracensis, 1557. Cfr. l'apprezzamento di Giannone («non dobbiamo defraudar della meritata lode Iacopo Labitto, il quale con somma diligenza ed accuratezza compose un indice delle leggi che sono nelle Pandette, ciascheduna delle quali, oltre al disegnarne l'autore, va distintamente notando da qual libro o trattato di questi antichi giureconsulti sia stata presa»: *Istoria Civile del Regno di Napoli, Libri XL, scritti da Pietro Giannone, Avvocato e Giureconsulto Napolitano, in cui contiensi la politica del Regno sotto Romani, Goti, Greci e Longobardi*, Napoli, MDCCXXIII, lib. III, cap. III, 2, p. 190). Labitte venne 'riscoperto' a Napoli, in pieno clima neoculto, in cui maturarono le ristampe di Cujas e di Doneau (*Jacobi Labitti J. C. Index Legum Omnium quae in Pandectis continentur, cui accedit eiusdem Indicis usus*. Editio Neapolitana adcurator, Anno Christiano, MDCLVIII).

Nelle sue pagine, si affermava una concezione strategica della stessa esperienza 'storiografica', più attrezzata a cogliere il nesso tra storia delle istituzioni e delle pratiche (oltre che, delle ideologie) giuridiche, come strumento di legittimazione di una politica del diritto, uno statuto epistemologico più evoluto ed esigente, capace di intercettare i grandi cambiamenti della modernità (al di là delle tradizionali procedure di accreditamento del discorso storiografico), che rinviava alla domanda di promozione del capitale intellettuale (da spendere opportunamente nelle istituzioni, per una politica sviluppatista e per il suo successo), di un pensiero strategico delle classi di governo, che individuava nello stato, un punto di riferimento determinante, oltre che un potente generatore di legittimazione.

È la ragione, per cui, nella logica – e non solo, nella strategia retorica – del testo vichiano, assumeva un valore strategico, per il paese (e non soltanto per le sue *elites* intellettuali), il problema della ricostruzione di un'università di stato, connesso alla necessità di una nuova formazione della classe dirigente, che adottava il paradigma della meritocrazia e della gratuità dell'istruzione pubblica (era individuato con chiarezza il nesso, tra università pubblica e difesa del pluralismo, contro le pretese del pensiero unico, nell'ambito di un nuovo corso, che 'salutava' anche il graduale abbandono della lunga stagnazione), in chiave anti-censitaria, per scardinare la riproduzione di un blocco sociale.

Coerente con il suo progetto, la rivendicazione della centralità della didattica pubblica del giuridico, strumento per la crescita del sistema pubblico e di influenza positiva sulle politiche del diritto, sviluppate da tutti gli altri attori istituzionali¹⁹¹, che rappresentava non solo un problema dell'u-

¹⁹¹ Cfr. il riferimento conclusivo del *De Ratione*, che recepiva il senso più autentico della battaglia giurisdizionalista, auspicando la definizione di un sistema organico di insegnamento, capace di riassumere e riconnettere il senso delle singole discipline, all'interno di un progetto, che ristabilisse il confine tra il potere secolare e le istituzioni religiose, consolidato attraverso la mediazione dell'università, che rinviava evidentemente al suo mandato pubblico («Quare, ut id videtur incommodum, vellem, ut universitatum antecessores

niversità (oltre che, per l'università, dal momento che era il maggiore punto di frizione con gli studi privati, iperattivi nel settore giuridico, che sottraevano risorse al 'sistema'), ma anche, un problema per lo stato e lo sviluppo dei suoi apparati, per le ricadute sulla sensibilità istituzionale delle magistrature e sul loro coinvolgimento nella difesa del primato dell'interesse pubblico, attraverso una coscienza più avanzata della propria funzione, consapevole della necessità di assecondare i ritmi evolutivi del paese, senza restare invischiate nella rigida conservazione dell'esistente, al di là delle più diffuse prassi di sopravvivenza burocratica e di gestione delle proprie rendite di posizione.

Evidentemente, il rilancio, in grande stile, di una pedagogia critica, centrata soprattutto sull'addestramento speculativo, indipendente dai modelli imposti dagli interessi dei gruppi dominanti ed in grado di assicurare competenze epistemologiche essenziali per l'emancipazione intellettuale, con ricadute positive anche nell'approccio al giuridico, doveva essere necessariamente svincolato dai parametri tradizionali di un insegnamento, inchiodato alla passiva recitazione dei singoli enunciati normativi, che comportava (e non soltanto sottintendeva) l'accettazione dell'ordine giuridico ereditato.

Era divenuto istituzionalmente più prezioso il produttivo arricchimento della capacità di ricostruire il sistema nella sua globalità di significato e di ricollocare (e ripensare, eventualmente) le singole norme, con attenzione al loro senso più autentico, e non soltanto, al tenore letterale delle loro formulazioni, che insisteva sulla rilevanza sociale di una formazione giuridica, capace di attivare sensibilità politico-istituzionali più moderne (che non poteva essere lasciata alle singole corporazioni professionali ed alle loro tradizionali logiche di

unum omnium disciplinarum systema ad religionem et rerumpublicarum accommodatum componerent, quod doctrinam usquequaque conformem obtineret, idque ex publico instituto profiterentur», p. 120).

riproduzione¹⁹²) e di coinvolgere un pubblico più ampio nella conoscenza delle concrete dinamiche politico-istituzionali.

Si trattava di una prospettiva, che rifletteva la logica dello smascheramento politico dell'assolutismo e del suo annesso sistema di poteri e delle sue coperture ideologiche¹⁹³, tra disincanto normativo e pragmatismo scientifico, il rifiuto di un ordinamento giuridico virtuale e delle condiscendenze di una cultura giuridica, impegnata nella trascrizione di antiche egemonie sociali¹⁹⁴ (produttive del contenzioso più appetibile, in un'area periferica, distante dai grandi circuiti dello sviluppo), con una riscoperta del diritto pubblico¹⁹⁵, tradizionalmente accantonato, rispetto all'insegnamento del diritto privato (centrato sul paradigma proprietario, essenziale alla conservazione degli ordinamenti).

¹⁹² «Indidem iurisprudencia non censetur, qui beata memoria ius theticum sive summum et generale regularum tenet; sed qui acri iudicio videt in caussis ultimas factotum peristases seu circumstantias, quae aequitatem sive exceptiones, quibus lege universali eximantur, promereant», *De Antiquissima*, cit., p. 41. Argomento, che veniva ripreso da Doria, certamente con minore consapevolezza scientifica di Vico – malgrado, il linguaggio maggiormente esplicito, perché poteva giovare della più ampia libertà, consentita dalla stesura inedita del suo testo – per sottolineare la decadenza dell'insegnamento giuridico in epoca spagnola, sostanzialmente 'imposto' da preoccupazioni di dominio («ma perché in mezzo all'ignoranza, che volevano spargere fra tutti gl'ordini, una specie di letteratura era necessaria nell'ordine de' legisti e ne i sacerdoti, a' legisti permisero di farsi dotti nelle leggi più con la memoria, che con la mente, perché vollero che la pratica fosse tutta appoggiata all'autorità, niente all'intima ragione della legge; e ciò perché l'intima ragione della legge non può sapersi, se non s'intende bene la scienza dello Stato, essendo che le leggi sono fatte secondo le Costituzioni delli Stati, e per rimedj delle loro malizie, ond'è che le leggi dipendono dalla scienza dello Stato, non quella dello Stato dalla scienza delle leggi, e di questa scienza dello Stato vollero sempre gli Spagnuoli farne un altissimo mistero a loro soli riservato», P. M. DORIA, *Massime del governo spagnolo*, a cura di V. CONTI, Napoli, 1973, p. 33).

¹⁹³ «Quae vero et cives, et republicam damno afficiunt, non consilia principatus, sed 'dominationis flagitia' dicuntur, quibus mali principes ius fasque proculcant, et prius regnum, tandem seipsos perdunt», *De Ratione*, p. 100.

¹⁹⁴ «Hodie iura iniusta sunt, nisi benigne interpretatione ad facta accommodentur», *De Ratione, op. ult. cit.*, p. 88.

¹⁹⁵ «Adeo amplissima praestantissimaque de republica doctrina nobis deserta ferme & inculta jacet», *De Antiquissima*, p. 46.

Era scontato il tradizionale disinteresse delle politiche assolutiste, attente a non creare neppure le premesse, per un dibattito più consapevole ed esigente, sulle architetture istituzionali, nell'unico ateneo del paese (impietoso, il confronto con la realtà universitaria policentrica del vicino stato pontificio, governato da una classe dirigente 'nazionale'), tenuto in condizione di minorità, anche per evitare di innescare fattori destabilizzanti¹⁹⁶ (evidente, nel discorso vichiano, un implicito giudizio di condanna della dominazione spagnola¹⁹⁷), a tutela delle proprie prassi di governo, auto-convalidate dai rapporti di forza.

Doveva diventare, per opposte ragioni, un insegnamento decisivo, per le ricadute sul dibattito pubblico e, più in generale, sullo sviluppo delle istituzioni pubbliche e sulla formazione di una rinnovata coscienza civile, nel clima di rinnovamento, atteso dal nuovo corso, con il coinvolgimento (ed il supporto scientifico) di una borghesia intellettuale, a sostegno di una più evoluta azione di governo, per ricostruire una classe dirigente, attenta al consolidamento delle attribuzioni statali e impegnata nel ripensamento di una politica sviluppatista¹⁹⁸.

¹⁹⁶ Cfr. il brano, che sottolineava la scomparsa del dibattito sulle istituzioni pubbliche, avvenuto con la nascita dell'imperialismo romano, che, in realtà, suonava polemico con le grandi monarchie dell'assolutismo («at commutata in principatum republica, Romani principes, uti principio ius comitiorum a populo ad senatum transtulerant, ita mox omnes de bello, pace, foederibus aliasque de republica deliberationes, et militiae potentiaequae arcana intra sacra domus coërcerunt», *De Ratione*, pp. 79-80), che avevano sottratto ai *cives* le più rilevanti decisioni sul diritto pubblico.

¹⁹⁷ Cfr. il passaggio, in cui si può leggere una denuncia delle sue strategie di dominio, esplicitate successivamente da Doria («quapropter qui artes ac disciplinas, quae nedum omnes, sed cunctae in philosophiae gremio continebantur, et ab ea, et inter se ipsas diviserunt, mihi tyrannorum similes fuisse videntur, qui amplissima opulentissimaque ac frequentissima hostium urbe positi, quo tuti porro ab ea sint, urbem delent, et cives per pagos longe dissitos dissipant: ut, ne ultra suae urbis magnificentia et opibus suorumque numero freti spiritus, animosque efferre, neve conspirare, et alii aliis auxilio esse possint», p. 70).

¹⁹⁸ «Ita namque cum maximo reipublicae bono philosophia iuris, nempe doctrina civilis, iterum cum iurisprudencia; maior et gravitas et sanctitas legum erit; eloquentia regno accommodata florebit, quae, quantum publicum ius privato dignitate, amplitudine et gravitate praestat, tantum eloquentiae,

D'altra parte, oltre alle suggestioni di una lettura retroscenista delle forme giuridiche, associate ai movimenti politico-istituzionali ed alle dinamiche economiche e sociali, che ritrovava realismo e restituiva concretezza politica ad un'esperienza storiografica, capace di avvalersi della strumentazione umanistica, il *De Ratione* delineava le opportunità ulteriori di un'ermeneutica, in grado di individuare (e di sottolineare) la rilevanza degli interessi effettivi, che determinano le norme ed influenzano la loro gestione, da parte degli apparati, e le nuove potenzialità di una mediazione giudiziale, consapevole della storicità degli ordinamenti, oltre che, delle singole leggi.

È la ragione che suggeriva la domanda di una nuova formazione, costruita appunto sullo sganciamento dalla sua tradizione accademica blasonata, e che rilanciava un'esigenza di disconnessione dalle pratiche commemorative (generalmente, è sfuggita l'ironia sferzante sulle riesumazioni culte dei giuristi romani) e da un approccio esclusivamente libresco allo studio del diritto, che riponeva la propria credibilità, nell'irrobustimento della preparazione storico-giuridica, piuttosto che, nell'investimento strategico sulla capacità di predisporre risposte innovative, socialmente plausibili.

Vico riteneva necessario, nel nuovo contesto politico-istituzionale, un altro modello di giurista, osservatore partecipe dei problemi sociali, pragmatico costruttore di nuovo diritto e di nuove istituzioni, disposto ad abbandonare le categorie e gli strumenti interpretativi abituali e le loro logiche (con l'instintiva ricerca di una coincidenza tra legge e diritto, controproducente per gli sviluppi stessi del sistema), per accettare le ragioni strutturali della sua correzione in senso progressivo, e ricercare l'origine storico-politica delle norme, per costruire le condizioni del loro stesso superamento.

quae nunc in usu est antecellet. Nam oratores, quo caussas obtineant, in eos totos fore necesse est, ut eas iure publico probatas esse confirmet; et ita spectati in doctrina civili, politici ad ipsam rerumpublicarum gubernandum accedent», *De Ratione*, pp. 105-106.

Il riconoscimento della sensibilità straordinaria degli esponenti più impegnati delle alte magistrature, non era ispirato dalla rilevanza politica della corporazione nel suo complesso, ma dalla scelta di sottolineare il recupero del dinamismo culturale e civile, emerso nei vertici del mondo giudiziario, il rifiuto del conformismo dominante e la riscoperta delle stesse motivazioni più 'autentiche' del mestiere, e rispondeva alla necessità di diffondere nelle giovani generazioni di giuristi, meno organici agli interessi strutturati ('arruolati' nella causa delle riforme), la coscienza che una ristrutturazione dei metodi, delle categorie, degli strumenti di analisi della scienza giuridica, era imposta dall'incipiente processo di trasformazione sociale e dal fallimento delle risposte autoritarie dell'assolutismo.

Nella ricostruzione vichiana, riemergeva la storia autentica della giurisprudenza, contro la storia ufficiale, 'raccontata' dalle caste, per colmare un *deficit* di comprensione del suo successo (mascherato dalle apologie e dalle retorica corporativa), e prendeva corpo una *scientia* di giuristi (ma, non esclusivamente, dei giuristi), che, diversamente dai loro eredi, subalterni alle pratiche cetuali e/o corporative, avevano saputo produrre un diritto più conforme alla giustizia, con un uso strategico del loro stesso specialismo, orientando il sistema nei suoi processi di crescita, a differenza di tanta parte della giurisprudenza moderna, inchiodata alle sue logiche di sopravvivenza, statica, stantia, distante dal conflitto sociale, che avrebbe dovuto essere gradualmente soppiantata, attraverso una revisione, in senso meritocratico, dei meccanismi di selezione, con il superamento di logiche di appartenenza cetuale e/o clientelare¹⁹⁹.

¹⁹⁹ «Ita namque cum maximo reipublicae bono philosophia iuris, nempe doctrina civilis, iterum cum iurisprudentia; maior et gravitas et sanctitas legum erit; eloquentia regno accommodata florebit, quae, quantum publicum ius privato dignitate, amplitudine et gravitate praestat, tantum eloquentiae, quae nunc in usu est, antecellet. Nam oratores, quo causas obtineant, in eo totos fore necesse est, ut eas iure publico probatas esse confirmet; et ita spectati in doctrina civili, politici ad ipsam rerumpublicarum gubernandam accedent», pp. 105-106. Da tener presente, che, il problema della ricostruzione del-

Del resto, la capacità del modello romano di usare positivamente la competizione istituzionale e sociale e la creatività della giurisprudenza, che aveva superato il suo originario impianto oligarchico, avrebbe potuto insegnare un metodo di successo, che giustificava il parallelo (ricco di implicazioni politico-istituzionali) tra le magistrature di vertice degli stati moderni e gli antichi pretori (senza ricerche interessate di blasoni, ma anzi, con oneri supplementari di assistenza al sistema pubblico, con cui ridefinire i contorni di un'egemonia funzionale, attraverso il 'supporto' di una legge, in grado di 'imporre' l'interpretazione socialmente più evoluta delle norme, che il legislatore non riusciva a garantire direttamente).

Si trattava, evidentemente, di una provocazione intellettuale, che, tra l'altro, rivelava una concezione storicisticamente più realistica delle potenzialità dell'intervento legislativo, usata per attribuire alla coscienza giuridica riformista un mandato pubblico, e poteva indicare, alle nuove classi dirigenti, la strada per riprodurre il successo di una politica socio-integrativa, capace di una più evoluta pianificazione organizzativa e strategica.

Gli eventi successivi, mostrarono, però, la dipendenza delle vicende meridionali dalla dominazione austriaca, che

le classi dirigenti, più consapevoli e competenti, veniva riproposto, tra le richieste, presentate al governo austriaco, nello stesso periodo (a nome del ceto civile), da Alessandro Riccardi, che sottolineava i vantaggi istituzionali di un ceto di governo, più attrezzato nella stessa difesa dell'interesse pubblico (su cui l'esperienza giurisdizionalista aveva messo l'accento), compromesso dalla venalità della giustizia («ma acciocchè questi uficj tocchino a persone meritevoli, bisogna aggiugnere alla presente domanda, che, secondo l'antiche grazie, non s'abbiano a vendere gli uficj civili, salvo se il Re, per suoi bisogni, volesse tal volta prender danari d'alcun'ufficio, ed allora debbasi esprimere nella cedola, ma ciò non possa in guisa alcuna farsi giammai nelle dignità legale... Così si manterrà l'abbondanza de' danari nel Regno, dal quale tanti n'escono per l'ambizione d'uomini immeritevoli, che vogliono pervenire alle dignità, e la giustizia sarà bene amministrata... Questa sola via ci è ad avere buoni ministri, e la continua esperienza manifestamente ne dimostra, quanto sia dannoso al Re, per le contese con Roma, e per altri bisogni, non avere buoni ministri e dotti», *Ragioni, op. cit.*, p. 6). Cfr. G. RICUPERATI, *Alessandro Riccardi e le richieste del 'ceto civile' all'Austria nel 1707*, in *Rivista Storica Italiana*, 1969, pp. 746-777.

non aveva interesse a realizzare riforme strutturali, capaci di ridimensionare il peso istituzionale e sociale del baronaggio, con il progressivo consolidamento delle istituzioni pubbliche ed una politica pubblica della giustizia, che gli intellettuali più avanzati suggerirono (Gravina, Vico e Doria, *in primis*), ed è una delle ragioni principali, per cui il cambio di governo incise poco sulle architetture istituzionali e, più ancora, sull'economia e sull'organizzazione sociale, e la stessa volontà di mantenere inalterate le dinamiche interne, oltre che l'assetto strutturale, del mondo universitario, deluse gli intellettuali più avanzati, e soprattutto, impedì l'avvio di un dibattito pubblico più libero sui destini del paese.

L'assenza di riforme, nella definizione delle procedure di selezione e degli stessi ordinamenti didattici, con l'unica variante, riservata esclusivamente alla stabilizzazione degli interessi strutturati – significativa, la ratifica del passaggio da un settore disciplinare all'altro, dei maggioranti più allineati dell'ateneo, in assenza di credenziali scientifiche – dimostra la volontà politica dominante di mantenere l'università, in condizione di minorità, e di estraneità, rispetto all'innovazione culturale e scientifica europea²⁰⁰, mentre gli avvicenda-

²⁰⁰ Cfr. la denuncia, contenuta nella *Consulta* di Caravita, sulle ricadute negative del controllo esercitato dai religiosi sulla gestione dei concorsi, prevedibilmente inascoltata dal governo austriaco («la qualità d'alcuni votanti è pernicioso, perchè molti di lor son frati, li quali per lo più ne vogliono cavar qualche utile; e non ha gran tempo ne furono convinti alcuni d'aver venduto i loro voti, oltre che la loro venalità, o vera o falsa che sia, oggi è di fama pubblica...Quel che non può negarsi è che cospirano tra di loro e fanno fazione per portar alla cattedra chi lor piace. Il che per ragion di governo non deve tollerarsi, sapendosi che i frati non sogliono esser bene affetti a coloro che valorosamente combattono per la Real Giurisdizione, essendo i loro interessi contrarj. Sicchè potrebbe alcuno, per altro meritevole, restar escluso dalla cattedra solo per aver difeso qualche sentenza contro le strane pretensioni degli Ecclesiastici. Ed in fatti tal volta si è veduto che, divisi i voti, i regj ministri da una parte ed i monaci dall'altra, costoro ne l'han portata ad onta de' primi con ammirazion del Publico e vergogna del Ministero; posciachè i Regolari sono molti e si stringono tra di loro in certi interessi communi; né manca loro una certa intelligenza motrice che li muove tutti ad un fine e che mira anche alle cose più piccole, com'è ben noto a chi sa le cose del Mondo», D. LUONGO, cit., pp. 121-122.

menti dei titolari delle cattedre di teologia (che confermavano *sic et simpliciter* la straordinaria capacità di radicamento istituzionale di un mondo, che non intendeva abbandonare il controllo dei processi di riproduzione ideologica), avrebbero continuato a rappresentare la *routine*, 'imposta' all'istituzione da un potere politico, assente soltanto, rispetto alle domande, sollevate dalla stessa città, oltre che dal territorio.

Dalla pianificazione strategica, di segno sottrattivo, e non propulsivo, statico e non dinamico, che investiva sulle politiche inerziali, e soprattutto, sulle permanenze, meno costose e meno rischiose per la stabilità, gradite alle oligarchie accademiche (consolidate dal mancato accrescimento del capitale intellettuale di una struttura, schiacciata dalla contrattazione politica sotterranea del potere con i suoi interlocutori privilegiati e sacrificata, nelle sue potenzialità creative ed espansive), venne accentuata la debolezza di un'élite culturale, composta da personalità autorevolissime, generalmente esterne all'ateneo, piuttosto divisa, al suo interno, da competizioni e da ansie di protagonismo, emarginata dalle decisioni, attinenti alla ridefinizione della sua stessa area di campo e della stessa didattica ingessata, anche per non accordare spazio ai protagonisti e sostenitori del mutamento (lo scontro sotterraneo – e nemmeno tanto – tra Nicola Capasso e Gianvincenzo Gravina, potrebbe essere stato accentuato dal tentativo del calabrese di ottenere uno spazio nel mondo napoletano, dopo la scissione dell'Arcadia).

Rimase sostanzialmente confermato l'orientamento, largamente elusivo, di una politica, non interessata ad offrire più estesi ambiti di realizzazione alla cultura ed alla società civile (senza considerare che, gli esponenti delle magistrature, compiuta la scalata istituzionale, rinunciarono ad assumere posizioni antagoniste, in assenza della copertura politica dei governi)²⁰¹, per attardarsi nelle pratiche collaudate

²⁰¹ Dai *Notamenti* risulta che il 14 giugno 1714 era giunto un «memoriale di questa fedelissima città attinente agl'inconvenienti e ripari che occorrono in questi Regij Studij»; nel verbale della seduta del 30 ottobre 1714, si puntualizzava che «tra l'altre cose l'ha chiesto che si tolgano li votanti reli-

di un assolutismo vecchio stampo, che mostrava di non voler raccogliere fino in fondo la sfida 'dirigista', con lo smantellamento di un assetto, che rimase inalterato, nonostante le 'denunce' del *De Ratione* vichiano, in cui si 'auspicava' la 'soppressione' delle scuole private, che danneggiavano le istituzioni con la svendita della formazione e sottraevano risorse all'ateneo²⁰².

gios». Di nuovo, il resoconto della tornata del 2 gennaio 1715, ricordava che il memoriale «havea rappresentato molti assurdi che si praticano in questi Regij Studij», rinnovando la richiesta di procedere alla riforma il 4 febbraio, e, presumibilmente, rientra nel disegno, anche la nomina di Pietro Contegna, successivamente annullata. Con la scomparsa di Filippo Caravita (gennaio 1715), uno dei promotori del tentativo di rinnovamento, la riforma venne lasciata cadere, e, nella *Consulta del Collaterale* del 21 agosto 1715, si decise «che non s'innovasse niente della presente forma e sillabo che si tenea nella nostra Università». Merita di essere sottolineata la circostanza che la proposta di riforma venisse espressa dagli *Eletti* della città, dall'esterno del mondo accademico (che, non a caso, rimase estraneo al dibattito), e che, probabilmente, avevano interesse a restituire slancio al disegno riformista ed a valorizzare (e coinvolgere) una delle principali istituzioni della capitale. Nel *Collaterale* erano rappresentati, prevedibilmente, gli interessi del blocco accademico dominante e del mondo, che ruotava intorno agli studi privati e vinse un disegno di conservazione dell'esistente, che, evidentemente, ottenne il gradimento della politica austriaca. P.M. Doria, negli stessi anni, denunciava gli abusi del mondo baronale («portano la miseria de' vassalli, ed il disordine del Regno a quell'accesso che la natura non soffre», *Massime generali e particolari colle quali di tempo in tempo hanno gli spagnoli governato il Regno di Napoli*, a cura di V. CONTI, Napoli, 1973, p. 119), che condizionava ancora in materia determinante la politica interna del paese («tutta l'autorità del Regno è rimasta ne' Baroni», p. 115), insieme alla presa delle istituzioni ecclesiastiche («il privilegio dell'immunità ecclesiastica...lega in tutto le mani alla giustizia ecclesiastica, e rende affatto inutili i tribunali civili», p. 168), e, inevitabilmente, un'università più moderna, che avesse valorizzato maggiormente le istituzioni pubbliche (a cominciare dalla giurisdizione), con attenzione alla giuspubblicista europea, maturata negli stati laici più avanzati, avrebbe prodotto un'effervescenza intellettuale e scientifica, destinata ad insidiare gli interessi del blocco sociale dominante, con cui il 'nuovo' potere doveva misurarsi, e la circostanza che le *Massime* doriane siano state lasciate inedite da un autore assai incline al protagonismo, dimostra la persistenza di condizioni strutturali, che non potevano essere neppure oggetto di pubblica discussione.

²⁰² «Il non vedersi quella copia e frequenza di studiosi nella R.^a Università, che prima si osservava, deriva in grandissima parte – avrebbe scritto pochi anni dopo, Caravita, nella sua celebre *Consulta* – da tanta copia di studj pri-

Del resto, il ricorso al più illustre precedente romano²⁰³, utilizzato all'interno di una ricostruzione storica, che sottolineava come la trasmissione del sapere giuridico, oltre a rimettere in discussione le politiche lobbistiche del patriziato (in cui, non è difficile intravedere la polemica con l'aristocrazia baronale e la sua politica di desertificazione intellettuale e civile del territorio), avesse sostenuto le dinamiche evolutive del sistema e la sua marcia verso l'evoluzione civile, supportava le ragioni di una 'progressiva' ricostruzione del sistema pubblico della formazione, consapevole dell'inadeguatezza di una cultura giuridica, assente dai grandi dibattiti, indifferente, rispetto al processo di deterioramento istituzionale e sociale, 'prodotta' anche dall'assenza delle strutture pubbliche e dalla prevalenza delle logiche di riproduzione, meramente economica e cetuale.

Nel testo, viene rilanciata, a più riprese, l'urgenza della necessità che la selezione delle classi dirigenti – in cui,

vati, che sono quasi infiniti e che si veggono per ogni angolo della città tenuti da' maestri per lo più sciocchi e petulanti, li quali, come se l'essere professore non sia dignità che la dà il Principe, son fatti lettori da sé stessi, quasi che l'insegnar la gioventù lo possa ognun da sé fare impunemente. E questi sono che, tirando a sé gl'incauti giovinetti con mille arti e mille lacciuoli, son cagione del poco concorso de' studenti nella R.^a Scuola, dove apprenderebbono da' maestri conosciuti ed approvati quelle dottrine che non si smaltiscano clandestinamente, ma stanno esposte all'esame de' Superiori ed al giudizio del Mondo. Importa assai al Principe ed al Pubblico che non ognuno insegni quel che li piace», D. LUONGO, *All'alba dell'illuminismo*, pp. 125-126).

²⁰³ Cfr. il passaggio, in cui ricordava che «publicaeque de iurisprudentia academiae Roma, Constantinopoliae Beryti fundatae: ac Theodosius et Valentinianus et republica constituerunt; ut ne quis vel publicus antecessor iura privatim profiteretur», 'sollicitando' gli stessi provvedimenti, che avrebbe suggerito Caravita, nella sua *Consulta* («bisogna usar con costoro nuovi rigori e, poiché per lo passato con tante inibizioni non si è potuto far nulla, perchè o queste son persone ecclesiastiche o si mettono a leggere in luoghi immuni, sarebbe espediente far ordine severissimo che né in città, né per lo Regno possa alcuno leggere veruna scienza fuor delle lettere umane, se non è lettore o ordinario, o straordinario de' Regi Studj, o che almeno abbia licenza dal Cappellano Maggiore, precedente esame, da farsi de' pubblici professori, sotto pena di esilio dal Regno, di qualunque ordine o condizione siasi, come pernicioso al Pubblico e sospetto d'inconfidenza, come sono tutti coloro ch'esercitano conventicole», D. LUONGO, *op. cit.*, p. 126).

gli studi giuridici potevano giocare un ruolo determinante – dovesse essere istituzionalizzata, all'interno di una struttura, in grado di garantire continuità e non potesse essere lasciata al mecenatismo intellettuale ed al volontarismo illuminato (coerentemente con le aspirazioni di un intellettuale, che proiettava la sua stessa crescita scientifica nell'università pubblica, prevedibilmente, sensibile alla dilatazione del suo ruolo e del suo spessore istituzionale e civile, attraverso un rilancio di immagine, determinato dalla riqualificazione dell'impresa formativa; attento alle ragioni sociali della sua valorizzazione; e, impegnato, nel superamento dei fattori, che indebolivano l'ateneo, la sua capacità attrattiva, ma anche, i suoi scopi istituzionali²⁰⁴).

²⁰⁴ Non è stato notato che Vico concludeva il testo con un'apologia della università pubbliche («quanto igitur magis universitatum nos indigi, quibus sacri Libri, et cum iis Orientales linguae, canones conciliorum, quae in aliis atque aliis Asiae, Europae, Africaeque nationibus, et urbibus ab apostolis ad nos usque sunt habita, Romanorum Langobardorumque leges, de feudis consuetudines, doctrinae Graecae, Latinae, Arabicae in nostrarum usus rerumpublicarum importatae, sunt pernoscendae!», *De Ratione*, p. 117), nell'ambito di un programma, che componesse le ragioni della tradizione cristiana con la difesa degli interessi dello stato («quare, ut id vitetur incommodum, vellem, ut universitatum antecessores unum omnium disciplinarum systema ad religionem et rempublicam accommodatum componerent, quod doctrinam usquequaque conformem obtineret, idque ex publico instituto profiterentur», p. 120), che recepiva l'istanza giurisdizionalista; mentre la consacrazione del primato dell'interesse pubblico, garantito dalle magistrature pubbliche, rispetto alle ragioni dei privati, riprendeva la battaglia anti-feudale («ita namque cum maximo reipublicae bono philosophia iuris, nempe doctrina civilis, iterum cum iurisprudencia; maior et gravitas et sanctitas legum erit; eloquentia regno accommodata florebit, quae, quantum publicum ius privato dignitate, amplitudine et gravitate praestat, tantum eloquentiae, quae nunc in usu est, antecellet», pp. 105-106) e si muoveva in linea con la polemica contro le scuole private, rivendicando la necessità, e non solo le ragioni, di una giurisprudenza organica alla difesa del primato dell'interesse pubblico («igitur quando leges pro reipublicae institutis condere et interpretari necesse est, principio regni constitutionem, seu legem illam 'regiam', quae lata quidem non est, sed cum Romano principatu nata, spectari et doctrinam de republica monarchica optime jurisprudentem tenere oportet. Deinde omnia pro regni natura ad civilem ordinare aequitatem, quae Italia 'giusta ragione di Stato' appellatur, et unis rerumpublicarum prudentibus gnara: quae et ipsa aequi-

Questa capacità di offrire una chiave di lettura e di ri-orientamento dell'universo (e del pensiero) giuridico, che doveva differenziare la formazione garantita dall'università statale (consapevole dei compiti operativi e/o organizzativi della scienza giuridica moderna), dall'istruzione sommaria, funzionale alle logiche di riproduzione cetuale e/o sociale, non rappresentava soltanto un elemento identitario per la struttura, ma un incentivo del sistema istituzionale pubblico, insidiato dal privilegio e dai poteri concorrenti, una risorsa per produrre i giuristi più utili al paese, attraverso un'istruttiva consapevolezza dei problemi istituzionali.

Nel discorso vichiano, il tema della selezione, compiva un salto di paradigma, anche perché, oltre ad insistere sulle superiori valenze 'scientifiche', garantite da un insegnamento, regolarmente incardinato nelle strutture pubbliche, veniva svincolato dalle preoccupazioni di casta (di controllo delle 'nascite', agganciato alla logica del mantenimento dei livelli di reddito), oppure dal *refrain* aristocratico sulle pratiche mestatorie e/o scalatorie di un ceto giuridico inflazionato, coerentemente con una politica del diritto più ambiziosamente costruttiva, rivolta a privilegiare le funzioni pubbliche.

Non è casuale il lavoro di recupero di concetti, progetti e soluzioni, presenti nelle altre *Orazioni*, elaborate negli ultimi anni del dominio spagnolo e lasciate inedite, che, studiamente, il filosofo sceglieva di esplicitare con una diversa modulazione di accenti (imposta dai limiti strutturali, che condizionavano il dibattito pubblico), nel *De Ratione*, per 'ri-proporre' una domanda di maggiori investimenti, in un settore, tradizionalmente abbandonato.

Nel disegno dell'attesa riorganizzazione generale del sistema, domandata al nuovo potere, l'istituzione universitaria avrebbe potuto svolgere un ruolo centrale, proprio grazie al rinnovato profilo dell'insegnamento del diritto, assumendo il ruolo di avanguardia della coscienza giuridica e politica, grazie ad un dibattito pubblico, su un diritto, reso pubbli-

tas naturalis, et quidem amplior est, utpote quam non privata utilitas, sed commune bonum suadeat», pp. 98-99).

co (piuttosto che, rimanere un 'titolificio', demandato alla riproduzione notarile delle antiche abitudini ed ideologie professionali), attraverso una rivoluzione storicista della didattica, deputata all'istruzione strategica del giurista di stato.

Doveva istituzionalizzare la ricollocazione storico-sociale di norme ed istituti, per consentire di valutarne la rispondenza alle nuove esigenze e sollecitarne l'adeguamento, oltre la mera trasmissione dei contenuti giuridici tradizionali e la connessa filosofia di conservazione dell'esistente, 'tradizionalmente' garantita, da una didattica inerziale, per istruire una nuova classe dirigente, impegnata nell'impresa civile della riqualificazione delle istituzioni pubbliche, superando la dimensione della nicchia ecologica, occupata dall'accademismo blasonato, con il suo supplemento di erudizione umanistica pregiata, altrettanto inefficace, rispetto ai problemi essenziali del diritto e del suo concreto funzionamento.

Un'eco della più ponderosa riflessione vichiana, si avverte nelle *Massime* di Paolo Mattia Doria, che attaccava 'vichianamente' la politica degli *arcana*, 'elaborata' dagli spagnoli, le strategie divisive di una politica di impoverimento selettivo, interessata ad occultare le proprie pratiche di governo, attraverso il controllo delle istituzioni, a tutto vantaggio della conservazione dell'esistente, con un insegnamento scadente, incapace di svegliare le coscienze e di attivare processi di sindacato sulle logiche e le rendite di un sistema di dominio²⁰⁵.

²⁰⁵ Cfr. il passaggio, in cui sottolineava che «a' legisti permisero di farsi dotti nelle leggi più con la memoria, che con la mente, perchè vollero che la pratica fusse tutta appoggiata all'auttorità, niente all'intima ragione della legge; e ciò perchè l'intima ragione della legge non può sapersi, se non s'intende bene la scienza dello Stato, essendo che le leggi son fatte secondo le Costituzioni delli Stati, e per rimedj delle loro malizie, ond'è che le leggi dipendono dalla scienza dello Stato, non quella dello Stato dalla scienza delle leggi, e di questa scienza dello Stato vollero sempre li Spagnuoli farne un altissimo mistero a loro soli riservato», P.M. DORIA, *Massime del governo spagnolo*, a cura di V. CONTI, Napoli, 1973, p. 33, brano, puntualmente segnalato da G. GIARRIZZO, *Un 'regno governato in provincia': Napoli tra Austria e Spagna (1690-1740)*, in *Paolo Mattia Doria fra rinnovamento e tradizione* (Atti del Convegno di studi, Lecce, 4-6 novembre 1982), Galatina, 1985, p. 318; e

soprattutto, da R. AJELLO, *Attualità di Antonio Genovesi: sintesi globale della natura e critica della società italiana*, in *Frontiera d'Europa*, 2004, II, p. 103 (cfr. pure I. BIROCCHI, *L'insegnamento del diritto pubblico*, cit., p. 565). Sul pensiero di Doria, cfr. E. VIDAL, *Il pensiero civile di Paolo Mattia Doria negli scritti inediti*, Milano, 1953; M. CAPURSO, *Accentramento e costituzionalismo. Il pensiero italiano del primo Settecento di fronte al problema dell'organizzazione dello Stato*, Napoli, 1959, pp. 153-177; F. TORCELLAN, *Il pensiero politico di Paolo Mattia Doria ed un interessante profilo storico di Vittorio Amedeo II*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 1961, 1-2, pp. 214-234; G. BELGIOIOSO, *I discorsi critici filosofici di Paolo Mattia Doria*, in *Bollettino di Storia della Filosofia dell'Università di Lecce*, 1973, pp. 199-242; P. ZAMBELLI, *Il rogo postumo di Paolo Mattia Doria*, in *Ricerche sull'Italia moderna*, Bari, 1973, pp. 149-198; V. CONTI, *Paolo Mattia Doria e l'Accademia Medinaceli*, in *Il Pensiero Politico*, 1975, pp. 203-218; Id., *Paolo Mattia Doria. Dalla repubblica dei togati alla repubblica dei notabili*, Firenze, 1978; S. ROTTA, *Paolo Mattia Doria*, in *La Letteratura Italiana. Storia e testi*, vol. XLIV, *Dal Muratori al Cesarotti*, t. V, *Politici ed economisti del primo Settecento*, Milano-Napoli, 1978, pp. 837-968; G. RICUPERATI, *A proposito di Paolo Mattia Doria*, in *Rivista Storica Italiana*, 1979, pp. 261-285; V. FERRONE, *Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli, 1982; A.M. RAO, *Rinnovamento e tradizione nel Settecento napoletano: Paolo Mattia Doria*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 1982, pp. 153-175; G. DE LIGUORI, *Paolo Mattia Doria tra platonismo e riformismo*, in *Giornale Critico della Filosofia Italiana*, 1983, pp. 227-233; E. NUZZO, *Verso la Vita Civile: antropologia e politica nelle Lezioni accademiche di Gregorio Caloprese e Paolo Mattia Doria*, Napoli, 1984; *Paolo Mattia Doria fra rinnovamento e tradizione* (Atti del Convegno di studi, Lecce, 4-6 novembre 1982), Galatina, 1985; *Altri manoscritti di Paolo Mattia Doria*, a cura di A. SPEDICATI, GALATINA, 1986; A. PADGEN, *La distruzione della fiducia e le sue conseguenze a Napoli nel secolo XVIII*, in D. GAMBETTA, *Le strategie della fiducia*, Torino, 1989, pp. 165-181; O. NUCCIO, *Paolo Mattia Doria: 'platonismo galileizzante' ed 'economia reale'*, in *Il pensiero economico italiano*, Sassari, 1992, pp. 1622-1692; P.L. ROVITO, *Paolo Mattia Doria*, in *DBI*, vol. XLI, 1992, pp. 438-445; G. BELGIOIOSO, *Philosophie aristotélicienne et mécanisme cartésien à Naples à la fin du XVIIe siècle*, in *Nouvelle de la Republique des Lettres*, 1995, 1, pp. 19-47; S. SUPPA, *Ragion di Stato, machiavellismo e antimachiavellismo in Paolo Mattia Doria*, in *Prudenza civile, bene comune, guerra giusta: percorsi della ragion di Stato tra Seicento e Settecento*, Atti del Convegno Internazionale (Napoli, 22-24 maggio 1996), a cura di G. BORRELLI, in *Archivio della Ragion di Stato*, 1999, pp. 289-312; J. ROBERTSON, *The Case for the Enlightenment. Scotland and Naples, 1680-1760*, Cambridge University Press, 2005; S. CONTARINI, *Descartes in Naples: The Reception of the Passions de l'âme, in Reason and Its Others. Italy, Spain, and the New World*, a cura di D.R. CASTILLO, M. LOLLINI, Vanderbilt University Press, 2006, pp. 39-60; K. STAPELBROEK, *Love, Self Deceit and Money: Commerce and Morality in the Early Neapolitan* (in particolare il cap. *Doria and Vico: True Utility against Pleasure*), University of Toronto Press, 2008; A. LUNA GONZALES, *From Self-preservation to Self-liking in Paolo Mattia Doria. Civil Philosophy and Natural Jurisprudence in the Early Italian Enlightenment*,

Dal filosofo genovese veniva sottolineata implicitamente l'analoga ispirazione del vicereame austriaco, che aveva abbandonato la causa delle riforme, con la persistente castrazione dell'epistemologia giuridica dominante dei mestieranti, 'fagocitati' (anche 'scientificamente') dalla presa del contenzioso, incapaci di 'dominare' il giuridico (ed il politico), attraverso la filosofia e la scienza delle leggi, e soprattutto, di ripensarlo, in armonia con le dinamiche evolutive del sistema sociale e l'esigenza di smascheramento delle dominanti prassi di governo²⁰⁶.

Ph. D. Thesis, Firenze, European University Institute, 2009; S.A. REINERT, *The Sultan's Republic: Jealousy of Trade and Oriental Despotism in Paolo Mattia Doria, in Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic Colonies, c. 1750-1830*, a cura di G. PAGUETTE, Ashgate, 2009, pp. 253-269; V.I. COMPARATO, *Platonismo e antidispotismo in Paolo Mattia Doria, in Challenging Centralism. Decentramento e autonomia nel pensiero politico europeo*, a cura di L. CAMPOS BORALEVI, Firenze, 2011, pp. 99-110; S. SUPPA, *Riflessioni sull'educazione del Principe in Paolo Mattia Doria, in Storia e critica della politica. Studi in memoria di Luciano Russi* (atti del convegno di studi, Teramo, 17-18 giugno 2010), a cura di G. CARLETTI, Soveria Mannelli, 2012, pp. 99-108; e le due efficaci sintesi di G. BELGIOIOSO, *Il Contributo Italiano nella storia del pensiero*, in *Enciclopedia Treccani, Appendice VIII. Filosofia*, Roma, 2012, pp. 303-312; R. SCAZZIERI, *Economia*, 2012, pp. 326-331.

²⁰⁶ Doria, che, notoriamente, non era giurista, si limitava ad esplicitare le più profonde riflessioni di Vico, che aveva spiegato nel *De Ratione* (un testo, che, tra l'altro, affrontava, per la prima volta, il tema della didattica pubblica del diritto e delle sue rilevanti conseguenze istituzionali e sociali), come, sotto l'imperialismo romano, fosse stato occultato il diritto pubblico («commutata in principatum republica, Romani principes, uti principio ius comitorum a populo ad senatum transtulerant, ita mox omnes de bello, pace, foederibus aliasque de republica deliberationes, et militiae potentiaeque arcana intra sacra domus coërcuerunt»), e chiarito, che, per le stesse esigenze di dominio, il fenomeno si riscontrava anche negli stati assoluti moderni, aggiungendo, nel *De Antiquissima*, un passaggio sulla necessità, per il giurista, di comprendere la filosofia e la scienza delle leggi, la statica e la dinamica dei sistemi giuridici, e soprattutto, dei sistemi sociali, senza limitarsi alla passiva assimilazione e recitazione degli enunciati normativi («iurisprudentia non censetur, qui beata memoria jus tethicum sive summum et generale regularum tenet; sed qui acri iudicio videt in caussis ultimas factorum peristases seu circumstantias, quae aequitatem, sive exceptiones, quibus lege universali eximantur, promeant», *De Antiquissima*, p. 41), e denunciando implicitamente una politica, che aveva abbandonato l'insegnamento del diritto alle logiche (ed alle pratiche) di auto-riproduzione della casta (un'eco della stessa 'denuncia', si riscon-

Evidentemente confliggenti, i disegni politici dei diversi attori istituzionali in campo, e perciò, prevedibilmente, diverse, le proposte pubbliche di organizzazione dell'università, elaborate dagli intellettuali più dinamici del ceto civile, esterni alle rendite del sistema, rispetto alle silenziose strategie di resistenza, sviluppate dal mandarinato accademico, durante tutte le fasi di un processo, condizionato dalla logica dei rapporti di forza prevalenti, in cui, le generiche aspirazioni di rinnovamento, venivano sacrificate alle ragioni più decisive di conservazione dell'esistente del dominio austriaco, attento a non alimentare le crescenti aspirazioni di autonomia della società civile, si perpetuava una *routine* etero-di-

tra anche nei testi di Gravina – sia nelle *Origines*, che nelle *Orationes* e negli *Opuscula* – che si era formato a Napoli ed aveva mantenuto contatti con il mondo partenopeo, e nei suoi lavori insisteva continuamente sulla necessità di una riqualificazione della formazione giuridica). G. Galasso, premesse le relevantissime differenze di spessore e di statura speculativa (oltre che, di consapevolezza storico-giuridica), tra Vico e Doria, ha giustamente sottolineato la differente capacità di radicamento politico e sociale, tra l'aristocratico genovese «assai più inserito anche nel tessuto sociale del dibattito politico-culturale, e non solo nell'ambito napoletano...con grandi relazioni sociali e private», e un pensatore abbastanza isolato nel suo stesso ambiente («un povero professore di condizione popolare...sempre bisognoso di appoggi e di spinte»), ed ha insistito sulle conseguenze che ne derivavano, in merito all'affermazione ed all'incidenza della loro attività speculativa («ciò diede alla presenza culturale dello stesso Doria una dimensione che quella vichiana non ebbe mai né allora né poi, e che essa non poteva avere»: G. GALASSO, *P.M. Doria: cultura e filosofia del riformismo*, in Paolo Mattia Doria, cit., p. 290). Al di là della circostanza che il magistero vichiano esercitò un'influenza sotterranea, ma assai più incisiva, su personalità come Antonio Genovesi, Francesco Rapolla, Giuseppe Aurelio Di Gennaro, Emanuele Duni, Gregorio Grimaldi, Ferdinando Galiani (per loro stessa 'ammissione'), oltre agli esponenti più noti dell'illuminismo, in realtà, probabilmente, non si è riflettuto che, mentre Vico, viveva all'interno delle istituzioni, bloccato in una posizione marginale (da cui aveva impellente necessità di sottrarsi), che gli imponeva una prudenza obbligata e non gli consentiva di sfidare platealmente un sistema di potere, che gli era sostanzialmente avverso, Doria, che disponeva di maggiore autonomia, con grandi mezzi, risorse e relazioni, poteva permettersi di esporsi maggiormente, e di giocare un ruolo di battitore libero e utilizzare molti altri appoggi esterni; ciò spiega la maggiore visibilità immediata del suo lavoro, che non coincide necessariamente con l'influenza e la penetrazione scientifica.

retta, e stentava una concezione 'nazionale' (e 'statale') dell'istituzione universitaria.

Continuava ad essere 'pensata' dalla politica, soprattutto come luogo di certificazione, piuttosto che strumento di elaborazione delle competenze, astutamente 'affidata' alle autorità accademiche più allineate, che garantivano immobilismo (e che, puntualmente, si astennero da ogni intervento nel dibattito pubblico, a vantaggio della stessa istituzione, da cui erano stati tanto gratificati, mostrando platealmente di non essere interessati al consolidamento dell'università pubblica, ma alla conservazione dell'esistente, per azzerare la concorrenza interna e mantenere le proprie rendite di posizione), derubricando dall'agenda politica l'esigenza di una più diffusa articolazione territoriale del sistema universitario, l'accentuazione del carattere pubblico dell'alta formazione (sostenuta, in nome delle ragioni superiori dell'interesse generale, a cui veniva contrapposta la salvaguardia delle strutture private), e soprattutto, il tema della qualità e della modernità dell'insegnamento, che poteva essere assicurata soltanto, attraverso una profonda revisione dei meccanismi di reclutamento e di retribuzione²⁰⁷.

Negli anni successivi, il progetto vichiano di rilancio delle politiche pubbliche si arricchì, attraverso il poderoso disegno del *De Uno*²⁰⁸, in cui prese corpo la scommessa sul ruolo deci-

²⁰⁷ «Quando quelle non sien dettati da' maestri eccellenti e di gran fama, i giovani, non trovando il loro conto a studiar le Istituzioni nel Publico, si contentano più tosto pagare e vanno da' lettori privati. Ma quando gl'Instituti fossero letti da' primi dell'Università, co' quali non ha paragone alcun lettore privato, niuno vorrebbe pagare per avere maestri da molto meno di coloro che sono nel Publico; e così le Regie Scuole fiorirebbero di studenti e le clandestine cadrebbero da sé, anco quando non si proibissero. Il che sempre si è tentato inutilmente per l'immunità o delle persone o de' luoghi dove in privato si legge», D. LUONGO, *op. cit.*, p. 112.

²⁰⁸ Sul *De Uno* vichiano, cfr. B. DE GIOVANNI, *Riflessione sulla critica della coscienza pura nel Diritto Universale: Vico e Cartesio*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Bari*, 1962, pp. 1-42 (estratto); N. BADALONI, *Vico prima della Scienza Nuova*, in *Rivista di Filosofia*, 1968, pp. 127-148; M. SENA, *Vico e il diritto universale*, in *Ragione-libertà-scienza in Kant-Hegel-Marx*, Napoli, 1984, pp. 247-273; G. CANTELLI, *Dalla lingua eroica del Diritto universale alla lingua divina de la Scienza nuova*, in *Giambattista Vico nel suo tempo e nel*

sivo della giurisdizione pubblica, come strumento di crescita dello stato moderno e della sua capacità di unificare la socie-

nostro, a cura di M. AGRIMI, Napoli, 1999, pp. 317-341; A. ATZENI, *Percorsi tematici del De Uno*, in *Vico tra l'Italia e la Francia*, a cura di M. SANNA, A. STILE, Napoli, 2000, pp. 243-262; M.M. MARZANO PARISOLI, *Lo ius naturale gentium in Vico: la fondazione metafisica del diritto universale*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 2000, pp. 199-211; M.H. FISCH, *Vico on Roman Law*, in *New Vico Studies*, 2001, pp. 1-28; B. A. HADDOCK, *Herpes and the Law: Vico on the Foundations of Political Order*, in *New Vico Studies*, 2001, pp. 29-43; F. LOMONACO, *Diritto naturale e storia. Note su Gravina e Vico*, in *Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea*, II, a cura di E. HIDALGO-SERNA, M. MARASSI, J.M. SEVILLA, J. VILLALOBOS, Napoli, 2001, pp. 409-442; E. NUZZO, *L'umanità di Vico tra le selve e le città. Agli inizi della storia della civiltà nel Diritto universale*, in *Tra ordine della storia e storicità. Saggi sui saperi della storia in Vico*, Roma, 2001, pp. 109-164; G.G. PINTON, *Il Vico del Duemila è il Vico del Diritto universale*, in *Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura europea*, III, cit., pp. 1097-1136; J.D. SCHAEFFER, *Vico's Il diritto universale and Roman Law*, in *New Vico Studies*, 2001, pp. 45-62; E. NUZZO, *La humanidad de Vico entre las selvas, los campos y las ciudades. Los inicios de la historia de la civilización en el Diritto universale*, in *Cuadernos sobre Vico*, 2001-2002, pp. 153-193; P. BADILLO O' FARRELL, *Vico, iurisprudencia y derecho romano*, *ivi*, 2003, pp. 333-344; G. CRIFÒ, *I romani 'eroi del mondo' e la 'giurisprudenza eroica'. Alcune considerazioni*, in *Eroi ed età eroiche attorno a Vico*, a cura di E. NUZZO, Roma, 2004, pp. 307-317; A. SCOGNAMIGLIO, *Religione e diritto nel De Uno*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2004, pp. 91-112; M. VANZULLI, *Sulla relazione di ideale e fattuale, di metafisica e storia nel passaggio dal De uno alla Scienza nuova*, *ivi*, 2004, pp. 199-219; P. OLIVIER, *Du 'Droit Universale' à la 'Scienza Nuova': continuité ou rupture?*, in *La 'Scienza Nuova' de Giambattista Vico*, a cura di A. TOSEL, in *Noesis*, 2005, pp. 65-80; R. RUGGIERO, *Il sistema delle leggi e la finzione poetica nel Diritto universale*, in *Giambattista Vico e l'enciclopedia dei saperi*, a cura di A. BATTISTINI, P. GUARAGNELLA, Lecce, 2007, pp. 181-205; F. LOMONACO, *Dopo e contro Machiavelli: brevi riflessioni su Gravina e il Vico del Diritto Universale*, in *Dopo Machiavelli/Après Machiavel*, a cura di A. POSTIGLIOLA, L. BIANCHI, Napoli, 2008, pp. 221-227; M. SULLIVAN, *On Vico's Universal Law and Modern Law*, in *New Vico Studies*, 2008, pp. 59-66; F. NAVARRO GÓMEZ, *La razón de la ley. Un estudio, confrontación histórica y filosófica sobre el Derecho universal de G. Vico*, Sevilla, Fénix Editora, 2009; E. NUZZO, *Spazi e tempi del Mediterraneo nella storia vichiana della civiltà. Il Diritto Universale*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani*, 2009, 2, pp. 7-69; G.G. PINTON, *The Maximilian Wildestein's. De uno and De constantia*, *ivi*, 2010, 2, pp. 127-187; R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur. Introduzione al Diritto universale di Giambattista Vico*, Roma, 2010.

tà²⁰⁹ (ridimensionando i privilegi, socialmente insostenibili, di un mondo potente e parassitario); sul ripensamento del diritto pubblico, in chiave anti-assolutista e della stessa organizzazione del processo e della giustizia; e sulla domanda di una gestione diretta dell'erario²¹⁰, ed il suo disegno, incontrò resistenze nello stesso mondo universitario.

Evidentemente, il suo protagonismo intellettuale e scientifico, insidiava egemonie e gerarchie consolidate, giustificate esclusivamente dalla capacità di relazione, ed il suo stesso progetto di ricostruire il sistema pubblico dell'alta formazione, all'altezza di una capitale, che avrebbe dovuto costruire la nuova classe dirigente del paese²¹¹, venne sostanzialmente lasciato cadere, in nome degli interessi dominanti, che imponevano il *quaeta non movere*, non, in ragione del suo silenzio sulle sfide del presente, ma, al contrario, a causa del suo intervento sulle priorità del paese e del sistema pubblico ('rilanciate', nell'ultima edizione della *Scienza Nuova* – maturata, nel contesto della monarchia autonoma, a cui il filosofo chiedeva una rinnovata azione di governo e di progressivo ridimensionamento dell'area del privilegio²¹² – che rende-

²⁰⁹ «*A summo imperio proveniunt leges, magistratus, iudicia, arma, arces, praesidia, et bella ac foedera. Atque haec est omnes publici iuris materies*», *De Uno*, cit., p. 66.

²¹⁰ «*Dominium eminens potestas civilis, communis boni caussa, in rebus et personis civium exercet, omni iure privato potius. Libertas civilis est qua cives suas habent leges, suos magistratus, aerarium suum. Imperium summum est ius cogendi animadvertendique, etiam gladio: in noxos cives, domi, iudiciis; in exteros iniurios, foris, bello*», p. 65.

²¹¹ Cfr. il passaggio delle *Institutiones Oratoriae*, in cui Vico auspicava che i giovani svolgessero la propria formazione nell'ambiente più aperto della capitale («sed illud adprime utile, ut in urbe, quae sit gentis caput adolescat: nam ipse urbe splendor ac magnificentia splendidos et magnificos formant animos», *op. cit.*, ediz. a cura di G. CRIFÒ, Napoli, 1989, p. 34).

²¹² «I deboli vogliono le leggi; i potenti le ricusano; gli ambiziosi, per farsi séguito, le promuovono; i principi, per uguagliar i potenti co' deboli, le proteggono», *Principj di Scienza Nuova di Giambattista Vico* D'intorno alla comune natura delle nazioni in questa terza impressione dal medesimo Autore in un gran numero di luoghi Corretta, Schiarita, e notabilmente Accresciuta, Tomo I, in Napoli, MDCCXLIV, nella stamperia Muziana, a spese di Gaetano, e Stefano Elia, p. 101.

va omaggio all'impresa sociale della giurisprudenza romana, protagonista del successo di un insuperato modello istituzionale²¹³), che sarebbe divenuta la principale ragione della sua emarginazione (al di là della politica di restaurazione, perseguita dal Vicerè D'Althann, ostile al giurisdizionalismo ed interessato a normalizzare un mondo intellettuale effervescente, 'intercettata' dai suoi oppositori, 'padroni' di un'istituzione, condannata alle sue pratiche burocratiche di riproduzione cetuale).

²¹³ «Qui è da ammirare la romana gravità e sapienza: che, in queste vicende di stati, i pretori e i giureconsulti si studiarono a tutto loro potere che di quanto meno e con tardi passi s'impropriassero le parole della legge delle XII Tavole. Onde forse per cotal cagione principalmente l'imperio romano cotanto s'ingrandì e durò: perché, nelle sue vicende di stato, procurò a tutto potere di star fermo sopra i suoi principi, che furono gli stessi che quelli di questo mondo di nazioni; come tutti i politici vi convengono che non vi sia miglior consiglio di durar e d'ingrandir gli Stati. Così la cagione, che produsse a' romani la più saggia giurisprudenza del mondo...è la stessa che fece loro il maggior imperio del mondo; ed è la cagione della grandezza romana», *op. cit.*, pp. 466-467.

NATALE VESCIO, Amministrazione della giustizia, riforma dell'università e politiche pubbliche nel *De ratione* di Giambattista Vico

Giambattista Vico, nel *De Ratione*, sostiene le ragioni di una politica più impegnata sul terreno delle riforme, capace di scommettere sull'università pubblica, e, *in primis*, sulla riorganizzazione degli studi giuridici, connessa al potenziamento della giurisdizione pubblica, per ridimensionare i poteri concorrenti e consolidare le istituzioni, anche attraverso l'azione di una magistratura rinnovata, in grado di adeguare – sul modello del pretore romano – una normativa risalente, alla prassi sociale, e di garantire l'evoluzione del sistema.

Parole chiave: *De ratione*, politiche pubbliche, istituzioni, università, epistemologia giuridica.

NATALE VESCIO, Administration of justice, university's reform and public policies in the *De Ratione* of Giambattista Vico

Giambattista Vico, in the *De ratione*, argues the reasons for a real engaged policy in the matter of reforms, a policy that can truly bet on the public university, and firstly on the reorganisation of legal studies connected with the development and the strengthening of public jurisdiction to scale back the competing powers and to consolidate the institutions through the action of a renewed magistracy, able to adapt – on the model Roman pretor – a law dating back to social praxis and to ensure the evolution of the system.

Key words: *De ratione*, public policies, institutions, university, juridical epistemology.

INDICE DEL VOLUME CCXXXVII - 2017

Fascicolo 3-4

Miscellanea

<i>Renato Balduzzi</i> , In memoria del Prof. Manlio Mazziotti di Celso.....	467
<i>Alessandro Albisetti</i> , Giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico: sviluppi recenti.....	471
<i>Massimo del Pozzo</i> , L'appello nel ' <i>processus matrimonialis brevior</i> '	485
<i>Alessia Legnani Annichini</i> , La truffa <i>in re illicita</i> . Un dibattito giuridico nell'Italia liberale.....	537
<i>Maurizio Martinelli</i> , L'attività convenzionale della Santa Sede. Gli Accordi relativi all'Asia centrale.....	641
<i>Natale Vescio</i> , Amministrazione della giustizia, riforma dell'università e politiche pubbliche nel <i>De Ratione</i> di Giambattista Vico	685
<i>Isabella Cortesi</i> , La Convenzione S. Sede - Italia in materia fiscale.....	807
Recensioni	843

ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@muccheditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.